 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
		Del:	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ACI PROGEI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ED IMMOBILI S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 26/11/2024


Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.



UNI EN ISO 9001:2015


**Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività
di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia**
Cap. Soc. € 62.526.356,88 i. v. - REA 183470 C.C.I.A.A. Roma
Cod. Fisc. 80020110583 - P.IVA 02113871004

Sede e Uffici:
Via Solferino 32 - 00185 Ro
Tel. 06 49 27 189 – Fax 06
www.aciprogei.it

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del.:	26/11/2024

INDICE

PARTE GENERALE	1
DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	3
1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti dipendenti da reato presupposto	4
1.2 Fattispecie di reato.....	5
1.3 Ambito territoriale di applicazione del Decreto.....	7
1.4 Apparato sanzionatorio	7
1.5 Delitti tentati.....	8
1.6 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’Ente	9
1.7 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: adozione ed esonero della responsabilità.....	9
1.8 La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione	11
1.9 I Destinatari del Modello.....	11
1.10 Cenni su Linee guida di Categoria di riferimento	12
2 LA REALTÀ SOCIETARIA: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO	13
2.1 Regolamento di governance delle società controllate da ACI.....	15
2.2 L’Assetto di Governance	16
2.3 Organi e Competenze	16
2.4 Struttura Organizzativa	17
2.5 Gli strumenti di Governance	18
2.6 Il sistema di deleghe e procure.....	19
2.7 Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie	20
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	21
3.1 La metodologia adottata	21
3.2 Struttura e componenti del Modello.....	24
3.3 Modalità di Aggiornamento ed adeguamento	25
4 I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI	27
4.1 I Principi General Preventivi	27
5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA	29
5.1 La Nomina, la composizione e i Requisiti dell’OdV	29
5.2 I casi di ineleggibilità e decadenza	29
5.3 Durata dell’incarico e cause di cessazione	30
5.4 Il budget dell’Organismo di Vigilanza	31
5.5 Poteri e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza.....	31
5.6 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	32
5.7 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	33
5.8 Raccolta e archiviazione delle informazioni	34
5.9 Rapporto con il Collegio Sindacale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	34
6 SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)	35
7 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE	37
7.1 Comunicazione e diffusione del Modello.....	37
7.2 L’attività di formazione.....	37
8 ADOZIONE DEL MODELLO	39
ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO	41

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Aree Sensibili: processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e norme correlate o successive modifiche e integrazioni;

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato agli Esponenti Aziendali della Società;

Codice Etico e Comportamentale: il Codice portante i principi valoriali e comportamentali definiti da ACI Progei S.p.A.

Collaboratori: i soggetti aventi rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;

D. Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti;

Esponenti Aziendali: tutti i dipendenti e collaboratori, coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza¹, aventi un rapporto di lavoro con la Società, compresi i membri degli Organi Societari;

Fornitori: i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, non legati alla Società da vincoli societari o di subordinazione, bensì da rapporti contrattuali;

Flussi informativi: dati e informazioni che i soggetti indicati sono obbligati a fornire all'Organismo di Vigilanza della Società periodicamente o "ad evento";

Linee Guida: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate a giugno 2021);

Modello (o "MOG"): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D. Lgs. n. 231/2001;

Organi Sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

Organismo di Vigilanza o OdV: ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/01, l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;


P.A.: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di un pubblico servizio".

Partners: le controparti contrattuali con le quali la Società intrattenga una forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. A.T.I., joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere);

Protocollo: insieme dei presidi procedurali e comportamentali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre il rischio di commissione di reato;

Società: ACI Progei S.p.A.

¹ Cfr. art. 5 del D. Lgs. 231/01

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del.:	26/11/2024

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (da ora: il Decreto) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta, nell’ambito del nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, anche sprovvisti di personalità giuridica, per i reati posti in essere da parte di coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente che rappresentano, nell’interesse o vantaggio dello stesso.

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede dunque la responsabilità delle persone giuridiche come conseguenza di determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell’Ente o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di quest’ultimi, attribuendo il compito del relativo accertamento al giudice penale di regola nell’ambito dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del reato presupposto.

Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell’ente e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio del proprio ente, da amministratori e/o dipendenti.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l’Ente di **non incorrere nella responsabilità amministrativa** dipendente da reato se prova che:

- a. prima della commissione del reato, **l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e Gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il **compito di vigilare** sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell’Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- c. i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione.

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO PRESUPPOSTO


L’articolo 5 del decreto legislativo 231 del 2001, rubricato “*Responsabilità dell’Ente*”, stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all’Ente la responsabilità del reato.

Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell’Ente ai soli reati commessi “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”; la previsione introduce così un primo presupposto “*oggettivo*” di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio per questa.

Il comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell’ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell’articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “*l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I suddetti termini risultano alternativi: l'"interesse" ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce, suscettibile di una valutazione *ex ante*, consistente nella finalizzazione della condotta rispetto ad un'esigenza dell'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Situazione d'interesse che può risultare "*esclusiva o concorrente*" per l'ente, purché non esclusiva rispetto all'autore del reato o al terzo, in tal caso venendo meno il richiesto presupposto oggettivo.

Diversamente, la natura del vantaggio è oggettiva e opera *ex post*: anche in assenza di un fine *pro-società* la realizzazione di un risultato utile per l'ente collettivo, causalmente derivante dalla condotta posta in essere dall'autore del reato, è in grado di incardinare la responsabilità del soggetto metagiuridico.

Il concetto di "vantaggio" è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, potendo limitarsi a sostanziare ad es. l'acquisizione di particolari posizioni nel mercato, ovvero di una condizione di preferenza.

Quanto al presupposto soggettivo, sempre il cit. art. 5 opera una distinzione categoriale tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni meramente esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.

Ne consegue una diversificazione dell'onere probatorio: nella prima ipotesi, di rilievo difensivo a carico dell'ente, nella seconda, dimostrativo della responsabilità e a carico dell'Accusa.

La duplice categoria soggettiva distingue due categorie di Esponenti aziendali²:

- **soggetti in "posizione apicale"**, (art. 5, comma 1, lett. a), quali "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso";
- **soggetti "sottoposti"**, (comma 1, lett. b), quali lavoratori dipendenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente (es. consulenti e *outsourcers*), ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (articolo 8 D. Lgs. 231/01).


1.2 FATTISPECIE DI REATO

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria all'emanazione del Decreto:

"[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati rende lo strumento giuridico efficace; sarà possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento ed adeguamento del modello.

² Nel seguito unitariamente indicati quali soggetti legati da un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, anche dirigenziale, con la società ed operanti nel suo nome/interesse.


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.³

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella e indicate nel dettaglio all'Allegato n. 1 del presente Modello:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-Octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
15	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-Undecies	Reati Ambientali
18	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia

³ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
20	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21	25-Quinquesdecies	Reati Tributari
22	25-Sexiesdecies	Contrabbando
23	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
24	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	Reati transazionali	Reati transnazionali

1.3 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Con riferimento al “perimetro” di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al Codice penale, attraverso l’articolo 4, il D. Lgs. 231/01 prevede che l’ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all’estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell’ente stesso.

1.4 APPARATO SANZIONATORIO

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:


i. **sanzioni pecuniarie:** sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)⁴;

ii. **sanzioni interdittive**, sono (art. 9, comma 2)⁵: l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per l’ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁴ È possibile l’applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall’art. 12 del Decreto.

⁵ Le **sanzioni interdittive**, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- iii. **confisca** del prezzo del profitto (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)⁶;
- iv. **pubblicazione della sentenza**⁷.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15, che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.5 DELITTI TENTATI


L'articolo 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti presenti "a catalogo", le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia, non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

⁶ La **confisca** - disposta unitamente alla sentenza di condanna - si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

⁷ La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

1.6 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Con l'introduzione del D. Lgs. 231/01, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. Difatti, in accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune".

Inoltre, *"i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria"*.

In dettaglio, gli articoli 27 e seguenti del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. "vicende modificative" dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Con riferimento alla fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili.

Per quanto concerne, invece, la cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.7 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'adozione del Modello rimane una scelta dell'ente stesso; l'articolo 6 del Decreto sancisce, infatti, la facoltativa adozione ("onere" e non "obbligo") del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con finalità penal- preventiva da parte del singolo ente collettivo.

La scelta da parte dell'ente di dotarsi di un modello ne impone, tuttavia, la costruzione "*tailor made*" ovvero basata su caratteri peculiari della realtà societaria stessa (es: assetto organizzativo ed operativo, linea di business, ecc).

La verifica sull'adeguatezza, efficacia ed effettività del Modello adottato resta, in ogni caso, riservata per legge al giudice e da esso operata post factum, mediante una verifica prognostica *ex ante*.


Il Decreto sancisce, altresì, che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello, può comportare da parte del giudice la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato⁸.

Infatti, ciò che si chiede all'ente è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei reati della medesima *species di quello commesso*, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, nell'introdurre tale forma specifica di esonero da responsabilità ne prevedono due forme diverse a seconda che il soggetto agente sia qualificabile come un soggetto apicale o da persona sottoposti alla sua direzione o vigilanza.

L'art. 6, infatti, rispetto ai soggetti in posizione apicale dispone che l'Ente non risponde qualora dimostri che:

⁸Nell'ipotesi in cui sia stato commesso un reato e l'ente collettivo risulti privo di un MOG, resta possibile l'elaborazione ed adozione di esso *post delictum*; ma in tal caso, non sarà concedibile il beneficio d'esimente, bensì solo trattamenti premiali minori (in termini di riduzione delle sanzioni irrogabili).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il **compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è **stato affidato a un organismo dell'Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno **agito eludendo fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria *"colpa organizzativa"*.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto⁹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.


Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all'onere della prova. Specificamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto (c.d. "inversione dell'onere della prova"); nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, resterà a carico dell'accusa, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

⁹Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.8 LA LEGGE 190/2012 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e meglio nota come “*Legge Anticorruzione*”, il Legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La regolamentazione in materia di “Anticorruzione” si indirizza in primo luogo verso le PP.AA. in senso classico ponendo in capo alle medesime la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, “PTPCT”).

Con la delibera n. 72 del 2013 l'ANAC, in applicazione art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nel quale è prevista l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione anche agli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali rientrano gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto il D. Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D. Lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012. I soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione sono distinti tra coloro che adottano il PTPCT e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, l'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, inserito a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016, rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», individua tre macro-categorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).


Ancora, in attuazione della l. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del D. Lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Alla luce di tali disposizioni il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, è stato integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che ne forma parte sostanziale.

1.9 I DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari del Modello sono:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- i lavoratori subordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- chi, pur non appartenendo all'ente, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima;
- i collaboratori e controparti contrattuali in generale.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o Società con cui opera.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente.

La Società sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del Modello e del Codice Etico.


La Società si impegna a non iniziare rapporti d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal d.lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

1.10 CENNI SU LINEE GUIDA DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della ACI Progei S.p.A. è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate, da ultimo, a giugno 2021.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

2 LA REALTÀ SOCIETARIA: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

ACI Progei ha per oggetto lo svolgimento di ogni attività ed operazione in campo immobiliare in Italia e all'Estero, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, l'adeguamento e la manutenzione di immobili e impianti, la gestione di beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto dell'Automobile Club d'Italia e di Enti e Società ad esso collegati.

Nell'espletamento delle suddette attività, la Società può intervenire in forma unitaria e globale in tutti i processi realizzativi e nei diversi interventi connessi all'acquisto, alla gestione, alla manutenzione ed all'adeguamento degli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature utilizzati dallo stesso Automobile Club d'Italia o dagli Enti e dalle Società ad esso collegati o anche di terzi, a titolo di proprietà o a diverso titolo. La Società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge in materia di esercizio delle professioni, può anche assumere impegni per l'esecuzione di progettazioni, studi, consulenze e assistenze tecniche.

Per tutte le attività costituenti l'oggetto sociale, la Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club d'Italia, in esecuzione di apposite convenzioni.

Sotto il profilo della "governance", il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20/09/2012 ha dichiarato ACI Progei, società soggetta alla direzione ed al coordinamento dell'ACI Automobile Club d'Italia, in conseguenza della modifica intervenuta nel proprio "status giuridico", in società in "house providing" dell'ACI, come da delibera del 31 maggio 2012 dell'Ente.

Nello specifico la Società opera sulla base di una Convenzione stipulata con l'Ente ACI, con la quale sono conferite alla società ACI Progei le linee di attività, nella forma del contratto quadro di servizio, integrato dai documenti-appendici, elaborati dalle strutture competenti dell'Ente in conformità alle attività e funzioni assegnate dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente.


In particolare, l'accordo disciplina i rapporti giuridici ed economici tra l'ACI, socio pubblico, ed ACI Progei, società interamente partecipata dall'Ente e soggetta al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo, secondo le regole del "in house providing", generando una stretta correlazione tra procedure e strumenti di pianificazione e di controllo delle attività svolte e rendicontazione dei costi.

Da un punto di vista contrattuale, ACI Progei opera in regime di Convenzione, con cui si disciplina l'affidamento in house delle seguenti attività:

- Servizi di governo e gestione integrata degli immobili;
- Servizi tecnico-professionali concernenti la gestione, la progettazione, l'adattamento e l'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ACI e di quelli adibiti a sede degli uffici dell'ente;
- Servizi operativi e le attività di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente e di quelli utilizzati per le proprie finalità istituzionali e statutarie;
- Gli interventi necessari per assicurare la conformità degli immobili;
- L'erogazione di servizi integrati della sicurezza;
- Supporto per la ricerca di soluzione locative per l'Ente.

In forza del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha avviato tutte le attività propedeutiche e necessarie per provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dal Codice Civile, nonché all'adeguamento dei regolamenti interni, delle procedure previste nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale, ove necessario e del Modello Organizzativo.

ACI Progei è assolutamente consapevole che il decreto legislativo 231/2001, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, sancisce rilevanti principi di responsabilità patrimoniale diretta, poste a carico del soggetto di diritto interessato, per la commissione di atti illeciti posti in essere da parte di elementi personali interni della sua struttura soggettiva giuridica; il pieno rilievo di detti principi costituisce fattore essenziale dell'operatività della Società, per come stabilito anche formalmente dai suoi Organi di massima influenza direzionale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024


In un'ottica di assoluta responsabilizzazione della società, ACI Progei, per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l'azione repressiva del Decreto, ha pienamente rilevato dal D. Lgs. 231 la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, in virtù di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente che ha realizzato l'illecito.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché altresì generalmente attenta sul corretto utilizzo di appropriate risorse aziendali nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali. Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso decreto 231 con l'apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte da ACI Progei come proprie, e, come può essere rilevato, esse danno luogo al contenuto legale del presente Modello di organizzazione e gestione, appositamente istituito ai fini sopra citati. In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell'art. 6 del D. Lgs. 231 citato, questo Modello, nel riassumere il compendio di regole e misure all'uopo operanti all'interno di ACI Progei, e nel costituire esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna al contesto aziendale, un ulteriore supporto materiale all'uopo diretto, vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo, primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, ed in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi.

Scopo essenziale del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di protocolli e di misure di controllo volto a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il decreto 231, ma anche a determinare, in tutti coloro che operano per conto di ACI Progei, nelle c.d. "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter teoricamente incorrere nelle casistiche rilevanti ai fini del decreto 231/2001.

Scopo connesso alla rilevazione analitica delle casistiche, è quello di sottolineare, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito del tipo sopra delineato sono fortemente condannate da ACI Progei e sono contrarie ai principi deontologici di azione complessiva della stessa.

Nel grafico seguente è sintetizzato il "modello di business" di ACI Progei.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024


AMBITO	PROCESSI					
A. PROCESSI DIREZIONALI	1. Pianificazione strategica					
	2. Corporate governance (attuazione linee di indirizzo ACI)					
	3. Relazioni Istituzionali					
	4. Compliance normativa (D.Lgs. 231/01, Anticorruzione, GDPR, ecc.)					
	5. Sistema di Gestione Qualità					
	6. Pianificazione operativa e controllo di gestione					
B. PROCESSI OPERATIVI	A. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI USO COMMERCIALE E UFFICI					
	1. Acquisto Immobili		2. Manutenzione ordinaria & straordinaria immobili		3. Locazioni	
	1 a. Acquisto beni immobili	b. Acquisto Immobili mediante partecipazione ad asta pubblica			4 a. Vendita Immobile mediante asta	4 b. Vendita Immobile mediante trattativa privata
	1. Identificazione immobili da acquistare	1. Identificazione opportunità d'investimento	1. Pianificazione attività	1. Attivazione nuovo contratto di locazione	1. Individuazione opportunità di disinvestimento	1. Ricerca potenziale acquirente
	2. Due Diligence	2. Valutazione partecipazione ad asta pubblica	2. Progettazione lavori	2. Gestione amministrativa dei contratti di locazione	2. Valutazione opportunità di dismissione	2. Valutazione offerte e negoziazione diretta
	3. Verifica fattibilità tecnico/economica	3. Partecipazione ad asta pubblica	3. Affidamento Lavori	3. Recesso anticipato del conduttore	3. Dismissione immobile mediante asta pubblica	3. Consegna immobile all'acquirente
	4. Autorizzazione all'acquisto	4. Acquisto dell'immobile	4. Esecuzione lavori	4. Disdetta del contratto di locazione	4. Consegna immobile all'acquirente	
	5. Negoziazione	5. Presa in carico dell'immobile	5. Controllo	5. Cessazione del contratto di locazione / Sfratto		
	6. Presa in carico dell'immobile		6. Gestione amministrativa	6. Rinnovo del contratto di locazione		
	B. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI SETTORE AUTOMOTIVE					
	1. Acquisto Impianti e Immobili settore automotive		2. Ammodernamento e Ritutturazione Impianti		3. Locazione Impianti e Immobili settore automotive	
	1. Identificazione immobili e impianti da acquistare		1. Pianificazione Attività		1. Attivazione nuovo contratto di locazione	
	2. Verifica fattibilità tecnico/economica		2. Affidamento Lavori		2. Gestione amministrativa dei contratti di locazione	
	3. Negoziazione e autorizzazione all'acquisto		3. Progettazione Lavori		3. Cessazione del contratto di locazione	
	4. Presa in carico impianto / Immobile		4. Esecuzione Lavori		4. Rinnovo del contratto di locazione	
	C. PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI					
	1. Prestazioni di servizi tecnico-professionali			2. Ricerca soluzioni locative per l'Ente		
	1. Approvvigionamento beni e servizi			5. Sicurezza e ambiente		
	2. Bilancio e contabilità			6. Gestione strumenti informatici		
	3. Gestione tesoreria			7. Affari societari e legali		
4. Amministrazione e gestione del personale			8. Servizi generali			
C. PROCESSI DI SUPPORTO						

2.1 REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ACI

ACI Progei S.p.A., in qualità di società strumentale dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia, è sottoposta alla disciplina del "Regolamento di governance delle società controllate da ACI". Il Regolamento definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente da ACI; quali strumenti attraverso i quali ACI realizza indirettamente le proprie finalità istituzionale.

Esso tende a garantire che le società controllate operino:

- a) con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel quadro normativo applicabile per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- b) strumentalmente alle finalità istituzionali di ACI e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
- c) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi e autorizzativi normati da ACI;
- d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di ACI e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati sistematicamente da ACI;
- e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili e in coerenza con gli *iter* procedurali e autorizzativi normati da ACI;
- f) nel rispetto delle regole stabilite da ACI volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società;
- g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da ACI;
- h) adottando strumenti di governo societario, tra i quali:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- codici di condotta propri aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa.
- i) adottando, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dando pubblicità a tali provvedimenti nei rispettivi siti istituzionali;
- j) assicurando l'invio, sistematico e in tempo utile, della documentazione di cui al Regolamento di governance e/o di ogni altro tipo di informazione richiesta dalla funzione competente dell'ACI in quanto necessaria per la realizzazione del governo societario.

2.2 L'ASSETTO DI GOVERNANCE

Il modello di amministrazione e controllo prescelto è quello c.d. **“tradizionale”**.

L'Assemblea della Società nomina:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio Sindacale,
- il Revisore legale dei conti.

2.3 ORGANI E COMPETENZE

Sotto il profilo della governance aziendale, di seguito vengono richiamati i poteri e le competenze degli **Organi Sociali**, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Governance delle Società Controllate da ACI, nonché quelli che risultano attribuiti al Direttore Generale.

a. Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nell'art. 2364, comma 1, c.c. e su ogni altro oggetto previsto dalla legge o dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, c.c. l'Assemblea straordinaria è invece convocata per deliberare: sulle modificazioni dello Statuto sociale; sulla nomina, la sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.


L'Assemblea delibera la nomina del Direttore Generale che riporta al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, interviene nelle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea senza diritto di voto.

b. Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri. L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

c. Presidente del Consiglio di Amministrazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

L'Assemblea dei soci, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di *Governance* delle Società controllate da ACI, ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

- Rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità, ministeri, amministrazioni pubbliche e private, enti, imprese, società, consorzi, associazioni, nonché nei confronti di ogni altra persona fisica o giuridica;
- Predisporre strategie, piani e programmi di sviluppo della società, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- Provvedere al disegno della macrostruttura organizzativa della società individuando le posizioni apicali e i compiti ad essi connessi; esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale dirigenziale;
- Nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti eleggendo domicilio presso gli stessi. Presentare esposti, denunce e querele e proposte di remissione delle stesse
- Nominare e revocare procuratori speciali per singoli atti;
- Indirizzare e supervisionare l'attività delle funzioni di controllo interno, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- Curare le pubbliche relazioni e i rapporti con i mezzi di informazione;
- Firmare la corrispondenza e gli atti della Società.

d. Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di governance delle Società controllate da ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfirmità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013


e. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea a dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Società ai sensi del Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI, ha nominato un Direttore Generale. Il Direttore Generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo Amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La Società ha istituito un ufficio di controllo interno (Internal Audit) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della Società. Esso collabora con gli organi di controllo. Riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

La Società, in qualità di ente in controllo pubblico, ha dato attuazione tempo e per tempo a quanto previsto nella Legge 06 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA*” nonché alle disposizioni in materia emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, la Società ha nominato un Data Protection Officer con il compito di vigilare sull’osservanza del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, della normativa vigente in materia di privacy.

La struttura organizzativa della Società prevede le seguenti Direzioni:

- Direzione Generale;
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Direzione Tecnica;
- Direzione Immobiliare
- Direzione Automotive

Ai Direttori sono state affidate dal Consiglio di Amministrazione delle procure speciali, escludendo dai mandati tutti quei poteri che esulano dall’attività di ordinaria amministrazione.

L’assetto organizzativo deve:

- assicurare la necessaria separatezza tra le Funzioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze,
- stabilire compiti e responsabilità,
- consentire di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili.


2.5 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

ACI Progei è dotato dei seguenti strumenti di *governance*:

- *Lo Statuto sociale*, che in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento della direzione e della gestione aziendale;
- *L’Organigramma*;
- *Il Regolamento di governance delle società controllate da ACI*;
- *Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*;
- *Il Codice Etico e Comportamentale*;
- *Il Sistema di deleghe e procure*
- *Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture*;
- *Regolamento interno per le gare, i contratti e gli affidamenti diretti nei settori ordinari sotto soglia comunitaria*;
- *Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento da parte di ACI Progei di incarichi di collaborazione esterna*;
- *Regolamento interno recante la disciplina per il reclutamento di personale dipendente*
- *Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici*.
- *Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*
- *Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001:2015)*

Inoltre, le fonti normative interne sono organizzate secondo la seguente gerarchia:

- a) **Normativa Primaria (di impianto)**: disciplina il governo societario di ACI Progei S.p.A., i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle strutture aziendali nonché i principi e le regole generali di comportamento che guidano le attività condotte dalla Società al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dello stesso, tenuto conto dei connessi rischi e delle relative opportunità;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

b) Normativa Secondaria (di funzionamento): disciplina, nel rispetto dei principi ovvero dei ruoli e delle responsabilità definite nella normativa primaria, i comportamenti aziendali e le modalità di funzionamento delle attività attraverso la formalizzazione dei processi e la definizione di disposizioni operative a cui attenersi.

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte da ACI Progei, come si siano formate e attuate le decisioni della società in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà quindi vita ad un sistema di gestione unificato della *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite regole di controllo gestite unitariamente, un unico sistema di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi.

2.6 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenze abilità delle attività sensibili) e, allo stesso tempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".


Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, l'organo amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno di ACI Progei devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.


Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze di ACI Progei. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative di ACI Progei sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

2.7 UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe di poteri e di procure adottato dalla Società, il cui monitoraggio risulta attribuito all'Organo Amministrativo.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza e pertinenza, dell'inerenza con l'attività aziendale, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


3.1 LA METODOLOGIA ADOTTATA

ACI Progei, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha perseguito l'adozione del *Modello* previsto dal Decreto, nella convinzione che tale Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché adottino nell'espletamento delle proprie attività comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.


L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della società con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi, ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

ACI Progei S.p.A. ha, quindi, avviato un "Progetto" con l'obiettivo di rendere il proprio Modello Organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria.

Il Modello di AcI Progei S.p.A., quale strumento unitario, è costituito dai seguenti componenti essenziali:



Il Modello di ACI Progei S.p.A. è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed è stato ispirato, oltre

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

che dalle norme in esso contenute, dalle Linee Guida di Confindustria; tale processo si è articolato nelle seguenti fasi:

- I. Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione;
- II. Valutazione dei rischi (Risk Assessment);
- III. Regolamentazione attività esposte a rischio e formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Fase I - Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione

La raccolta e analisi di informazioni, dati e documentazioni ufficiali - effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e consegna di copia di documenti - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la necessaria ricostruzione della “fotografia”, veritiera ed aggiornata della struttura organizzativa, dei processi aziendali della Società, indispensabile alla costruzione di un Modello “tailor made”.

Fase II - Risk Assessment

Contestualmente all’analisi del contesto di riferimento e relativamente alle diverse attività, sono stati identificati i rischi e valutate le aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01. Sulla base di tali valutazioni è stata predisposta la c.d Matrice di Mappatura dei «Rischi - Reato» che riporta la mappatura delle potenzialità commissive dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/01 (Catalogo vigente) configurabili per la Società sulla base dei suoi caratteri organizzativi, strutturali e operativi.

Le attività di costruzione della Matrice di Mappatura dei reati sono state sviluppate secondo il seguente impianto:

- i. Fattispecie di reato;
- ii. Condotte ipotizzabili;
- iii. Sanzioni previste;
- iv. Configurabilità o meno della fattispecie di reato alla realtà della Società;
- v. Processi / le attività sensibili individuati/e all’interno dell’Albero dei Processi.

A partire dalle attività sensibili così come identificate nelle Matrici di Mappatura, è stata effettuata una preliminare analisi organizzativa al fine di ricondurre le “attività sensibili”, per famiglia di reato, alla relativa *Componente organizzativa* associata (in termini di processo di riferimento come da “Mappatura dei Processi”), nonché alle funzioni coinvolte (con riferimento all’*Organigramma Aziendale* vigente in azienda) e alla documentazione organizzativa disponibile.

Nell’ambito delle aree di rischio identificate come sensibili, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio potenziale per ciascuna di esse, sulla base della combinazione della probabilità dell’attività “sensibile” (in termini di numero di categorie di reato, *Storicità degli eventi rischiosi e frequenza di svolgimento del processo opportunamente ponderate*) e valutazione della severità d’impatto (*sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive o reputazionale*).


L’**impatto dell’evento** (reato) è stato stimato sulla base delle sanzioni potenzialmente commisurabili all’ente, previste dal Decreto e in relazione al potenziale impatto reputazione generato:

- Sanzioni Pecuniarie, provvedimenti giuridici che implicano il pagamento di una somma di denaro (quote), stabilite per sanzionare violazioni di leggi, regolamenti o obblighi contrattuali;
- Sanzioni Interdittive, provvedimenti giuridici che comportano la privazione o la limitazione di determinati diritti o prerogative, adottate come conseguenza di violazioni di leggi o regolamenti.

La **probabilità di manifestazione dell’evento** è stata valutata sulla base dei seguenti driver opportunamente ponderati:

- Numero di categoria di reato,
- Storicità degli eventi rischiosi,
- Frequenza e ripetibilità delle attività esposte al rischio.

Il prodotto tra la probabilità e l’impatto ha consentito di quantificare il rischio potenziale associato a ciascuna categoria di rischio (basso, medio, alto, molto alto) in ogni area identificata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

Al fine di abbattere il **RISCHIO POTENZIALE**, per ogni “area” e “attività” esposta a rischio sono analizzati / valutati gli elementi chiave / driver, del Sistema di Controllo interno (cd. “SCI”):

- **Regolamentazione:** *esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.*
- **Controlli:** *le misure, i processi o le procedure adottate per garantire che le attività siano svolte in conformità con le regole, i principi etici e le politiche aziendali stabilite.*
- **Tracciabilità:** *“registrazione” delle operazioni relative ad un’attività sensibile, presenza di “supporti documentali” in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali, controlli puntuali in chiave 231.*
- **Segregazione:** *preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.*
- **Poteri e Deleghe:** *esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all’interno della struttura.*

Sulla base dei giudizi espressi singolarmente sui presidi organizzativi, con riferimento ai profili di valutazione di adeguatezza dell’impianto, è stata effettuata la **valutazione complessiva del SISTEMA DI CONTROLLO INTERO (cd. “SCI”)**, con l’attribuzione di un giudizio di sintesi: Efficace, Parzialmente efficace, Non Efficace.

In tale fase è stata condotta anche un’**analisi del “divario” (Gap Analysis)**, rispetto ai “driver di analisi” sopra individuati, *Regolamentazione, Controlli, Tracciabilità, Segregazione e Poteri autorizzativi e di firma*, ed è stata condotta un’analisi comparativa (la c.d. “gap analysis”) la quale, ha messo in luce gli “scostamenti” esistenti tra il “sistema di governance” operante e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dal Decreto. Tale analisi ha rappresentato, di fatto, la **“base informativa di riferimento”** per individuare gli interventi di miglioramento al sistema di controllo interno, che nel rispetto dei livelli di efficienza e di efficacia della gestione, siano in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze e prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

Fase III - Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello


In funzione dei risultati della Mappatura dei reati-presupposto, si è proceduto all’elaborazione di correlati Protocolli comportamentali, sia di parte Generale, che Speciale, volti a prevenire la commissione dei reati.

Con i Protocolli Generali sono stati fissati i principi di comportamento e strumenti di controllo general-preventivi, ossia rivolti a tutti i destinatari.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti gli strumenti di natura special-preventiva, quali presidi, sistemi di monitoring e prescrizioni comportamentali vincolanti nei confronti dei soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati “critici” o “sensibili” alle tipologie di rischio-reato mappate.

Per quanto concerne le altre famiglie di reati realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l’osservanza dei principi generali del presente Modello oltre che del Codice Etico della Società.

Da ultimo, è stato redatto il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Interno, regolante la procedura di rilevazione, contestazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni disciplinari a tutti gli Esponenti aziendali autori di violazioni di prescrizioni del Modello adottato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

3.2 STRUTTURA E COMPONENTI DEL MODELLO

Il Modello di ACI Progei quale strumento unitario, è costituito dai seguenti componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare Interno;
- Matrici di Mappatura dei rischi reato.

Il Codice Etico e Comportamentale, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il Codice Etico e Comportamentale;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema di whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti;
- l'aggiornamento del Modello.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale sono, invece, individuate le aree a rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuati:

- i) i principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- ii) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- iii) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato".


Risultano, inoltre, componenti essenziali del sistema 231/01:

- **Codice Etico e Comportamentale:** per l'efficace prevenzione dei reati è indispensabile la ricorrenza di un contesto aziendale caratterizzato dall'integrità etica e da una condivisa sensibilità al controllo, capace di permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza. L'integrità etica e la compliance contribuiscono in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, caratterizzando le condotte ed influenzando sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai controlli medesimi.

Partendo da questa premessa, la Società ha adottato il Codice Etico con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ne ha previsto la diffusione a tutti gli interessati. Esso proclama i principi valoriali condivisi e conseguentemente declinati nella configurazione dei comportamenti attesi dagli Esponenti aziendali e da coloro che collaborino con la Società.

Da un punto di vista funzionale, il Codice Etico è volto a:

- garantire l'esplicita posizione assunta dall'Azienda in merito ai comportamenti dovuti dai soggetti apicali e dai sottoposti, dai propri collaboratori e consulenti, con particolare riferimento alle circostanze nelle quali sussistono i rischi collegati ai reati previsti dal Decreto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- integrare i riferimenti utili all'assunzione di comportamenti operativi adeguati in ogni circostanza anche non prevedibile ovvero risultata, a seguito della valutazione del rischio, inefficiente o inefficace nell'istituzione di specifici controlli di linea e/o di revisione.
- **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio:** Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiede l'adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. La Società ha, quindi, adottato un "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio" che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti. Sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate (*Whistleblowing*).

Costituiscono indispensabili complementi del MOG le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'OdV.

I Protocolli contenuti del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono integrati dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società, contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel suo rilievo unitario e funzionale è, quindi, finalizzato a realizzare le seguenti azioni:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale, e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto della Società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.


3.3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è competente e responsabile dell'adozione del presente Modello, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su istanza o sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera in merito all'aggiornamento periodico del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
2. cambiamenti delle aree di business;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;
5. significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Consiglio può conferire mandato al Direttore Generale per apportare al Modello gli adeguamenti e/o aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024


modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività della Società; di tali adeguamenti e/o aggiornamenti occorrerà dare informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Il Direttore Generale, con il supporto delle competenti strutture organizzative, può apportare in maniera autonoma modifiche meramente formali al Modello ed alla documentazione ad esso allegata, dandone altresì informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di riesame periodico e saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- Variazioni del “catalogo dei reati” previsti dal D. Lgs. 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- Coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- Variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- Rilievi effettuati dalle funzioni interne con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi “correttivi” al Modello o di componenti di esso.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di funzioni aziendali, ovvero da whistleblower.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

4 I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI

4.1 I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI

I comportamenti di tutti gli Esponenti aziendali devono conformarsi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge (ordinaria e speciale) ed ai principi contenuti nel Codice Etico e Comportamentale.

L'adeguata formalizzazione (inerente obiettivi, poteri, limiti, responsabilità e compiti operativi) dei processi "a rischio" costituisce la primaria e indispensabile forma di presidio del rischio e un elemento caratteristico nella costruzione del MOG.

La Società adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:


- i. assicurare che il personale aziendale, di qualsivoglia livello, sia assunto, diretto e formato secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società, i principi e le previsioni del Modello, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- ii. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni atte ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- iii. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta nella Società. In tal senso, il sistema delle procure e delle deleghe deve contenere la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari, e dei limiti di autonomia;
- iv. sanzionare comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano alla Società;
- v. prevedere che la determinazione degli obiettivi della Società ovvero dei singoli Destinatari, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- vi. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla Società, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza e controllo, con le Società del Gruppo o con altri enti, in documenti attendibili e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- vii. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nella Società o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- viii. regolare, attraverso un Regolamento aziendale adottato in materia, l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet;
- ix. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

È elemento fondante del MOG che tali principi siano "declinati" per ogni tipo di operatività ed ogni processo.

È responsabilità di tutte le Aree / Funzioni coinvolte nelle attività, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, onde poter adottare gli opportuni provvedimenti e correttivi.

Risultano PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, vincolanti tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- il divieto espresso di porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 c.s.m.;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024


- il divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non sostanzino *ex se* un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo, o esserne strumento, o agevolare la consumazione;
- il divieto di promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio, nonché di dar seguito a loro richieste di indebiti vantaggi.

Sono altresì PRINCIPI DI CONTROLLO, rivolti a qualsiasi Esponente aziendale, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- la definizione dei Livelli autorizzativi e di controllo per il compimento di ciascuna fase operativa caratteristica di un processo;
- la Ripartizione dei poteri, delle responsabilità e dei presidi di controllo, onde impedire la concentrazione sul medesimo soggetto della gestione esclusiva ed autoreferenziale dei processi;
- una sufficiente Separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- la documentabilità delle attività di controllo, supervisione e vigilanza;
- la costante Identificazione, misurazione e monitoring dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- la Tracciabilità degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
- l'individuazione degli specifici Livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
- la Veridicità, esaustività e aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Autorità di vigilanza.

L'attribuzione di responsabilità deve essere definita evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli, ed i successivi controlli, in un unico soggetto.

I suddetti principi informano anche il Sistema di Controllo Interno, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace della Società, presupposto indispensabile per l'ottenimento del beneficio di esimente da responsabilità di cui al Modello 231/01.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DELL'ODV

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la ACI Progei ha optato per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

La Società, in considerazione di quanto sopra, ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale.

L'Organismo è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

All'atto della nomina, lo stesso Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo le condizioni di *autonomia e continuità di azione* previste.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- **Autonomia ed indipendenza:** non attribuzione, né esercizio, di compiti operativi presso l'ente e disponibilità di un proprio budget di spesa;
- **Professionalità:** conoscenze ed esperienze specialistiche, proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;
- **Continuità d'azione:** esercizio non occasionale delle funzioni e creazione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza;
- **Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.**


Nell'individuazione dei componenti dell'OdV, la Società prevede il rispetto dei requisiti di *onorabilità ed assenza di conflitti di interesse*, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e membri del Collegio Sindacale.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la ACI Progei S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

5.2 I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la sussistenza di condanne definitive per qualunque delitto non colposo che comporti la pena della reclusione e comunque per quelle condanne che comportino una pena che preveda l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- una sentenza di condanna non passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'applicazione di misure cautelari personali a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- la sussistenza di vincoli di parentela con il Vertice aziendale o interessi economici¹⁰.

Non possono essere nominati, altresì, coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, nonché coloro con conflitti d'interesse tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti da svolgere.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità; trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione dovrà revocare il mandato.

Durante il periodo su richiamato, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il componente dell'Organismo è sospeso dalle sue funzioni.

Nel caso in cui uno o più membri si dimettano, ovvero incorrano in delle cause d'ineleggibilità, o debbano cessare, anche temporaneamente la loro funzione, il Consiglio di amministrazione procede alla loro sostituzione, nominando immediatamente i nuovi componenti.

L'incompatibilità con la funzione, di un componente dell'Organismo, determina la sua immediata ed automatica decadenza dall'incarico.

L'Organismo di Vigilanza decade automaticamente e nel suo complesso se la società subirà una condanna passata in giudicato ai sensi del D. Lgs 231/2001 o subirà un provvedimento penale definito tramite il cosiddetto patteggiamento o risulterà, accertata dagli atti, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo secondo quanto previsto dall'art.6 comma1 lettera d) del Decreto.

5.3 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

La durata del mandato è da intendersi fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che lo ha designato. L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre esercizi e fino alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio.


La cessazione dell'OdV può avvenire per rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta e inviata al Consiglio di Amministrazione.

La **revoca dell'OdV** può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'organo amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia ed iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- d) il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- e) il venir meno dei requisiti di onorabilità.

¹⁰ Per vincoli di parentela si intendono: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ente, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

5.4 IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo la disponibilità delle risorse finanziarie, organizzative e strutturali necessarie all'assolvimento dell'incarico e, in ogni caso, garantisce allo stesso l'autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'organo amministrativo, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Il budget di dotazione deve essere impiegato esclusivamente per esborsi o impegni di spesa relativi all'espletamento delle sue funzioni come, a titolo esemplificativo, per assistenza tecnico-professionale, consulenze specialistiche, richieste di parere, certificazioni esterne, ecc.


Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

5.5 POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV, fra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività dell'Ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'Ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'Ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni,
 - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche ad esempio mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'Ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo).
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle eventuali risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'Ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'Ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato poiché ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.


5.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*". La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le modalità di realizzazione del flusso informativo all'Organismo di Vigilanza possono essere previste in una norma interna che disciplini, almeno, i seguenti elementi: contenuti del flusso, responsabile del flusso, tempistica di trasmissione (frequenza e scadenza) e modalità di inoltro all'OdV.

In attuazione di quanto sopra e di quanto indicato nelle migliori pratiche in materia, devono essere trasmesse all'OdV, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evincano lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto.
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo ed eventuali prescrizioni formulate, visite ispettive e verbali di accertamento predisposti dagli enti competenti;
- provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità (inclusa l'Amministrazione Finanziaria).
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- eventuali irregolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001;

L'Organismo di Vigilanza riceve, altresì, dal Datore di Lavoro (o soggetto da esso delegato), una relazione annuale, preventivamente condivisa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito "RSPP"), sulle attività svolte nel periodo in esame. Tale relazione ha lo scopo di attestare la regolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001.

I Flussi informativi verso l'OdV possono essere trasmessi a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza e sono oggetto di specifica procedura.

5.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, con cadenza semestrale, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.


La Relazione periodica dell'OdV dovrebbe riguardare, in particolare:

- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001,
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati dallo stesso Organo.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

5.8 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in quanto "parte dell'ente" è autorizzato al trattamento da parte del Titolare.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

5.9 RAPPORTO CON IL COLLEGIO SINDACALE E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Collegio Sindacale, per l'affinità professionale ed i compiti attribuiti dalla legge vigente, è uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, il Collegio Sindacale:


- prende visione, su base periodica, della relazione che l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione circa:
 - o l'attività svolta;
 - o le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o di eventi interni alla Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- può interloquire con l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento o presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo o a situazioni specifiche.

Con riferimento ai rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale, si stabilisce:

- la facoltà per l'OdV di richiedere al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione del Collegio stesso per motivi urgenti;
- la facoltà per il Collegio Sindacale di convocare l'OdV in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità;
- l'obbligo per l'OdV di riferire immediatamente al Collegio Sindacale se emergono elementi che fanno risalire la commissione o il tentativo di commissione di un reato al massimo vertice esecutivo.

L'Organismo di Vigilanza chiede al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di essere informato su:

- Modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione;
- Azioni migliorative intraprese;
- Attuazione di eventuali nuovi adempimenti previsti dal legislatore;
- Piani di formazione del personale;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

6 SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)

ACI Progei si è conformata alla **nuova disciplina del Whistleblowing** di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

In particolare, il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato (*lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc*), consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o violazioni del Modello 231/01;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nell’allegato al decreto) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea (indicati nell’allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell’allegato al decreto) relativi ai seguenti settori:
 - o appalti pubblici,
 - o servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
 - o sicurezza dei trasporti,
 - o tutela dell’ambiente,
 - o protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi).

Le disposizioni del Decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interesse di carattere personale legate ad un interesse della persona segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.


Si precisa che le violazioni inerenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ove non rientranti nelle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee) possono essere effettuate per il tramite dei soli canali di segnalazione interni.

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC ed alla divulgazione pubblica esclusivamente laddove sussistano i presupposti tassativamente previsti dal D.Lgs. 24/2023, i cui dettagli sono specificati anche nel regolamento in materia adottato dalla società.

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, così come previsto dall’art. 4 comma 5 del D.Lgs. 24/2023.

Gli interessati possono presentare le segnalazioni attraverso i seguenti canali di segnalazione interna:

- attraverso la piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti disponibile per tutte le società del gruppo ACI, all’indirizzo segnalazioni.aci.it;
- in forma orale, attraverso la richiesta di incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da richiedersi al seguente indirizzo e-mail: anticorruzione@progei.aci.it o attraverso i recapiti telefonici della Società disponibili sul sito internet della stessa;
- in forma scritta - cartacea; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura *“riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”*, al seguente indirizzo: Via Solferino, 32 - 00185 - Roma

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

Il RPCT assicura lo svolgimento di opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che esse siano svolte entro i tempi stabiliti e nel rispetto della completezza e accuratezza delle attività di istruttoria, attraverso le seguenti attività:

1. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne;
6. documentare le attività di istruttoria, analisi e determinazione in merito alla segnalazione ricevuta.

La Società si è dotata di uno specifico Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni.


Non essendo stato l'OdV incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni, è opportuno che lo stesso venga comunque coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing. In particolare, l'OdV dovrà ricevere, da parte del RPCT:

- immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

La Società garantisce i segnalanti e le altre persone coinvolte, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante ed è irrogata una sanzione disciplinare così come previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 24/2023.

Nel Sistema Disciplinare sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si accertano essere i Responsabili degli illeciti segnalati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

7 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

7.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società deve dare piena pubblicità al Modello adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Ogni Esponente aziendale (Apicale e Sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 della Società e dei documenti allegati e correlati

b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, oltre al Codice Etico.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico verrà messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società.


7.2 L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della Società.

L'attività dell'OdV si estrinsecherà principalmente:


- i. nella partecipazione al processo di definizione del Piano Formativo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- ii. in un'attività di monitoraggio sull'effettività e sull'efficacia della formazione erogata (es: verifica sull'adeguatezza delle iniziative intraprese per assicurare la più ampia partecipazione del personale ai corsi di formazione, valutazione coerenza dei corsi effettuati rispetto ai contenuti del MOG e ai rischi effettivi, verifica sulla differenziazione dei corsi di formazione in base alla tipologia di dipendenti a cui è rivolta, ecc);
- iii. nell' identificare eventuali azioni da sollecitare per promuovere le attività di formazione attese.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative quali: formazione in aula e anche tramite la modalità e-learning.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla Società, operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024


8 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello, adottato con determina del Consiglio di Amministrazione, deve essere messo a disposizione di tutti i destinatari, tenuti alla sua applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione cura la divulgazione e la diffusione, affinché il Modello ed il Codice Etico siano conosciuti e messi a disposizione di chiunque, ed in particolare di tutti i soggetti tenuti alla loro osservanza. Il mancato rispetto darà luogo alle sanzioni ivi previste.

L'Organo Amministrativo assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- assicurare l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di *compliance* al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Investimenti e Beneficiari</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ACI PROGEI S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

ALLEGATO: REATI PRESUPPOSTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024


ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.¹¹

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-Octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
15	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-Undecies	Reati Ambientali
18	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

¹¹ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
19	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
20	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21	25-Quinquesdecies	Reati Tributari
22	25-Sexiesdecies	Contrabbando
23	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
24	25-Duodecimesdecies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	Reati transazionali	Reati transnazionali

Di seguito, si riporta il dettaglio dei reati inclusi nei suddetti articoli del Decreto.

Art. 24 Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹²

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)¹³;*
- *turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)¹⁴;*
- *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.)¹⁵.*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)¹⁶;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)¹⁷;*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)¹⁸;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)¹⁹;*

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)²⁰;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)²¹;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)²²;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare,*

¹² Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 nonché da ultimo dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

¹³ Così come novellato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, nonché da ultimo dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022 .

¹⁴ Introdotta dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023.

¹⁵ Introdotta dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023.

¹⁶ Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36 modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024.

¹⁷ Modificato da D.L.n.13 del 25 febbraio 2022.


¹⁸ da ultimo modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022.

¹⁹ Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022.

²⁰ Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024.

²¹ Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²² Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)²³;*
- *estorsione (cd informatica) (Art. 629 terzo comma c.p.)²⁴;*
 - *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)²⁵;*
 - *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)²⁶;*
 - *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)²⁷;*
 - *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 635-quater.1)²⁸;*
 - *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)²⁹;*
 - *frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
 - *violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133)*

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)³⁰;*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*
- *tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)³¹.*

Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);*
- *indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)³²;*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);*
- *concussione (art. 317 c.p.)³³;*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)³⁴;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni*

²³ Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 e da ultimo modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024.

²⁴ Introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁵ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁶ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁷ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁸ Introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁹ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024


³⁰ Così come modificato dalla legge 21.5.2019, n. 43

³¹ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

³² Introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024

³³ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

³⁴ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)³⁵;
- traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.)³⁶.

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Art. 25-ter, Reati societari:


- false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)³⁷;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)³⁸
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.);

³⁵ Da ultimo modificato dalla Legge di conversione n. 112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n. 114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica.

³⁶ Da ultimo modificato dalla Legge di conversione n. 112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n. 114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica.

³⁷ Come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

³⁸ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d. lgs. 19/2023)³⁹.*

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *circostanza aggravanti e attenuanti (art. 270 bis. 1 c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 - quinquies. 1);*
- *sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies. 2);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
- *atti di terrorismo nucleare (art.280-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di coazione (art.289 ter c.p.);*
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);*
- *cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.);*
- *banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*
- *assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (aart.307 c.p.);*
- *impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.1);*
- *danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.2);*
- *sanzioni (L. n. 422/1989, art.3);*
- *pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art.5);*
- *convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2).*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)⁴⁰;*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)⁴¹;*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

Art.25-sexies, Abusi di mercato


- *abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 ⁴²);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

³⁹ Articolo introdotto dal D.Lgs.2 marzo 2023 n. 19

⁴⁰ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁴¹ Inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

⁴² Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁴³ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)⁴⁴, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁴⁵, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁴⁶ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁴⁷ e, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)⁴⁸.

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- *indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter);*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *frode informatica (nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (art. 640 ter)⁴⁹*
- *trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)⁵⁰.*

Art. 25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 1711° comma a bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633).*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁵¹:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt. 259 e 260⁵² della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo,*

⁴³ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

⁴⁴ Così come modificato dall'art. 12 comma 3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

⁴⁵ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁶ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁷ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.


⁴⁸ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁵⁰ Introdotta dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023 e modificata da ultimo dal D.L. n.19 del 2 marzo 2024 con Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024

⁵¹ Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

⁵² Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;

- *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.*

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)⁵³e art art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167/ 2017 che richiama l'art. 3, comma 3-bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654⁵⁴):

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).*

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive";
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari⁵⁵.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati che rilevano ai fini 231 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione Europea o da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000 di euro:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁵⁶;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁵⁷;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁵⁸.*

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando:

Reati previsti dal D.Lgs. 141/2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione:

- *Art. 78. Contrabbando per omessa dichiarazione*
- *Art. 79. Contrabbando per dichiarazione infedele*
- *Art. 80. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine*
- *Art. 81. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti*

⁵³ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.


⁵⁴ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018 "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge citata".

⁵⁵ Le fattispecie di reato di Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000) e Indebita compensazione (art. 10-quarter D. Lgs 74/2000) sono configurabili qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁵⁶ Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁷ Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁸ Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE GENERALE	Del:	26/11/2024

- *Art. 82. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*
 - *Art. 83. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di usi particolare e di perfezionamento*
 - *Art. 84. Contrabbando di tabacchi lavorati*
 - *Art. 85. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati*
 - *Art. 86. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*
 - *Art. 87. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato*
 - *Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando*
 - *Art. 89. Recidiva nel contrabbando*
 - *Art. 90. Contrabbando abituale*
 - *Art. 91. Contrabbando professionale*
 - *Art. 92. Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale*
 - *Art. 93. Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata*
 - *Art. 94. Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*
- Art. 95. Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando**

Reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 - Testo Unico delle Accise

- *Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici*
- *Art. 40 bis - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati*
- *Art. 40 ter - Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi*
- *Art. 40 quater - Circostanze attenuanti*
- *Art. 40 quinquies - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita*
- *Art. 40 sexies - Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati*
- *Art. 41 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*
- *Art. 42 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*
- *Art. 43 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche*
- *[Art. 44 - Confisca]*
- *Art. 45 Circostanze aggravanti*
- *Art. 46 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni*

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁵⁹.

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁶⁰.

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).*


Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transnazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati-presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

⁵⁹ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁶⁰ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Prestanti e Beneficiari</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE GENERALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(Ex D. Lgs. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

PREMESSA

Il presente documento riporta la mappatura delle potenzialità commissive dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/01 (Catalogo vigente) al momento configurabili per l'Ente sulla base dei suoi caratteri organizzativi, strutturali e operativi. La mappatura delle potenzialità commissive è stata condotta sulla base del "Catalogo 231/01" vigente secondo lo schema di seguito riportato.

#	ART. D. LGS. 231/01	FAMIGLIA DI REATI
A1	24	Indebita percezione di erogazione, e truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
A2	25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
B	24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
C	24 ter	Delitti di criminalità organizzata ¹
D	25 ter	Reati Societari
E	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale ²
F	25 septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
G	25 octies	Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
H	25 octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
I	25 novies	Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore
L	25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
M	25 undecies	Reati Ambientali
N	25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
O	25 quinquiesdecies	Reati tributari
P	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In considerazione dei caratteri peculiari della società sono risultate "Non configurabili"³ le seguenti famiglie di reato-presupposto:


- *Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - 25 bis*
- *Delitti contro l'industria e il commercio - 25 bis 1*
- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - 25 quater*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - 25 quater-1*
- *Reati di abuso di mercato - 25 sexies*
- *Razzismo e Xenofobia - 25 terdecies*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - 25 quaterdecies*
- *Contrabbando - 25 sexiesdecies*
- *Reati transnazionali*

¹ Limitatamente alla fattispecie di reato di Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e Associazione di tipo mafioso anche straniere di cui art. 416 bis c.p.

² Limitatamente alla fattispecie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

³ Ai fini del presente documento per non configurabilità si intende la insussistenza degli elementi soggettivi e/o oggettivi del reato; più in particolare, difetto della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice e impossibilità oggettiva di realizzazione della condotta tipica.




 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(Ex D. Lgs. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

MATRICI DI MAPPATURA


A.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI E TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto dallo Stato, da ente pubblico o dalle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in esame si può configurare nel caso in cui: l'ente, dopo aver ottenuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi pubblici vincolate ad attività di pubblico interesse, ad esempio per: o la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici; o l'adeguamento alla normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. non li utilizzi, completamente o parzialmente, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi entro il termine essenziale previsto dal bando di finanziamento. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso di produzione di documentazione attestante dati / informazioni non veritiere (attività non svolte, fatture di importi superiori alle prestazioni effettive, fatture false) al fine della rendicontazione all'Ente Concedente per l'ottenimento dei contributi stanziati.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE <i>Predisposizione documentazione ai fini della richiesta di contributi per la formazione finanziaria e relativa rendicontazione</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>	<p>Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nel caso di produzione di documentazione attestante requisiti / dati non veritieri al fine della partecipazione al bando per ottenere contributi o finanziamenti pubblici. A differenza dal reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con l'indebito ottenimento dei finanziamenti (es. carenza dei requisiti soggettivi/oggettivi richiesti). Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sarà configurabile solo laddove nella condotta del soggetto agente difettino gli estremi della truffa, andando a restringere l'ambito di applicazione a situazioni del tutto marginali.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE <i>Predisposizione documentazione ai fini della richiesta di contributi per la formazione finanziaria e relativa rendicontazione</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p>	<p>La norma punisce chi impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.</p> <p>Il delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., è integrato da ogni accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento della gara e concretamente idoneo a sortire tale effetto, quand'anche intervenuto tra imprese che partecipino al medesimo consorzio.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <p>divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	NO	


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032</p>	<p>La norma punisce chi turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.</p> <p>Il reato riguarda la fase di indizione della gara e specificamente, quella che tende alla predisposizione del contenuto del bando.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <p>divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Articolo 356 codice penale) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>La fattispecie punisce chiunque commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Sia le cose che le opere oggetto del contratto devono essere necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla PA beni o servizi.</p> <p>Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. E', quindi, necessario che vi sia un espediente malizioso o un inganno al fine di far apparire l'esecuzione del contratto come conforme agli obblighi assunti. Per la realizzazione della condotta criminosa, quindi, non è sufficiente che vi sia la mancata consegna, totale o parziale delle cose, od opere dovute (come nella fattispecie ex art. 355 c.p.) ma è necessario che vi sia la consegna di una cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti, ed un comportamento da parte del fornitore non conforme ai doveri di lealtà e buona fede contrattuale.</p> <p>Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche giudiziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto; l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali; • esecuzione dell'opera con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto. 	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:</p> <p>1) se il fatto è stato commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.</p>	<p>La fattispecie si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico. Alcune indicative modalità realizzative del reato sono identificabili nei casi in cui l'Ente dolosamente induce la P.A. in errore presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • false dichiarazioni in sede di richiesta di erogazioni pubbliche; • l'ente dolosamente induce la P.A. in errore, presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere per la stipula di Convenzioni con la P.A. • l'ente presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette onde evitare il versamento del previsto contributo al Fondo regionale per l'occupazione; • l'ente dolosamente induce la P.A. in errore, omettendo di comunicarle la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a part-time) onde ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare); • nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti, l'ente altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS. 	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione richiesta/rilascio di concessioni, licenze e autorizzazione per l'esercizio delle attività aziendali</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONE CON ENTE ACI <i>Stipula convenzione</i></p> <p>B.A1 ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: <i>Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</i></p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: <i>Compilazione domanda di partecipazione con gli allegati e trasmissione al Tribunale</i></p> <p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA IMMOBILI</p> <p>1 Pianificazione attività: <i>Predisposizione piano degli interventi di manutenzione formulate da ACI e ACI Progei e Definizione programma di attività</i></p> <p>4 Esecuzione lavori: <i>Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
					<p><i>Comune, per il completamento della DIA; Invio Notifica Preliminare all'Azienda Sanitaria Locale</i></p> <p>5 Controllo: <i>Predisposizione verbale di Collaudo lavori ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6 Gestione Amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad Aci</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE <i>Gestione adempimenti amministrativi in materia fiscale</i></p>


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso di produzione di documentazione falsa o attestanti cose non vere per la stipula di Convenzioni con la P.A ovvero presentando dichiarazioni o documenti falsi attestanti il possesso di requisiti necessari per poter facilitare l'accesso ai finanziamenti dello Stato, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea. La frode può riguardare l'utilizzo di materiali o l'erogazione di prestazioni difformi per qualità e quantità nell'esecuzione di un contratto pubblico.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>A3 GESTIONE RELAZIONE CON ENTE ACI <i>Stipula convenzione</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE <i>Predisposizione documentazione ai fini della richiesta di contributi per la formazione finanziaria e relativa rendicontazione</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Frode informatica in danno dello stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032. La pena della reclusione è da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5 limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.</p>	<p>È la fattispecie nella quale alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un Sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico i ad essi pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A titolo indicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un operatore dell'ente altera i registri informatici della P.A. onde far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi), ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'ente (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa; • un esponente dell'ente procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico, mediante i seguenti comportamenti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ alterazione del funzionamento di un Sistema informatico o telematico pubblico tramite qualsiasi mezzo; ◦ intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un Sistema informatico o telematico pubblico, tramite qualsiasi mezzo, ovvero ottenuto un finanziamento, violazione del Sistema informatico onde modificarne i dati contabili e finanziari per ottenere valori superiori; • l'ente - mediante un proprio operatore - si insinua nel Sistema informatico/telematico pubblico: <ul style="list-style-type: none"> ◦ al fine di alterarne i dati per ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara; ◦ al fine di utilizzarne dati ivi contenuti in modo non lecito. 	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p><i>Tale reato è applicabile a tutti i processi in cui è previsto da parte di ACI Progei l'elaborazione e trasmissione dei dati attraverso sistemi informatici della PA.</i></p>


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	<p>Articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo</p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.</p> <p>Alle erogazioni a carico dei Fondi appena menzionati sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>L'art. 2 fa salva la possibilità che il fatto configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anch'esso reato presupposto). Ciò che differenzia le due fattispecie è che l'art. 640-bis trova applicazione quando l'agente espone fatti falsi facendo anche ricorso a modalità ingannevoli per indurre il soggetto passivo (come, ad esempio, la formazione e allegazione di documenti falsi) mentre l'art. 2 richiede solo la mera esposizione di dati e notizie falsi.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 comma 1, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5000 euro si applica solo la sanzione</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
	<p>carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p>3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.</p>		<p>amministrativa prevista dalla medesima legge, non trovando, quindi, applicazione il D. Lgs. 231/01.</p>		


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

A.2 PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25)


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Peculato (Art 314 c.p. primo comma) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>	<p>La norma prevede responsabilità ex D. Lgs.231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale fattispecie punisce il "pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" che avendo nelle proprie disponibilità (per ragione del suo ufficio o servizio) danaro o altra cosa mobile altrui se ne appropria. Per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggirio (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito. Il reato può essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.</p> <p>Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune ipotesi di commissione del reato in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropria delle somme riscosse (Cass., VI, 22 novembre 2010, n. 41307); - il raccoglitore del gioco del lotto che ometta il versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per le giocate (Cass., VI, 26 luglio 2007, n. 30541); - È configurabile il reato di peculato nei confronti dell'impiegato di sportello di un istituto di credito che si appropria di una somma di danaro, ricevuta per conto dell'amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte (Cass., VI, 24 ottobre 2007, n. 39397). 	<p>Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Indebita destinazione di denaro o cose mobili Art. 314-bis c.p.</p> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000</p>	<p>Tale fattispecie introdotta dalla legge 112/2024 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che</p> <p>- al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. È altresì previsto che si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100 mila euro.</p>	<p>Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	NO	


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,</p>	<p>La norma prevede responsabilità ex D. Lgs.231 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea Tale fattispecie di reato, a differenza della fattispecie carattere generale del peculato (ex. art 314 c.p.), considera l'esercizio delle funzioni o del servizio un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Con l'espressione "giovarsi dell'errore altrui" la norma considera l'approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.</p> <p>Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).</p>	<p>Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Concussione (art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a fare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>La concussione persegue il soggetto titolato il quale, abusando di tale qualità, ovvero dei suoi poteri, esercita una costrizione (condotte estorsive o coartativi dell'altrui volontà) nei confronti del soggetto privato, a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.</p> <p>La concussione pertanto consiste nell'abuso costrittivo attuato dal P.U. mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. Diversa risulta la fattispecie di "induzione indebita a dare o promettere utilità" sub art. 319 quater c.p., ove manca una condotta costrittiva del privato.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>	<p>Tale fattispecie punisce il "pubblico ufficiale" ("PU") o "l'incaricato di un pubblico servizio" ("IPS") che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui venga promesso denaro o altre utilità al fine di ricavarne un vantaggio in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a gare ed appalti, nel caso in cui l'Ente Appaltante potrebbe costringere la società al pagamento di una somma di denaro al fine di garantire l'affidamento della gara, - rilascio di certificati, licenze, concessioni, provvedimenti amministrativi o autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività; - concessione di contributi pubblici - nel caso in cui si omettano controlli sulla documentazione di rendicontazione presentata ai fini dell'ottenimento di un contributo; - ispezioni o verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni o di organi di vigilanza - acquisti di beni che saranno poi utilizzati per corrispondere utilità al corrotto o si sottoscrivano contratti per servizi con soggetti vicini alla Pubblica Amministrazione, per i quali le prestazioni non verranno mai erogate; - gestione della morosità, nel caso in cui la società provveda allo stralcio del credito vantato nei confronti dell'Ente della Pubblica Amministrazione - assunzione di una persona finalizzata all'ottenimento di trattamenti di favore da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, oppure vengano previsti degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi aziendali tali da indurre il dipendente/collaboratore a compiere atti corruttivi 	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p> <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: <i>Definizione fabbisogni e pianificazione attività</i></p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: <i>Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</i></p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: <i>Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</i></p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica <i>Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</i></p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA</p> <p>1. Pianificazione attività: <i>Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</i></p> <p>2. Progettazione lavori: <i>Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente e conferimento incarico</i></p> <p>4. Esecuzione lavori: <i>Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
			prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.		<p>5. Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6. Gestione Amministrativa <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4 a.2. Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4 a.3. Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita;</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p><i>Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:


11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Tale fattispecie di "Corruzione impropria" si integra qualora il PU, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Si tratta di un reato a concorso necessario, per la realizzazione del quale, cioè, è necessario che si perfezioni un accordo (pactum sceleris) fra il corrotto ed il corruttore che dovranno concorrere nella realizzazione della condotta descritta dalla norma. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> o l'ente dà o promette al pubblico funzionario - che ne accetta la dazione o la promessa - regali, omaggi che esulano dalle pratiche commerciali; o l'ente assume comportamenti di favore nei confronti del PU nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti da esso segnalati; o l'ente assume alle proprie dipendenze persona segnalata dal PU in assenza delle qualifiche richieste per il ruolo; o l'ente stipula contratti o acquista beni/servizi ad importi superiori al valore di mercato da fornitori suggeriti dal PU e a questi legati, direttamente o indirettamente; o l'ente paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al PU relativi a consulenze effettivamente non rese; o l'ente predispone budget di spesa non veritieri e retrocede danari al PU; o l'ente accorda indebitamente riduzione del costo dei propri servizi, ovvero vantando un credito commerciale nei confronti di un ente pubblico vi rinuncia, in tutto o in parte, ovvero accordi dilazioni di pagamento anomale, o rinunci a garanzie di cui abbia diritto a fronte del debito contratto. <p>Il testo vigente è il risultato di successive modificazioni legislative, ed ora recepisce l'insegnamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. VI Pen. sent. n. 40237/2016). La norma persegue il fenomeno della corruzione "sistemica" in cui il rappresentante pubblico infedele, a fronte del mercimonio, realizza un vero asservimento della funzione.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI 1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: Definizione fabbisogni e pianificazione attività</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica <i>Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</i></p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA 1 Pianificazione attività: Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</p> <p>2 Progettazione lavori: Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente e conferimento incarico</p> <p>4 Esecuzione lavori: Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
		L'azione del "dare" e del "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura.			<p>5 Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6 Gestione Amministrativa <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4 a. 2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori/ flussi finanziari in uscita;</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p><i>Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>Trattasi di c.d. "Corruzione propria", in cui l'accordo corruttivo ha ad oggetto l'omissione o il ritardo nel compimento di uno specifico atto dovuto, ovvero il compimento di un atto non conforme ai compiti d'ufficio e dunque illegittimo. Rileva pertanto il rapporto sinallagmatico tra mercimonio e compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui si dia o si prometta denaro o altra utilità ad un Ispettore della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'esecuzione delle verifiche ispettive al fine di omettere controlli;</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p> <p>Se aggravato ai sensi dell'art. 319 bis: sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p> <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: <i>Definizione fabbisogni e pianificazione attività</i></p> <p>1a.3 Verifica fattibilità: tecnico/economica: <i>Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</i></p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: <i>Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</i></p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: <i>Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</i></p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA</p> <p>1. Pianificazione attività: <i>Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</i></p> <p>2. Progettazione lavori: <i>Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente e conferimento incarico</i></p> <p>4. Esecuzione lavori: <i>Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
			<p>determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>		<p>5 Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6 Gestione Amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1 Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori/ flussi finanziari in uscita;</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p><i>Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<p>La norma estende l'applicazione delle due fattispecie indicate anche al soggetto qualificato quale "IPS". "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, si rinvia agli esempi di cui sopra. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> o si prometta denaro o altra utilità a soggetti incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività svolte dalla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: medici, guardie giurate, conducenti di lavori pubblici, dipendenti INPS, dipendenti società di riscossione rifiuti, dipendenti USL, ANAS, ecc..). 	<p>Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quanto i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio.</p> <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: Definizione fabbisogni e pianificazione attività</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA</p> <p>1. Pianificazione attività: Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</p> <p>2. Progettazione lavori: Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente e conferimento incarico</p> <p>4. Esecuzione lavori: Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>5. Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6. Gestione Amministrativa <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori/ flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)

Rel.:

11.0


MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. (I comma)</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo. (II comma)</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (III comma).</p> <p>La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (IV comma).</p>	<p>Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (I comma), ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio (II comma), sempreché detta promessa/offerta NON vengano accettate. In caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 - 319 c.p.</p> <p>È penalmente sanzionata anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le predette medesime finalità (III e IV comma).</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui l'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un PU o IPS - i quali non accettino detta offerta o detta promessa - per indurli a compiere un atto del loro ufficio; • offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un PU o IPS - che non accettino - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri; • corrisponda al corrotto un'altra utilità quale l'assunzione di un soggetto riconducibile all'esponente della Pubblica Amministrazione; • venda a condizioni favorevoli beni a persona collegata alla Pubblica Amministrazione; • affidi incarichi di consulenza / assistenza non realmente eseguiti al fine di trarne un vantaggio corrispondendo ad un soggetto collegato alla Pubblica Amministrazione denaro; • conceda sponsorizzazioni o spese /regali di rappresentanza a Enti / soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione. 	<p>Per i commi 1 e 3: sanzione pecuniaria fino a 200 quote.</p> <p>Per i commi 2 e 4: sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p> <p>Per i commi 2 e 4: Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p> <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI 1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: <i>Definizione fabbisogni e pianificazione attività</i></p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: <i>Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</i></p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: <i>Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</i></p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: <i>Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</i></p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA 1. Pianificazione attività: <i>Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</i></p> <p>2. Progettazione lavori: <i>Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente e conferimento incarico</i></p> <p>4. Esecuzione lavori: <i>Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
			organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.		<p>5 Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6 Gestione Amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori/ flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Il reato potrebbe essere commesso retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto - conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) - idoneo ad influire sulle sorti di un procedimento giudiziario. Le attività di corruzione ex artt. 318 - 319 c.p. sono commesse per favorire o danneggiare la parte in un processo civile, penale o amministrativo. Trattasi di una fattispecie incriminatrice autonoma, la cui ratio è quella di garantire che l'attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale. Per la verificazione di tale reato è indispensabile che l'ente - punibile in virtù del combinato disposto di cui all'art. 319 ter cp e 321 cp - sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio, tramite un proprio esponente, corrompa un PU (es. magistrati, CTU, cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del procedimento contenzioso). Il reato de quo può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, ove l'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dà o promette danaro od altre utilità al PU per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; • dà o promette danaro od altre utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il PU, onde assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; • dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole le vicende processuali di cui è parte o ha un interesse 	<p>Per il comma 2: sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p> <p>Per il comma 3: sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p> <p>¹ Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno</p>	SI	<p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI <i>Avvio azione legale (in caso di mancato pagamento) per il recupero dei crediti mediante legale esterno</i> <i>Affidamento incarico legale;</i> <i>supervisione /riscontro andamento contenzioso</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0


MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
			<p>determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>		

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c p ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.</p>	<p>Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altre utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente). Nell'ipotesi in cui la promessa o la dazione non trovino riscontri adesivi da parte del pubblico ufficiale sarà comunque configurabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato che risponderà del delitto di istigazione alla corruzione previsto e punito dall'art. 322 CP. Lo stesso discorso vale nella ipotesi inversa, ossia nel caso in cui, a fronte della richiesta avanzata dal pubblico ufficiale il privato rifiuti di concludere l'accordo criminioso: la responsabilità penale sarà in questo caso configurabile solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito ai sensi dell'art. 322 CP. (non rilevante ex d. lgs. 231/2001). Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: Definizione fabbisogni e pianificazione attività</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA</p> <p>1. Pianificazione attività: Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</p> <p>2. Progettazione lavori: Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente e conferimento incarico</p> <p>4. Esecuzione lavori: Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>5. Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6. Gestione Amministrativa <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori/ flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)

Rel.:

11.0


MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>	<p>Il reato in esame è un reato "comune", potendo essere commesso da "chiunque". La disposizione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario pubblico corrotto. Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il PU o l'IPS affinché compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.</p>	<p>Per i delitti di cui agli artt. 318 - 321 - 322, commi 1 e 3, si applica sanzione pecuniaria fino a 200 quote.</p> <p>Artt. 319 - 319 ter, comma 1 - 321 - 322, commi 2 e 4, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, oltre sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da soggetti apicali (art. 5, c.1, l.a) - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, c.1, l.b).</p> <p>Artt. 317 - 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 - 319 quater - 321, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, oltre sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, c.1, l.a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, c.1, l. b).</p>	SI	<p>GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p>A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione relazioni con il Socio; Stipula Convenzione</i></p> <p>B.A.1 ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.1 Identificazione Immobili da acquistare: Definizione fabbisogni e pianificazione attività</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile</p> <p>1a.4 Autorizzazione all'acquisto: Predisposizione e invio documentazione al Comitato Esecutivo di ACI</p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: Esecuzione e partecipazione ad Asta pubblico incanto</p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA</p> <p>1. Pianificazione attività: Predisposizione piano degli interventi di manutenzione</p> <p>2. Progettazione lavori: Elaborazione progetto e Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente</p> <p>4. Esecuzione lavori: Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune; Invio Notifica Preliminare all'ASL</p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.: 11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del: 26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
			<p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>		<p>5. Controllo: <i>Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6. Gestione Amministrativa <i>Emissione fattura ed invio ad ACI</i></p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1 Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>valutazione congruità offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p> <p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>B.C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI: <i>Stipula Contratto di Servizio o Convenzione e rendicontazione servizi; Ricerca soluzioni locative per l'Ente ACI</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; Gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori/ flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli e pianificazione organico; Valutazione performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	Tutti i reati sulla corruzione si applicano anche; quando il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio sia membro, funzionario, agente o incaricato di: <ul style="list-style-type: none"> ○ Corti Internazionali ○ Comunità Europea; ○ Altre organizzazioni internazionali; ○ Altri stati esteri. Il fine illecito deve essere quello di procurarsi un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie previste dagli articoli richiamati dalla norma.	NO	



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:


11.0

MATRICI DI MAPPATURA


Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.: 11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del: 26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
A2	<p>Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.</p> <p>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)).</p>	<p>Figura di reato introdotta con la Legge n. 190/2012 e recentemente modificata dalla legge n. 3/2019 e da ultimo dalla legge 114/2024 volta a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore.</p> <p>La novella ha inciso sulla fattispecie, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato).</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).</p>	SI	<p style="text-align: center;">GESTIONE RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI <i>Gestione delle relazioni istituzionali con gli enti pubblici</i></p> <p style="text-align: center;">A3 GESTIONE RELAZIONI CON L'ENTE ACI <i>Gestione delle relazioni con il Socio</i></p> <p style="text-align: center;">C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Gestione Acquisti di Beni e Servizi; Gestione Rapporti con fornitori; Gestione di Omaggi, sponsorizzazioni</i></p> <p style="text-align: center;">C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Gestione Formazione finanziaria</i></p> <p style="text-align: center;">C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Verifiche ispettive soggetti PA; Gestione Contenziosi</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	<p>Tale ipotesi di reato comune si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un Sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.</p> <p>Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p> <p>A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui vi sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> o violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. <p>Il reato può essere commesso anche dall'esponente dell'ente provvisto delle credenziali di accesso al sistema allorché acceda a parti di esso o a banche dati a lui precluse, a titolo esemplificativo nell'ambito della trasmissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazioni fiscali; • comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro; • domande per l'ottenimento di contributi pubblici o di finanziamenti europei. <p>Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa e quindi un danneggiamento. Non è inoltre necessario che il sistema sia protetto da specifiche misure, dovendosi, invece, ritenere che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI</p> <p><i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, , detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p>	<p>È punito chi abusivamente - nell'ottica di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero per danneggiare qualcuno - si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, password o altri mezzi idonei all'accesso indebito ad un sistema protetto. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria sino a 400 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI</p> <p><i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:


26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 635-quater.1. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p>	<p>Tale fattispecie di reato comune e perseguibile d'ufficio, sanziona condotte sostanzialmente propedeutiche alla commissione di crimini informatici, consistenti nella abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (es. virus, spyware, malware) o di dispositivi potenzialmente dannosi per Sistemi informatici o telematici, idonei a danneggiare o a condizionare la funzionalità del sistema. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 617 quater c.p.- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma</p> <p>2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato</p>	<p>Tale ipotesi di reato comune si configura quando taluno, fraudolentemente (ossia con artifici o raggiri), intercetta comunicazioni informatiche (trasmissione di dati, suoni, immagini, simboli, programmi) intercorrenti tra più Sistemi informatici o telematici, o le impedisce o le interrompe, ovvero ne pubblicizza i contenuti.</p> <p>Di rilievo la circostanza aggravante, con perseguibilità d'ufficio, della condotta delittuosa realizzata a danno di un Sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da un ente o impresa che eroghi servizi pubblici o di pubblica necessità.</p> <p>Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>La condotta punita consiste nella stessa installazione di apparecchiature atte all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di Sistemi informatici o telematici, o nell'impedimento di esse, ovvero nella pubblicizzazione di esse.</p> <p>Il reato è perseguibile a querela dell'offeso, salvo la ricorrenza delle circostanze aggravanti.</p> <p>Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI</p> <p><i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 635 bis c.p.-Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato</p>	<p>Tale reato si realizza con una condotta atta a distruggere, deteriorare, cancellare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p> <p>L'oggetto materiale del danneggiamento si distingue rispetto alla prescrizione dell'art. 635 quater c.p..</p> <p>Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>	<p>La fattispecie prevede le condotte delittuose del precedente reato ex art. 635 bis c.p. ma aventi ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque aventi pubblica utilità. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato</p>	<p>Tale fattispecie di reato può essere integrata mediante una condotta tipica di cui al precedente art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi (es. virus, malware) per distruggere - anche parzialmente -, danneggiare o rendere inservibili, ovvero ostacolare il regolare funzionamento di Sistemi informatici o telematici quali elaboratori elettronici. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>	<p>Tale fattispecie si sostanzia nelle condotte delittuose tipizzate dal precedente art. 635 quater c.p. ma rivolte a Sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p> <p>Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI</p> <p><i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	<p>Il presupposto soggettivo di tale fattispecie e della condotta violativa degli obblighi ex art. 32, d.lgs. n. 82/2005 è essere Certificatore di firma elettronica.</p>	<p>Sanzione pecuniaria sino a 400 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	NO	

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:


11.0

MATRICI DI MAPPATURA


Del:

26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 491 bis c.p.- Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguardo un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>	<p>Tale fattispecie ha espressamente riconosciuto validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico avente efficacia probatoria, introducendo una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali (ad es. utilizzo di firma elettronica altrui) o ideologiche (es. dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate) atte ad alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni. Il falso informatico deve riguardare i dati digitali espressivi di contenuti dichiarativi, a prescindere dal supporto di memorizzazione che li incorpora. Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati-presupposto ex d.lgs. 231 anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss del c.p.</p>	<p>Sanzione pecuniaria sino a 400 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Perimetro di Sicurezza Cibernetica (Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)</p> <p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>La puntuale individuazione dei soggetti tenuti al rispetto delle nuove norme è stata, peraltro, rimessa all'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), che dovrà intervenire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.</p> <p>Si evidenzia che l'art. 27 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (cd "Decreto Milleproroghe"), convertito in Legge dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha introdotto delle modifiche nella definizione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in quanto ha previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente del Consiglio dei Ministri non prevederà più l'individuazione dei soggetti (pubblici e privati) rientranti nel perimetro di sicurezza, bensì individuerà le modalità e i criteri procedurali sulla base dei quali tali soggetti verranno identificati; - L'elencazione dei soggetti rientranti nel perimetro sarà contenuta in un atto amministrativo adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CISR. Tale atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, pertanto, a ciascun soggetto ricompreso del perimetro verrà data, separatamente e senza ritardo, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. 	<p>Sanzione pecuniaria sino a 400 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	<p>Art. 629 c.p. - Estorsione (cd. Informatica) (...) Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.</p>	<p>La Legge 90/2024 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 unicamente il terzo comma dell'articolo 629 che prevede la cd. fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altro un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle, di cui ai seguenti reati: artt. 615ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (Falsificazione, alterazione o informatiche informazioni, soppressione del contenuto di comunicazioni o dati telematiche), e 635-bis (Danneggiamento programmi informatici), di 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: -l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p style="text-align: center;">C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI</p> <p style="text-align: center;"><i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
C	<p>Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>Reato che sanziona la semplice associazione criminosa, a prescindere dalla finalità criminale perseguita e per il solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione all'accordo criminale di tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva consumazione dell'intento. Pertanto, la sola cosciente partecipazione associativa di un esponente dell'ente, strumentale alla realizzazione di un interesse / vantaggio per l'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa per illecito. Secondo la Giurisprudenza, tuttavia, non è sufficiente un mero accordo occasionale, quanto un minimo di organizzazione e la condivisione di un programma criminale da realizzare. Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui in una delle aree a rischio individuate nella mappatura concorrono tre o più soggetti.</p>	<p>In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416 sesto comma si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 416 c.p., escluso il sesto comma, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>	SI	<p><i>Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
C	<p>Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il</p>	<p>Il reato si configura quando tre o più persone si associano e valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà commettono delitti. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, assimilabili a quelle mafiose.</p> <p>Nello specifico, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui in una delle aree a rischio individuate nella mappatura concorrano tre o più soggetti.</p>	<p>Sanzione da 400 a 1000 quote.</p>	<p>SI</p>	<p><i>Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone</i></p>


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>				
C	<p>Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico mafioso Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>	<p>Il reato si configura quando chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui in una delle aree a rischio individuate nella mappatura concorrono tre o più soggetti.</p>	<p>Sanzione da 400 a 1000 quote.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
C	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	<p>Il reato punisce chiunque privi della libertà una persona per ottenere, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.</p>	<p>In relazione alla commissione del reato di cui al comma 1 è prevista la reclusione da 20 a 30 anni. Se dal sequestro deriva la morte, non voluta, del sequestrato la pena equivale a 30 anni. Se il colpevole causa la morte del sequestrato la pena è l'ergastolo. Se il concorrente si dissocia e libera il sequestrato senza pagamento del riscatto si applicano le pene previste dall'art 605. Se il sequestrato muore dopo la liberazione la reclusione è da 6 a 15 anni. Se il concorrente si dissocia e collabora nelle indagini la reclusione è dai 12 ai 20 anni e le altre pene sono ridotte di 1/3. Se ricorrono circostanze attenuanti alla morte non voluta la pena è la reclusione da 20 a 24 anni; nel caso del terzo comma è prevista la reclusione da 24 a 30 anni. Se ricorrono ulteriori circostanze</p>	NO	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.		attenuanti la pena da applicare non può essere inferiore a 10 anni nelle ipotesi del secondo comma e a 15 anni nelle ipotesi previste dal comma 3		
C	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/90, art. 74).</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p>	Il reato punisce l'associazione di tre o più persone che si riuniscono per commettere una serie di delitti, specificatamente quelli previsti dall'articolo 73 (relativi alla produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.	<p>Per la promozione, costruzione, direzione, organizzazione o finanziamento dell'associazione è prevista la reclusione non inferiore a 20 anni.</p> <p>Per la partecipazione all'associazione è prevista la reclusione non inferiore a 10 anni.</p> <p>e il numero degli associati è 10 o più e se tra i partecipanti ci sono persone dedite all'uso di sostanze la pena è aumentata.</p> <p>Per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione armata è punito con la reclusione non inferiore a 24 anni.</p> <p>Per chi partecipa la reclusione è non inferiore a 12 anni.</p> <p>Se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo</p>		<p>modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva la pena è ulteriormente aumentata.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73 si applicano le pene previste dall'art 416 comma 1 e 2.</p> <p>Le pene previste dai commi 1 e 6 sono diminuite dalla metà a 2/3 per chi si adopera efficacemente per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p>		


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
C	<p>Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>			NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

D. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>Esemplificativamente possono essere indicati quali tipici comportamenti di falsità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi (mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi). • acquisti fittizi di beni o servizi, ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti all'ente, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni. • sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. • errata quantificazione dei crediti e delle rimanenze. Nella prima ipotesi la falsità potrà consistere nell'iscrizione in bilancio di somme non più incassabili, o la mancata iscrizione di fondi di accantonamento al fine di non rilevare possibili inesigibilità dei crediti medesimi. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui vengano modificati i dati di Bilancio e/o dei relativi allegati al fine di alterare gli effettivi risultati dell'esercizio della Società, influenzando in tal modo il giudizio del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e del Consiglio. 	<p>Per il delitto di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Adempimenti contabili e fiscali e Redazione Bilancio d'esercizio</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	<p>Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui amministratori, apicali o sindaci, ovvero il preposto al Bilancio, esponcano nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Nel caso in esame va tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e degli effetti della condotta.</p>	<p>Per il delitto di cui all'art. 2621 bis c.c. si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2. BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Adempimenti contabili e fiscali e Redazione Bilancio d'esercizio</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art.2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>Fattispecie prevista per le sole società di capitali emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati.</p>	<p>Per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	NO	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>LA TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' Art. 2625 c.c.: Impedito controllo Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>La condotta illecita consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, ovvero alla società di revisione. Soggetti attivi sono gli amministratori. La condotta per essere punibile deve aver cagionato danno ai soci. A titolo esemplificativo, il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della società, tale da rendere difficoltoso o addirittura impossibile il controllo dell'attività sociale; • comportamenti che impediscano di fatto al soggetto controllore l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo, tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo. L'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli risultino agevolmente superabili o causa di mero ritardo minimo, o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori; • sottrazione di documenti sociali, quale distruzione di essi, ovvero creazione di condizioni per renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori (es. trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo); • gli Amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo (es. i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito); • gli Amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere. 	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa contabile e sul Bilancio d'esercizio</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI <i>Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi societari</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.).</p> <p>Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei Soci.</p> <p>Il reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve.</p> <p>In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c.</p> <p>Il reato può essere commesso sia in maniera palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo), o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberarli dai loro obblighi di versamento. Più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata.</p> <p>Il reato in esame può essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società nei rapporti intra gruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni sul capitale</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	<p>Tale reato si configura in due diverse ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora vengano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; • nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. <p>Trattandosi di un "reato proprio" gli unici soggetti attivi possono essere gli Amministratori. Va evidenziato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.</p>	<p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni sul capitale</i></p>
D	<p>Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	<p>Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. In ogni caso, il reato si estingue se il capitale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni o quote della società controllante, soggetti attivi del reato saranno gli amministratori della controllata, risultando configurabile la responsabilità degli amministratori della controllante solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo. Tale illecito può essere realizzato oltre che nell'ipotesi di semplice acquisto, anche di trasferimento di azioni, comprese la permuta o la donazione.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni sul capitale</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato può realizzarsi quando la società: Effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in assenza di iscrizione nel registro delle imprese; • prima che siano trascorsi 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dissenzienti; • in violazione dell'art. 2501 c.c., allorché venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo; • in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone; • prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera. 	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p align="center">C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni sul capitale</i></p>
D	<p>Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>	<p>La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia ai colleghi ed al Collegio sindacale di ogni interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. L'amministratore, che sia titolare di un interesse deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale. In caso, invece, di Amministratore unico, esso ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile. Si precisa che il reato può essere realizzato esclusivamente dagli Amministratori (e/o dai componenti del consiglio di gestione) di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione e di fondo previdenziale.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p align="center">C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI <i>Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi societari</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale, in fase di costituzione della società o di aumento del capitale; b) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	NO	
D	<p>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>Presupposta la vigenza di una fase liquidatoria della società, il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO & CONTABILITÀ <i>Nomina liquidatori (eventuale)</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>	<p>L'ipotesi rilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/01 è solo quella prevista dal 3° comma che punisce chiunque dà o promette denaro o altra utilità, ai soggetti elencati dalla norma.</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un esponente aziendale corrompa un responsabile acquisti di altra società, ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; • il responsabile acquisti corrompa il responsabile vendite di un fornitore, ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati; • un esponente aziendale corrompa l'amministratore di altra società, o il responsabile amministrativo, al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; • un esponente aziendale dà o promette a dirigenti di un soggetto terzo regalie, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali, finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura che comporti un nocumento alla società del corrotto. <p>In tali ipotesi, l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore comporta oltre alla sua responsabilità penale personale anche una responsabilità amministrativa dell'ente collettivo nel cui interesse/vantaggio il corruttore abbia agito.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Sanzioni interdittive da 3 a 24 mesi.</p>	SI	<p>A5 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ <i>Attività per il mantenimento delle "certificazioni di terza parte"</i></p> <p>B.A.1. ACQUISTO BENI IMMOBILI</p> <p>1a.1 Identificazione immobili da Acquistare: Definizione fabbisogni e pianificazione attività</p> <p>1a.2 Due Diligence: Richieste condizioni economiche dell'offerta</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica: <i>Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile; Selezione del Piano di finanziamento in base alle condizioni offerte dagli Istituti di Credito</i></p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: Esecuzione Asta pubblico incanto</p> <p>B.A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</p> <p>5. Controllo: Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1 Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>Ricerca tramite Agenzia Immobiliare (eventuale) e Valutazione congruità dell'offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e delle garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A.4 VENDITA IMMOBILI</p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Pre disposizione relazione su motivazioni/ condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE <i>Rilevazione ruoli professionali e pianificazione organico e Valutazione delle performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p>


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>Art.2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>Si configura nell'ipotesi in cui sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità affinché un soggetto terzo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui l'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offra o prometta danaro od altre utilità non dovuti ad un soggetto terzo - il quale non accetta detta offerta o detta promessa - per indurlo a compiere un atto del loro ufficio (stipula di un contratto, ecc..); - offra o prometta danaro od altre utilità non dovuti ad un soggetto terzo - che non accetta - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri. 	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	SI	<p>A5 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ <i>Attività per il mantenimento delle "certificazioni di terza parte"</i></p> <p>B.A1. ACQUISTO BENI IMMOBILI 1a.1 Identificazione immobili da Acquistare: Definizione fabbisogni e pianificazione attività</p> <p>1a.2 Due Diligence: Richieste condizioni economiche dell'offerta</p> <p>1a.3 Verifica fattibilità tecnico/economica <i>Elaborazione Relazione Tecnica sull'immobile; Selezione del Piano di finanziamento in base alle condizioni offerte dagli Istituti di Credito</i></p> <p>1b.3 Partecipazione ad asta pubblica: Esecuzione Asta pubblico incanto</p> <p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 5 Controllo: Controllo avanzamento lavori e Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori</p> <p>B.A.3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>Ricerca tramite Agenzia Immobiliare (eventuale) e Valutazione congruità dell'offerta ed affidabilità del soggetto e selezione del conduttore; Negoziazione delle condizioni contrattuali e delle garanzie di locazione con la controparte</i></p> <p>B.A4 VENDITA IMMOBILI</p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
					<p>4a.2 Valutazione opportunità di dismissione: <i>Predisposizione relazione su motivazioni/condizioni di vendita dell'immobile</i></p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta pubblica: <i>Selezione offerta aggiudicatrice</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto; gestione Omaggi e Sponsorizzazioni</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Rilevazione ruoli professionali e pianificazione organico e Valutazione delle performance; Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga</i></p>


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'Assemblea Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Il reato si integra qualora in Assemblea si determini una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti. A titolo esemplificativo, si possono annoverare: <ul style="list-style-type: none"> • l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto perché in conflitto di interesse con la delibera in votazione; • la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera; • la falsificazione del numero di intervenuti in assemblea; • l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci. 	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	
D	LA TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Rispetto ad una società emittente strumenti finanziari non quotati, la norma incriminatrice configura l'Aggiotaggio informativo consistente nella pubblicizzazione e diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e/o gruppi bancari.	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>LA TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>Tale norma individua due ipotesi di reato, distinte per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, onde ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma); • il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma). <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); • la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera realizzabile con qualsiasi modalità, ivi inclusi i comportamenti omissivi (dolo generico). 	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d. lgs. 19/2023)</p> <p>Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.</p>	<p>Si tratta di un reato connotato da dolo specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice, "al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29" del d.lgs. n. 19/2023.</p> <p>Il reato si può configurare mediante le seguenti condotte alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano formati documenti in tutto o in parte falsi; - siano alterati documenti veri; - siano rese dichiarazioni false; - si sia ommesso di riferire informazioni rilevanti. 	<p>Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote</p>	<p>NO</p>	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

E. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
E	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p>	<p>La fattispecie di illecito penale intende colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Questa grave forma di sfruttamento della manodopera, come è noto, consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di una impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che fornisce la manodopera. Spesso "il caporale" retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. A volte "il caporale" non si limita al reclutamento ma sovrintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'intimidazione o della violenza. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. Il mezzo per il trasposto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. Nella realtà societaria la fattispecie di reato si potrebbe configurare nei casi di "sfruttamento" dei lavoratori secondo quanto previsto dalla norma: - la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesemente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; - la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazione alloggiative particolarmente degradanti.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Tutte le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>L'interdizione definitiva dall'attività, se si accerti che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.</p>	SI	<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE <i>Selezione e inserimento personale, conferimento di incarichi di collaborazione; Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, ecc.)</i></p>


<p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>				
---	--	--	--	--

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

F. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
F	<p>Omicidio colposo: art. 589 c.p. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>La fattispecie sanziona colui che cagiona, a causa di una condotta omissiva o commissiva, comunque colposa, la morte di una persona. Presupposto per la rimproverabilità dell'Ente è che il fatto sia commesso con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con tale espressione si fa riferimento non solo alla violazione di specifiche disposizioni contenute nella legislazione di settore, ma, in generale, alla omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace integrità fisica dei lavoratori.</p> <p>Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga omessa l'identificazione di un rischio e/o vi sia inosservanza di norme antinfortunistica (di prevenzione e di protezione), che cagioni la morte, in fase di esecuzione dei lavori sul cantiere.</p>	<p>Se in violazione dell'art. 55, comma 2 del TU 81/08 [che prevede ipotesi in cui la violazione sia commessa in aziende peculiari quali elencate dall'art. 31, comma 6), lett. a,b,c,d,f,g; in aziende svolgenti attività che espongano i lavoratori a rischi biologici e cancerogeni, ed a quelle aventi una rilevante entità di lavoro giornaliera], si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzioni pecuniaria in misura pari a 1.000 quote - sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. <p>Al di fuori di tale ipotesi, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote - sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 	SI	<p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA 2. Progettazione lavori: <i>Redazione Piano Sicurezza e predisposizione fascicolo prevenzione e protezione rischi per i lavoratori</i></p> <p>C5 SICUREZZA E AMBIENTE <i>Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;</i> <i>Individuazione/nomina dei soggetti rilevanti;</i> <i>Gestione del sistema di Prevenzione e Protezione</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
F	<p>Lesioni colpose gravi o gravissime: art. 590 c.p. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	<p>Il delitto è configurabile ogniqualvolta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comporti l'insorgere di una patologia e non l'evento morte. La responsabilità dell'ente è ipotizzabile nelle sole ipotesi in cui il reato è procedibile d'ufficio, ossia quando le stesse siano gravi o gravissime ed il reato sia stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga omessa l'identificazione di un rischio e/o vi sia inosservanza di norme antinfortunistica (di prevenzione e di protezione), che cagioni lesioni gravi o gravissime, in fase di esecuzione dei lavori sul cantiere.</p>	<p>Sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	SI	<p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA 2. Progettazione lavori: <i>Redazione Piano Sicurezza e predisposizione fascicolo prevenzione e protezione rischi per i lavoratori</i></p> <p>C5 SICUREZZA E AMBIENTE <i>Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; Individuazione/nomina dei soggetti rilevanti; Gestione del sistema di Prevenzione e Protezione</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

G. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO , BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	<p>Art. 648 c.p. - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie è necessario che il denaro o i beni provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc.) o di una contravvenzione (particolarmente grave) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia la finalità di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale (dolo specifico). A titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse dell'ente, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri. Altresì nel caso in cui l'esponente dell'ente, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto risulti economicamente più vantaggioso, accettando il rischio della provenienza illecita (dolo eventuale). Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella costituzione di una SPV o di una Società il partner identificato apporti risorse finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o attività illecita.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica: sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	SI	<p>B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 1. Attivazione nuovo contratto di locazione <i>Richiesta del versamento del deposito cauzionale / attivazione polizza fidejussoria al conduttore</i> B.A4 VENDITA IMMOBILE 4a.3 Dismissione immobile mediante asta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i> 4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i> C1 APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto</i> C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Adempimenti fiscali periodici e annuali (Modulo Unico, F24, Ritenuta d'acconto, contributi).</i> C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	<p>Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (come anche titoli di credito, mezzi di pagamento, diritti di credito, preziosi, beni materiali e immateriali, in genere) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo - per il quale l'autore del riciclaggio successivo non deve aver operato in concorso - che ne costituisca il presupposto. Il comportamento dell'autore è doloso. La condotta della "sostituzione" o del "trasferimento" dei beni di provenienza delittuosa consiste nell'occultamento e nell'ostacolo dell'identificazione dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi. È altresì punita qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della natura delittuosa del denaro, dei beni o delle utilità delittuose, diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. A titolo esemplificativo, il delitto può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro quali proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti dell'ente compiano operazioni quali: - nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso l'ente; - nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore dell'ente. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella costituzione di una SPV o di una Società il partner identificato apporti risorse finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o attività illecita.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	SI	<p align="center">B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>Richiesta del versamento del deposito cauzionale /attivazione polizza fidejussoria al conduttore</i></p> <p align="center">B.A4 VENDITA IMMOBILE</p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p align="center">C1 APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto</i></p> <p align="center">C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Adempimenti fiscali periodici e annuali (Modulo Unico, F24, Ritenuta d'acconto, contributi).</i></p> <p align="center">C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	<p>Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a 25.000,00.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Fattispecie di chiusura che persegue l'utilizzazione e l'investimento di capitali illeciti previamente "ripuliti". È punita la condotta di chiunque - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis - impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un precedente delitto o da una contravvenzione (particolarmente grave).</p> <p>Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui l'ente, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto - per esempio, dal controllo sia risultato che il denaro è transitato su un c/c intestato a società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. Antiterrorismo - li utilizza personalmente per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.</p> <p>Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella costituzione di una SPV o di una Società il partner identificato apporti risorse finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o attività illecita.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	SI	<p>B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>Richiesta del versamento del deposito cauzionale / attivazione polizza fidejussoria al conduttore</i></p> <p>B.A4 VENDITA IMMOBILE</p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto</i></p> <p>C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Adempimenti fiscali periodici e annuali (Modulo Unico, F24, Ritenuta d'acconto, contributi).</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	<p>Art. 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, si richiede che l'autore sia il medesimo o il concorrente nella realizzazione di un precedente delitto. La norma richiede il compimento di specifiche e definite condotte realizzative aventi ad oggetto i beni o le utilità provenienti dal precedente reato, nonché di un'azione - concreta e causalmente efficiente - idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La norma non opera la tipizzazione dei reati-fonte, limitandosi a qualificarli come "non colposi", come ad es. i reati tributari, doganali, di appropriazione indebita, fallimentari, costituzione di fondi extra-contabili. Inoltre, i reati-presupposto ex d.lgs. n. 231 di natura dolosa. Un prototipo viene individuato nel Reato tributario, sostanziandosi nell'omesso versamento di un'imposta dovuta il cui importo, restando nella diretta disponibilità del contribuente (esempio, provvista giacente su c/c), venga da questi successivamente impiegato e così reimmesso nel circuito economico lecito. L'articolo prevede nei suoi commi sia circostanze aggravanti, che attenuanti.</p> <p>Ove il provento delittuoso venisse impiegato per un godimento indiretto (ad es. la locazione a favore di un parente di un immobile il cui canone venga corrisposto dall'autore del reato), l'esenzione prevista non potrebbe configurarsi. Il 6° comma prevede forme di riduzione della pena nel caso in cui ricorra un effettivo "ravvedimento operoso" da parte dell'autore del reato.</p> <p>Nello specifico il reato potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, impiego di denaro o altri beni provenienti da predette attività delittuose, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Pertanto, il reato potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni societarie simulate, contratti con terze parti, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero l'utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi spese o altresì il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui vengano effettuati pagamenti ai parenti degli amministratori per non meglio precisate attività di consulenza, o finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	SI	<p>B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>Richiesta del versamento del deposito cauzionale /attivazione polizza fidejussoria al conduttore</i></p> <p>B.A4 VENDITA IMMOBILE</p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto</i></p> <p>C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Adempimenti fiscali periodici e annuali (Modulo Unico, F24, Ritenuta d'acconto, contributi).</i></p> <p>C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:


11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

H. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES. 1)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
H	<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter) Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>	<p>La disposizione di cui all'art. 493-ter c.p. tutela non solo il patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.</p> <p>La norma incriminatrice mira, infatti, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico.</p> <p>Il soggetto attivo può essere chiunque e si può classificare la fattispecie come reato comune.</p> <p>Il reato si consuma nel momento in cui vengono indebitamente utilizzati gli strumenti di pagamento ovvero quando gli stessi vengono falsificati o ceduti a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.</p> <p>Il dolo richiesto non si può identificare nella mera coscienza e volontà della falsificazione o dell'indebito utilizzo ma richiede anche la consapevolezza di arrecare ad altri un danno.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: previste dall'articolo 9, comma 2</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	SI	<p>C1. APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Invio Richiesta di Acquisto (RA) a funzione competente, approvazione ed inoltro all'Ufficio Acquisti, Lavorazione RA e scelta procedura (affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.), Attivazione procedura per selezione fornitore, Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto, Verifiche di conformità e di regolare esecuzione della prestazione, Ricevimento fattura, approvazione e pagamento, Pianificazione fabbisogni Omaggi, Gestione delle spese per Omaggi e delle spese di rappresentanza, Pagamento della sponsorizzazione, Registrazione contabile fattura passiva Contabilizzazione e pagamento fatture</i></p> <p>C3. GESTIONE TESORERIA: <i>Gestione incassi e credito, Gestione scadenzario e pagamenti, Verifica pagabilità fornitori, Gestione adempimenti e tracciabilità dei flussi finanziari, Gestione conti correnti bancari, Gestione "Piccola cassa", Verifica e pagamento spese, condominiali</i></p> <p>C4. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE : <i>Reclutamento, selezione e assunzione del personale, Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga, Valutazione</i></p>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
					<p>del Piano di Ferie, Autorizzazione permessi e trasferte,</p> <p>Disposizione bonifici per liquidazione delle retribuzioni, Versamento Ritenute Fiscali e Oneri Sociali, Valutazione richieste di versamento anticipato TFR ai dipendenti, Rilevazione ruoli professionali e pianificazione organico, Valutazione della performance e definizione percorsi di carriera, Sviluppo risorse e programmazione formazione</p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
H	<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>	<p>La fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p> <p>Il reato richiede il dolo specifico. Il reato è configurabile nei confronti della società che dispone di mezzi di pagamento (es. POS) che la stessa si è procurata al fine di commettere il reato.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: sino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: previste dall'articolo 9, comma 2</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>c) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>d) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	SI	<p>C1. APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Invio Richiesta di Acquisto (RA) a funzione competente, approvazione ed inoltra all'Ufficio Acquisti, Lavorazione RA e scelta procedura (affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.), Attivazione procedura per selezione fornitore, Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto, Verifiche di conformità e di regolare esecuzione della prestazione, Ricevimento fattura, approvazione e pagamento, Pianificazione fabbisogni Omaggi, Gestione delle spese per Omaggi e delle spese di rappresentanza, Pagamento della sponsorizzazione, Registrazione contabile fattura passiva Contabilizzazione e pagamento fatture</i></p> <p>C3. GESTIONE TESORERIA: <i>Gestione incassi e credito, Gestione scadenzario e pagamenti, Verifica pagabilità fornitori, Gestione adempimenti e tracciabilità dei flussi finanziari, Gestione conti correnti bancari, Gestione "Piccola cassa", Verifica e pagamento spese, condominiali</i></p> <p>C4. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Reclutamento, selezione e assunzione del personale, Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga, Valutazione del Piano di Ferie, Autorizzazione permessi e trasferte,</i></p>



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA

Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
					Disposizione bonifici per liquidazione delle retribuzioni, Versamento Ritenute Fiscali e Oneri Sociali, Valutazione richieste di versamento anticipato TFR ai dipendenti, Rilevazione ruoli professionali e pianificazione organico, Valutazione della performance e definizione percorsi di carriera, Sviluppo risorse e programmazione formazione

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
H	<p>Frode informatica (art. 640 ter c.p.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>	<p>Tale fattispecie era già prevista nel catalogo dei reati presupposto (Art. 24 D. Lgs. 231/01), la cui applicabilità è circoscritta alle frodi informatiche commesse in danno dello stato o altro ente pubblico.</p> <p>Pertanto, a differenza della portata applicativa della fattispecie di cui sopra, il Legislatore ha esteso la configurabilità del reato senza operare limitazioni relativamente al soggetto danneggiato (Stato o altro ente pubblico), bensì limitandolo all'oggetto materiale del reato ovvero "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".</p>	<p>Sanzione pecuniaria: sino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: previste dall'articolo 9, comma 2</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>e)se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>f)se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	SI	<p>C1. APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Invio Richiesta di Acquisto (RA) a funzione competente, approvazione ed inoltra all'Ufficio Acquisti, Lavorazione RA e scelta procedura (affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.), Attivazione procedura per selezione fornitore, Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto, Verifiche di conformità e di regolare esecuzione della prestazione, Ricevimento fattura, approvazione e pagamento, Pianificazione fabbisogni Omaggi, Gestione delle spese per Omaggi e delle spese di rappresentanza, Pagamento della sponsorizzazione, Registrazione contabile fattura passiva Contabilizzazione e pagamento fatture</i></p> <p>C3. GESTIONE TESORERIA: <i>Gestione incassi e credito, Gestione scadenzario e pagamenti, Verifica pagabilità fornitori, Gestione adempimenti e tracciabilità dei flussi finanziari, Gestione conti correnti bancari, Gestione "Piccola cassa", Verifica e pagamento spese, condominiali</i></p> <p>C4. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE : <i>Reclutamento, selezione e assunzione del personale, Rilevazione presenze ed elaborazione buste paga, Valutazione del Piano di Ferie, Autorizzazione permessi e trasferte,</i></p>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)

Rel.:


11.0

MATRICI DI MAPPATURA


Del:

26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
					Disposizione bonifici per liquidazione delle retribuzioni, Versamento Ritenute Fiscali e Oneri Sociali, Valutazione richieste di versamento anticipato TFR ai dipendenti, Rilevazione ruoli professionali e pianificazione organico, Valutazione della performance e definizione percorsi di carriera, Sviluppo risorse e programmazione formazione


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.: 11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del: 26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	
H	<p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>	<p>Norma introdotta dalla L. 137/2023. Il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote</p>	SI	<p style="text-align: center;">B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE</p> <p>1. Attivazione nuovo contratto di locazione: <i>Richiesta del versamento del deposito cauzionale /attivazione polizza fidejussoria al conduttore</i></p> <p style="text-align: center;">B.A4 VENDITA IMMOBILE</p> <p>4a.3 Dismissione immobile mediante asta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p>4b.2 Valutazione offerte e negoziazione diretta: <i>Stipula atto di compravendita (Rogito)</i></p> <p style="text-align: center;">C1 APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI: <i>Qualifica, identificazione fornitori e stipula contratto</i></p> <p style="text-align: center;">C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Adempimenti fiscali periodici e annuali (Modulo Unico, F24, Ritenuta d'acconto, contributi).</i></p> <p style="text-align: center;">C3 GESTIONE TESORERIA: <i>Pagamento fornitori / flussi finanziari in uscita; Gestione incassi / flussi finanziari in entrata</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
I	<p>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa Art. 171 comma 1 lett a bis) e 3 comma, L. 633/1941</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma)</p>	<p>La norma tutela le opere dell'ingegno protette con riferimento alla paternità ed allo sfruttamento economico. Nel primo comma, la condotta si sostanzia nell'indebita messa a disposizione del pubblico (con qualsiasi forma) un'opera dell'ingegno protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche.</p> <p>Nell'ipotesi del comma successivo, la condotta è aggravata dalla lesione del diritto morale dell'autore mediante la violazione del divieto di pubblicizzazione o l'usurpazione della paternità.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore ad un anno.</p>	SI	<p>C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI: <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
I	<p>Art. 171-bis L. 633/1941 Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.</p> <p>La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, profitto ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>Reato comune per la cui realizzazione è richiesto il dolo specifico (finalità del profitto). La condotta illecita si sostanzia nell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale ovvero imprenditoriale di programmi per elaboratore privi del contrassegno SIAE, ovvero nel caso vengano installati programmi protetti da licenze senza averne autorizzazione, o nel caso in cui vengano installati programmi / software per elaboratore</p> <p>Il secondo comma tutela invece i diritti d'autore su banche di dati.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno</p>	SI	<p style="text-align: center;">C6 GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI: <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza Informatica; Gestione del sito internet, del server di posta elettronica</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
I	<p>Art. 171-ter L. 633/1941 È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per</p>	<p>La norma persegue molteplici tipologie di condotta abusiva aventi ad oggetto opere dell'ingegno di eterogenea espressione.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>NO</p>	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione</p>				

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p>				

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.				
I	Art. 171-septies L. 633/1941 La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Reato per la cui realizzazione è richiesta in capo all'autore la qualifica soggettiva di produttore o importatore di supporti per programmi software.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
I	<p>Art. 171-octies L. 633/1941 Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>Reato comune in cui l'autore, per fini fraudolenti, realizza eterogenee attività aventi ad oggetto apparati di decodificazione di trasmissioni televisive ad accesso condizionato.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

L. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	<p>Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>La condotta illecita si sostanzia in un comportamento contraddistinto da violenza o minaccia, ovvero con l'offerta/promessa di denaro o utilità, volti ad indurre il teste ad omettere o falsificare dichiarazioni di fatti di cui abbia conoscenza diretta da rendere nel corso di un giudizio in cui sia parte l'ente.</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato ex art. 377 bis c.p. potrebbe configurarsi allorché un dipendente in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni, ovvero ad astenersi dal renderle, onde evitare o sminuire il coinvolgimento della sua società nel procedimento penale in cui risulti coinvolta. La fattispecie, integrata dalla violenza, minaccia, o dalla dazione o promessa di denaro perpetrata nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria - pur avendo facoltà di non rispondere - persegue il fine di indurre detto soggetto a non collaborare con la Giustizia.</p> <p>Rispetto a tale rischio-reato risulta disciplinata la resa di testimonianze in sede giudiziaria da parte di esponenti aziendali, nonché nel corso di verifiche, ispezioni e controlli delle Autorità, effettuati presso le aule di Giustizia o nei siti in cui si svolge l'attività l'ente.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p>	SI	<p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Gestione delle attività relative ai contenziosi giudiziari e stragiudiziali</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

M. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Art. 256 d.lgs. 152/2006: Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1, lett a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi. - comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata; - comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 	<p>Al di fuori delle ipotesi in cui l'ente svolga direttamente le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato compiuto dall'ente detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivamente coinvolto nell'iter di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga omessa l'identificazione di un rischio e/o nell'ambito della gestione dei rifiuti provenienti dai lavori in fase di svolgimento, o dallo smaltimento di materiali di consumo prodotti presso la sede aziendale (toner, cartucce, ecc..).</p>	<p>Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>Le sanzioni sopra indicate sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	SI	<p>C5 SICUREZZA E AMBIENTE: <i>Raccolta e smaltimento rifiuti da ufficio</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>- comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;</p> <p>- comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).</p>				
M	<p>Art. 257 d.lgs. 152/2006: Bonifica dei siti Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.</p> <p>-comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 26.000.</p> <p>-comma 2: si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<p>Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica (i.e. intervento finalizzato al recupero ed alla rimessione dei luoghi nel pristino stato) in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss.</p> <p>E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1). La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).</p> <p>Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga omessa l'identificazione di un rischio e/o nel caso in cui nello svolgimento di un lavoro vi sia l'inquinamento di un sito.</p>	<p>Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>	NO	

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex D. Lgs. 231/01)**

Rel.:

11.0

MATRICI DI MAPPATURA


Del:

26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>Art. 258 d.lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>Tale reato si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tale condotta si concretizza qualora l'ente collettivo fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, Decreto Semplificazioni, ha disposto la soppressione del sistema di controllo SISTRI. In attesa dell'istituendo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" è stata disposta l'applicabilità ultrattiva dell'art. 258, d.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010 (i.e.: MUD, Registro di carico scarico e formulari di trasporto anche in formato digitale).</p>	<p>Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>	NO	
M	<p>Art. 259 d.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti. La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (I comma).</p>	<p>Viene punita l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nell'ambito della esecuzione del lavoro, eventuali rifiuti (quali terra, materiale ferroso, amianto, ecc..) vengano trasferiti attraverso l'utilizzo di spedizioni transfrontaliere.</p>	<p>Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>Art. 260 bis d.lgs. 152/2006: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.</p>	<p>Vengono quindi punite le condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti (6 comma). - del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI (o documento equivalente) e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] (comma 7, secondo periodo). - di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo). - del trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata. <p>La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).</p>	<p>Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI Art. 137 d.lgs. 152/2006: Sanzioni penali. Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13: “Quando le condotte di cui al comma 1 (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata [..]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc..), la pena è dell’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000. (comma 2). Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l’arresto fino a due anni (comma 3). (omissis) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc..), nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato</p>	<p>A titolo esemplificativo, è configurabile la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o nel sottosuolo, o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata etc. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nell’ambito della esecuzione del lavoro, vengano svolte delle omissioni in termini di corretta gestione degli aspetti ambientali.</p>	<p>Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo).</p> <p>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.) del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo).</p> <p>(omissis)</p> <p>chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma).</p> <p>(omissis)</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".</p>				

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Art. 279 d.lgs. 152/2006: Sanzioni. Nei casi previsti dal comma 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).</p>	<p>Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5, allorché nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori-limite di emissione di cui al comma 2, determina altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).</p>	<p>Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p>	NO	
M	<p>NORME A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE Art. 3 Legge 549/1993: Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive. La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6: chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (VI comma).</p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (i.e. inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B [quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.]).</p>	<p>Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>NORME A TUTELA DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI O SITI PROTETTI Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	<p>Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nell'ambito della esecuzione del lavoro, vengano svolte delle omissioni in termini di concreta gestione degli aspetti ambientali.</p>	<p>Per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p>	<p>NO</p>	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>NORME A TUTELA DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI O SITI PROTETTI Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	<p>Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nell'ambito della esecuzione del lavoro, vengano svolte delle omissioni in termini di concreta gestione degli aspetti ambientali.</p>	<p>Per il reato di cui all'art. 733 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>	<p>NO</p>	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE Art. 1 Legge 150/1992, I - II comma Art. 2 Legge 150/1992 I - II comma Art. 3 bis Legge 150/1992 Art. 6 Legge 150/1992 IV comma.		<p>Per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;</p> <p>Per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote;</p> <p>Per i reati del codice penale articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da 300 a</p>	NO	


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
			500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.		
M	<p>NORME RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI</p> <p>Art. 8 d.lgs. 202/2007: Inquinamento doloso Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violano dolosamente le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000(commma 1).</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (comma 2).</p>		<p>Per la violazione dell'art. 8, comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p> <p>Per la violazione dell'art. 8, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.</p> <p>Nelle ultime due ipotesi trovano applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/06 ed all'art. 8 del D. Lgs. 202/07.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>NORME RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI Art. 9 d.lgs. 202/2007: Inquinamento colposo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 1). Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 2).</p>		<p>Per la violazione dell'art. 9, comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione dell'art. 9, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>Art. 452-bis, Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un <i>habitat</i> all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata <u>da un terzo a due terzi</u>".</p>	<p>Ex art. 8, l. n. 68/2015 è stato ulteriormente integrato l'elenco delle fattispecie che configurano il reato-presupposto ex art. 25 undecies, Reati ambientali. La fattispecie dell'art. 452 bis configura un reato comune, la cui condotta abusiva deve cagionare una compromissione o un deterioramento, concreti ed effettivi, di rilevanti porzioni aeree, acquatiche, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità della flora o della fauna. Aggravante è prevista per l'inquinatore, persona fisica, di un ecosistema protetto. Trattasi di reato comune, la cui condotta abusiva produca alternativamente, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema: i) in modo irreversibile, ovvero ii) il cui recupero richieda impegno eccezionale o particolarmente oneroso, iii) o per l'impatto compromissorio prodotto. Tale norma riduce l'intensità delle pene previste dai due precedenti reati, qualora i fatti vengano prodotti da un comportamento colposo, o producano solamente il pericolo (e non l'effetto dannoso) di verifica di essi. Reato comune di chi abusivamente compie eterogenee attività aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività. Nello specifico il reato potrebbe configurarsi laddove la società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività quali, a titolo esemplificativo, possono dar luogo a responsabilità amministrativa in capo alla società le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> o inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria; o nell'ambito della esecuzione del lavoro vengano svolte attività di bitumaggio, frantumazione con immissioni nell'aria; o stoccaggio di materiali di risulta prodotti in cantieri in siti non autorizzati; o omissioni colpose di prescrizioni di Sistemi di Gestione Ambientale. 	<p>Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno.</p>	SI	<p>C5 SICUREZZA E AMBIENTE: <i>Raccolta e smaltimento rifiuti da ufficio</i></p>


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>Art. 452-quater, Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata <u>da un terzo alla metà</u>.</p>	<p>Il reato potrebbe configurarsi laddove la società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività in particolare, a titolo esemplificativo, possono dar luogo a responsabilità amministrativa in capo alla società le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> o inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inidonea manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria; o nell'ambito della esecuzione del lavoro vengano svolte attività di bitumaggio, frantumazione con immissioni nell'aria; o stoccaggio dei materiali di risulta prodotti nei cantieri in siti non autorizzati; o omissioni colpose delle prescrizioni dei Sistemi di Gestione Ambientale. 	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno</p>	NO	
M	<p>Art. 452-quinquies, Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<p>Il reato potrebbe configurarsi laddove la società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività in particolare, a titolo esemplificativo, possono dar luogo a responsabilità amministrativa in capo alla società le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> o inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inidonea manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria; o nell'ambito della esecuzione del lavoro vengano svolte attività di bitumaggio, frantumazione con immissioni nell'aria; o stoccaggio dei materiali di risulta prodotti nei cantieri in siti non autorizzati; 	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
		<ul style="list-style-type: none"> o omissioni colpose delle prescrizioni dei Sistemi di Gestione Ambientale. 			
M	<p>Art. 452-sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>		<p>Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>Art. 452-octies, Delitti associativi aggravati Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>Il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui la società commetta uno o più delitti previsti in materia ambientale nell'ambito di una associazione di cui all'art. 416 del c.p.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.</p>	<p>NO</p>	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	<p>Art. 260 d.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti. <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21)</i> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 452-quaterdecies, Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	<p>La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico, è diretta a punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno. La norma ricomprende condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.</p> <p>Trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


N. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (Comma 12) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p..</p>	<p>La condotta si configura quale violazione delle prescrizioni di legge disciplinanti l'instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti stranieri per i quali non risulti formalizzato, o sia inefficace, o sia del tutto carente il permesso di soggiorno in Italia. Ove nonostante tale difetto, il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di tali soggetti (le cui caratteristiche numeriche e soggettive possono configurare ipotesi aggravate della fattispecie) e realizzi ciò nell'interesse/vantaggio della società, si realizza il reato-presupposto in oggetto.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000.</p>	SI	<p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Selezione e inserimento di personale, conferimento di incarichi di collaborazione; Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, ecc)</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p>		<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter.</p> <p>Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in caso di commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5.</p> <p>Sanzione interdittiva non inferiore a un anno.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>				

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


O. REATI TRIBUTARI (EX ART. 25 QUINQUEDECIES DEL D. LGS 231/01)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
O	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000)</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</p>	<p>La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Ai fini dell'inesistenza dell'operazione rileva qualsiasi differenza tra quanto espresso in fattura (o nel diverso documento) e l'effettiva e reale fattispecie sottostante.</p> <p>Soggetti attivi: Il reato è un reato cosiddetto "proprio": il soggetto responsabile è colui che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia.</p> <p>Elemento soggettivo: Trattasi di dolo specifico, l'agente deve avere la contezza di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Consumazione del reato: Il reato si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi od iva a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale, e viene pertanto considerato a consumazione istantanea. La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. (art. 2, c. 1)</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art 2, c. 2 bis)</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Ricezione fattura d'acquisto; Valutazione delle offerte scelte e contrattualizzazione fornitore</i></p>
O	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. lgs 74/2000)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o</p>	<p>La violazione può riguardare condotte artificiose realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.</p> <p>Soggetti attivi: Chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva.</p> <p>Elemento soggettivo: Dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di</p>	SI	<p>C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;</i></p> <p><i>Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;</i></p> <p><i>Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	<p>Consumazione del reato:</p> <p>Al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'Iva.</p>	<p>quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>		<p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI: <i>Ricezione fattura d'acquisto; Valutazione delle offerte scelte e contrattualizzazione fornitore</i></p> <p>C4 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.); Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese e delle spese di rappresentanza</i></p> <p>C7 AFFARI SOCIETARI E LEGALI: <i>Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale</i></p>
O	<p>Dichiarazione infedele (Articolo 4 D. lgs 74/2000)</p> <p>Il suddetto reato può essere imputato all'Ente esclusivamente qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un</p>	<p>Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli reali ovvero elementi passivi inesistenti, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.</p> <p>Al fine della punibilità del reato devono ricorrere congiuntamente due soglie di punibilità:</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 300 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000.</p> <p>2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.</p> <p>Il reato di dichiarazione infedele si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo, quindi, per disciplinare i rapporti tra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previste agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, viene introdotta una clausola di riserva iniziale che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.</p> <p>Soggetti attivi: Chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva.</p> <p>Elemento soggettivo: il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti).</p> <p>Consumazione del reato: Al momento della presentazione della dichiarazione annuale infedele.</p>	<p>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>		

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
0	<p>Omessa dichiarazione (Articolo 5 D. lgs 74/2000)</p> <p>Il suddetto reato può essere imputato all'Ente esclusivamente qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	<p>La norma penale punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il valore dell'imposta evasa o delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000.00. La dichiarazione non si considera omessa se presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto</p> <p>Soggetti attivi: Chiunque (il contribuente) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva.</p> <p>Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione).</p> <p>Consumazione del reato: Mancata presentazione, entro 90 giorni dalla data fissata per legge per l'ultima di presentazione della dichiarazione (periodo di ravvedimento), delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
0	<p>Indebita compensazione (Art 10 - quater D. lgs 74/2000)</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.</p> <p>2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.</p>	<p>Esso si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "somme dovute" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello. Non è di per sé sufficiente, per l'integrazione del reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulta formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento.</p> <p>Soggetti attivi: Chiunque (il contribuente).</p> <p>Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.</p> <p>Consumazione del reato: si consuma nel momento in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, è superiore a cinquantamila euro e, si perfeziona all'atto dell'invio o della presentazione del modello F24 all'istituto di credito convenzionato cui è stata conferita apposita delega irrevocabile, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 241/97.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	NO	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
O	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e comma 2 bis)</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>La violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento il quale, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa. Gli altri documenti che rilevano sono quelli «aventi rilievo probatorio a fini fiscali» ossia documenti cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale (vi rientrano, le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito).</p> <p>Soggetti Attivi: Chiunque.</p> <p>Elemento soggettivo: Si configura a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Consumazione del reato: Al momento dell'emissione (da riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica) o rilascio (es. ricevute e scontrini fiscali) del documento falso. A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è, invece, sufficiente la mera predisposizione di essi.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. (art. 8, c. 1)</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art 8 comma 2 bis)</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI 6. Gestione amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad Aci</i></p> <p>B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 2 Gestione Amministrativa dei contratti di locazione: <i>Emissione fattura quietanza</i></p> <p>C1 APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI <i>Gestione Omaggi</i></p>
O	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D. Lgs 74/2000)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<p>La condotta del reato richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, che determini un'impossibilità (assoluta o relativa) di ricostruire il volume d'affari o dei redditi. Presupposto necessario è che la documentazione esista, o nell'ipotesi di avvenuta distruzione, che sia stata istituita.</p> <p>Soggetti Attivi: Trattasi di reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da soggetti diversi da quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili e indipendentemente da un</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</p>	SI	<p>C2 BILANCIO E CONTABILITÀ <i>Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;</i> <i>Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;</i> <i>Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Immobiliari e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
		<p>preventivo accordo con il contribuente cui le scritture si riferiscono.</p> <p>Elemento soggettivo: Si configura a titolo di dolo specifico, per cui è necessario che nel soggetto agente ci sia la coscienza e volontà di occultare o distruggere con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi.</p> <p>Consumazione del reato: Al momento della soppressione del documento che rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili e, in generale, all'accertamento di un'obbligazione tributaria.</p>	contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.		
O	<p>Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D. Lgs 74/2000) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare</p>	<p>Il reato può essere integrato con ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario.</p> <p>Soggetti attivi: Si tratta di reati propri che possono essere commessi solo dal soggetto tenuto al pagamento delle imposte sui redditi o l'Iva.</p> <p>Elemento soggettivo: Dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di porre una Condotta fraudolenta al fine di sottrarsi dalla riscossione della pretesa tributaria, anche in favore di terzi.</p> <p>Consumazione del reato: Al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento (o dell'ultimo atto se tra di loro collegati).</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	SI	<p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI 6. Gestione amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad Aci</i></p> <p>B.A3 GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 2 Gestione Amministrativa dei contratti di locazione: <i>Emissione fattura quietanza</i></p> <p>C2 BILANCIO E CONTABILITÀ: <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;</i> <i>Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;</i> <i>Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	<p>complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>				<p><i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale</i></p>

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

P1. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (EX ART. 25-SEPTIESDECIES, DEL D. LGS 231/01)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P1	<p>Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>	<p>La condotta rilevante ai fini della configurabilità di tale reato è costituita dalla sottrazione (e relativo impossessamento) di un bene culturale appartenente allo Stato al fine di trarne profitto.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	
P1	<p>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>	<p>La condotta rilevante ai fini del presente reato è individuata nell'appropriazione di un bene culturale appartenente a un soggetto terzo, al fine di ottenere un ingiusto profitto.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P1	<p>Ricettazione di beni culturali (art. 518- quater c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>Le condotte rilevanti ai fini della configurabilità del presente reato sono individuate nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto; - la ricezione; - l'occultamento di beni culturali provenienti da un delitto. <p>Parimenti, viene punito il soggetto che si intromette nelle attività di cui sopra.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	
P1	<p>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>	<p>Le condotte rilevanti sono individuate nella:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di una scrittura privata falsa - parziale o totale distruzione/alterazione di una scrittura privata vera. <p>Tali scritture devono avere ad oggetto beni culturali mobili e le condotte di cui sopra devono essere finalizzate a celare l'illecita provenienza del bene in questione.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P1	<p>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <p>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</p> <p>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</p> <p>3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p>	<p>Le condotte punibili ai sensi del reato in esame sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'alienazione o l'immissione sul mercato di beni culturali, senza la prescritta autorizzazione; - la mancata presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, laddove richiesto dalla legge; - la consegna di un bene culturale soggetto a prelazione in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. 	<p>Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	
P1	<p>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p>	<p>Le condotte rilevanti ai sensi del predetto reato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, - l'esportazione di tali beni da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato. 	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P1	<p>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>	<p>Le condotte punibili ai sensi della norma in esame sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trasferimento all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; - il mancato rientro nel territorio nazionale da parte di un soggetto, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; - il rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. 	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>	NO	


#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P1	<p>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>Le condotte punibili sono: - la distruzione - la dispersione - il deterioramento - il rendere parzialmente o totalmente inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici. Viene altresì punito: - il deterioramento o l'imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui, - il destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni</p>	SI	<p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA IMMOBILI</p> <p>1 Pianificazione attività: <i>Predisposizione piano degli interventi di manutenzione formulate da ACI e ACI Progei e Definizione programma di attività</i></p> <p>4 Esecuzione lavori: <i>Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune, per il completamento della DIA; Invio Notifica Preliminare all'Azienda Sanitaria Locale</i></p> <p>5 Controllo: <i>Predisposizione verbale di Collaudo lavori ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6 Gestione Amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad AcI</i></p>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P1	<p>Contraffazione di opere d'arte (art. 518- quaterdecies c.p.) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estrane al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>	<p>Le condotte punite ai sensi della predetta norma sono: -la contraffazione, alterazione o riproduzione, al fine di trarne profitto, contraffatta', di un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; -l'immissione in commercio o la detenzione per farne commercio o l'introduzione a questo fine nel territorio dello Stato o la messa in circolazione, come autentici, di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; -l'autenticazione di opere od oggetti indicati nei punti precedenti conoscendone la relativa falsità; -l'accreditamento come autentici (o il coinvolgimento in tale attività) dei beni di cui ai punti precedenti, conoscendone la relativa falsità essendo gli stessi contraffatti, alterati o riprodotti.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni</p>	NO	


 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

P2. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (EX ART. 25-DUODEVICIES, DEL D. LGS 231/01)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P2	<p>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>Si punisce chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	NO	

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (Ex D. Lgs. 231/01)	Rel.:	11.0
	MATRICI DI MAPPATURA	Del:	26/11/2024

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
P2	<p>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>	<p>Si punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	SI	<p>B.A2 MANUTENZIONE ORDINARIA & STRAORDINARIA IMMOBILI</p> <p>1 Pianificazione attività: <i>Predisposizione piano degli interventi di manutenzione formulate da ACI e ACI Progei e Definizione programma di attività</i></p> <p>4 Esecuzione lavori: <i>Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune, per il completamento della DIA; Invio Notifica Preliminare all'Azienda Sanitaria Locale</i></p> <p>5 Controllo: <i>Predisposizione verbale di Collaudo lavori ed invio documentazione di fine lavori</i></p> <p>6 Gestione Amministrativa: <i>Emissione fattura ed invio ad AcI</i></p>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
		Del:	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ACI PROGEI S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 26/11/2024

Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.



UNI EN ISO 9001:2015

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia
 Cap. Soc. € 62.526.356,88 i. v. - REA 183470 C.C.I.A.A. Roma
 Cod. Fisc. 80020110583 - P.IVA 02113871004

Sede e Uffici:
 Via Solferino 32 - 00185 Ro
 Tel. 06 49 27 189 – Fax 06
 www.aciprogei.it

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impresa e territorio</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

INDICE

PARTE SPECIALE	1
FINALITÀ E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	5
PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
1 LE FATTISPECIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	10
3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	11
3.1 <i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	11
PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	13
1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	14
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	14
3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	15
3.1 <i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	15
PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	17
1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001	18
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	18
PARTE SPECIALE D - REATI SOCIETARI	20
1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25- TER DEL D.LGS. 231/2001.....	21
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	21
3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	23
3.1 <i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	23
PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE	25
1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25 - QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001	26
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	27
3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	27
3.1 <i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	27
PARTE SPECIALE F - DELITTI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	28
1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25 - SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001	29
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	29
3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	30
3.1 <i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	30
PARTE SPECIALE G - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO(ART. 25 - OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)	31
1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	32
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	32
3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	33

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Inquinamento e Ambiente</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	33
PARTE SPECIALE H - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI		
		34
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-OCTIES. 1 DEL D.LGS. 231/2001	35
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	35
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	36
3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	36
PARTE SPECIALE I - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE		
		37
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25 - NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	38
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	38
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	39
3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	39
PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA		
		40
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001.....	41
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	41
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	41
3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	41
PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI		
		43
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001.....	44
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	44
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	45
3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	45
PARTE SPECIALE N - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE		
		46
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	47
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	48
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	49
3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	49
PARTE SPECIALE O - REATI TRIBUTARI		
		50
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/2001	51
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	51
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	53
3.1	<i>Identificazione “Attività Sensibili”</i>	54
PARTE SPECIALE P - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (...)		
		55
1	LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DAGLI ART. 25-SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D. LGS. 231/01.....	56
2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	57
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	58
3.1	<i>3.1 Identificazione “Attività Sensibili”</i>	58

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

PROTOCOLLI SPECIAL-PREVENTIVI	59
1. <i>RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI</i>	<i>61</i>
2. <i>AFFIDAMENTO SERVIZI DA ENTE ACI</i>	<i>63</i>
3. <i>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI)</i>	<i>64</i>
4. <i>GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI</i>	<i>66</i>
5. <i>GESTIONE LOCAZIONI</i>	<i>68</i>
6. <i>GESTIONE DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI</i>	<i>69</i>
7. <i>GESTIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI.....</i>	<i>71</i>
8. <i>PRESTAZIONE SERVIZI IMMOBILIARI</i>	<i>73</i>
9. <i>RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ.....</i>	<i>74</i>
10. <i>RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ: EMISSIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA).....</i>	<i>75</i>
11. <i>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI / AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONI</i>	<i>77</i>
12. <i>ACQUISTO BENI E SERVIZI - RICEZIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA).....</i>	<i>80</i>
13. <i>GESTIONE OMAGGI</i>	<i>82</i>
14. <i>GESTIONE SPONSORIZZAZIONI</i>	<i>84</i>
15. <i>GESTIONE TESORERIA</i>	<i>86</i>
16. <i>GESTIONE DEL PERSONALE (SELEZIONE DEL PERSONALE)</i>	<i>89</i>
17. <i>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE</i>	<i>92</i>
18. <i>GESTIONE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI.....</i>	<i>93</i>
19. <i>GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / AUTORITÀ DI VIGILANZA .</i>	<i>94</i>
20. <i>GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI</i>	<i>96</i>
21. <i>GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE</i>	<i>98</i>
22. <i>PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI DOCUMENTI CONTABILI COLLEGATI</i>	<i>100</i>
23. <i>BILANCIO E CONTABILITÀ: DETERMINAZIONE IMPOSTE DIRETTE.....</i>	<i>102</i>
24. <i>BILANCIO E CONTABILITÀ: GESTIONE ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE IVA E IMPOSTE DIRETTE.....</i>	<i>104</i>
25. <i>GESTIONE RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO</i>	<i>106</i>
26. <i>OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE</i>	<i>107</i>
27. <i>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</i>	<i>108</i>
28. <i>GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI</i>	<i>117</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

FINALITÀ E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La finalità di ogni sezione della “*Parte Speciale*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è definire **linee e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire**, nell’ambito delle specifiche attività svolte dalla ACI Progei S.p.A. e considerate “a rischio”, **la commissione dei reati** previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione delle attività svolte dalla ACI Progei S.p.A.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- *Modello Organizzativo,*
- *Codice Etico e Comportamentale,*
- *Procedure interne,*
- *Sistema di Procure e Deleghe,*
- *Comunicazioni e Ordini di Servizio,*
- *Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito del Decreto.*

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti sezioni:

- **SEZIONE A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01)** tale sezione, in relazione alle disposizioni previste nelle Linee Guida dell’ANAC per l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/12) integra il “**Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**” quale componente del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- **SEZIONE B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE C: Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE D: Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE E: Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE F: Delitti di Omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione di norme antinfortunistiche (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE G: Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE H: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art 25 octies 1del D.Lgs. 231/01)**
- **SEZIONE I: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE L: Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE M: Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE N: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE O: Reati Tributari (Art. 25-Quinquesdecies del D. Lgs. 231/01);**
- **SEZIONE P: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (25 duodevicies).**

In ogni sezione vengono descritte:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;
2. I principi di comportamento / controllo;
3. Le attività sensibili, svolte all'interno della Società.

All'interno delle sezioni sono disponibili i "Protocolli comportamentali" per la prevenzione dei reati nelle attività sensibili individuate nelle parti speciali; in tali protocolli sono identificati i principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata facenti riferimento a: *Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate/prassi operative (Regolamentazione), Tracciabilità, Segregazione dei compiti, Poteri autorizzativi e di firma.*

Come detto nella parte generale, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono state analizzate in un'apposita fase del progetto, tutte le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01, sulla base di tale analisi, in considerazione della natura e dell'attività svolta dalla ACI Progei S.p.A., è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- *Falsità in moneta, in carte di pubblico credito (...)* (Art. 25 - Bis D. Lgs. 231/01)
- *Delitti contro l'industria e il commercio* (Art. 25 - Bis.1 D. Lgs. 231/01)
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione* (25-Quater D. Lgs. 231/01)
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01)
- *Abuso di mercato* (Art. 25-Sexies D. Lgs. 231/01)
- *Razzismo e Xenofobia* (Art. 25-Terdecies D. Lgs. 231/01)
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (Art. 25-Quaterdecies D. Lgs. 231/01)
- *Contrabbando* (Art. 25- Sexiesdecies D. Lgs. 231/01)
- *Reati transnazionali* (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146)

appare remoto e solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo.

In ogni caso, anche rispetto alle tipologie di reato non mappate, operano in chiave prevenzionale le prescrizioni generali di cui al Codice Etico ed alla Parte Generale.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa parte speciale sono individuate le *aree di attività* nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i **rapporti con la Pubblica Amministrazione** e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 24 e 25 del Decreto).

L'attività aziendale comporta l'esigenza di instaurazione e tenuta continuativa di relazioni e rapporti con molteplici soggetti pubblici, come a titolo meramente indicativo: l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc.

Ne consegue che taluni esponenti della Società (apicali o sottoposti), nell'espletamento delle proprie mansioni, possono trovarsi esposti al rischio di commissione di talune fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia:

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*
- *turbata libertà degli incanti (353 c.p.)*
- *turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701)*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*
- *concussione (art. 317 c.p.)*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)¹;*
- *traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.) traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

Da un punto di vista soggettivo, i Reati nei confronti della P.A. hanno natura propria, richiedendo oltre alla presenza del soggetto privato, anche quella di soggetti che rivestano - formalmente o anche in via fattuale - le qualifiche di "Pubblico ufficiale" o di "Incaricato di pubblico servizio".

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "**Pubblica Amministrazione**" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;

¹ Da ultimo modificato dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarità.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

PUBBLICI UFFICIALI

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa" ove è precisato che "Agli effetti della legge penale è pubblica la funzione amministrativa [quando è] disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e [quando è] caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Non è fornita invece un'analoga definizione per precisare la nozione di "pubblica funzione legislativa" e "pubblica funzione giudiziaria" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà interpretative.

Dall'articolo 357 c.p. si possono desumere le seguenti definizioni:

Pubblici Ufficiali stranieri

Qualsiasi persona che esercita:

- una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
- una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o per un'impresa pubblica di tale Paese estero.

Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

L'articolo 358 c.p. recita:

"Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le norme di comportamento previste nel Codice Etico, nonché nelle leggi ed i regolamenti in vigore, si integrano nel quadro generale dei principi che regolano il funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01; di seguito sono riportati dei principi di comportamento che tutti coloro che operano per conto della Società devono osservare nell'ambito dell'attività lavorativa.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale. Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, devono attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- **osservare** rigorosamente tutte le **leggi**, i **regolamenti** e le **procedure** che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima **trasparenza, correttezza ed imparzialità**;
- **verificare**, mediante il **controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree/Funzioni sui Collaboratori** che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo **lecito e regolare**;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo **lecito e regolare**.

È inoltre vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale; offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività societaria). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- d) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- e) eludere i "divieti" di cui dalla lettera d) alla lettera f) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sottoveste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- g) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la ACI Progei S.p.A. sia parte di un procedimento giudiziario;
- h) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento “*Matrice di Mappatura*”, ha permesso di individuare le attività della società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

PROCESSI DIREZIONALI

1. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
2. AFFIDAMENTO SERVIZI DA ENTE ACI

PROCESSI OPERATIVI

3. GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI
4. GESTIONE LOCAZIONI
5. GESTIONE DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI
6. GESTIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI
7. PRESTAZIONE SERVIZI IMMOBILIARI
8. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA


PROCESSI DI SUPPORTO

9. ACQUISTO BENI E SERVIZI
10. GESTIONE OMAGGI
11. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI
12. GESTIONE TESORERIA
13. GESTIONE DEL PERSONALE (SELEZIONE DEL PERSONALE)
14. GESTIONE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

15. GESTIONE VISITE ISPETTIVE DA PARTE DI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / AUTORITÀ DI VIGILANZA

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DI DATI
(art. 24 - Bis del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

I reati di cui all'art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01, introdotti con l'art.7 della Legge 18 marzo 2008, n° 48, in applicazione della *Convenzione CE sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001*, sono i seguenti:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)²;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 635-quater.1);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)³;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);*
- *violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*
- *estorsione (cd informatica) (Art. 629 c.p.).*

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

I reati informatici e di trattamento illecito dei dati possono verificarsi nella gestione delle risorse informatiche (accesso a internet e uso della posta elettronica) ed in tutti i collegamenti telematici (in entrata / uscita) o scambio di dati su supporti informatici che hanno come controparte Privati, Enti pubblici italiani o UE o terzi.

Sebbene l'illecito trattamento dei dati personali non risulti, ad oggi, inserito nel Catalogo dei reati-presupposto, un adeguato ed effettivo assetto di Governance della Privacy, conformato alle prescrizioni del Reg. U.E. n. 679/2016, c.d. GDPR e calibrato sulla realtà organizzativa ed operativa della Società, garantisce la ricorrenza di condizioni di liceità, legittimità, compliance e sicurezza dei dati personali trattati con supporti informatici/telematici, nonché di rispetto dei diritti riconosciuti ai terzi interessati.

Pertanto, la Società deve curare la periodica uniformazione alle prescrizioni, ai vincoli comportamentali, agli strumenti di presidio e controllo richiesti dal GDPR. A tal fine la Società ha nominato un Data Protection Officer con il compito di vigilare sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, della normativa vigente in materia di privacy.

Per evitare il realizzarsi dei sopra accennati reati, è quindi indispensabile un attento e rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni interne di gestione delle risorse hardware e software.

Nello specifico, la presente sezione impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- *non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);*
- *conformarsi alle prescrizioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003, T.U. Privacy, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 e alle direttive e raccomandazioni impartite dal Garante della Privacy a tutela della riservatezza dei dati personali di terzi;*

² Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

³ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- *violare i principi previsti nella presente parte speciale.*

Nell'ambito delle suddette disposizioni, è fatto divieto, in particolare, di:

- *evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di ACI Progei S.p.A., se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;*
- *installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informativo è stato assegnato all'utente per evitare che possa interrompere, danneggiare, manomettere o impedire le comunicazioni informatiche aziendali;*
- *utilizzare password di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette per nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei Sistemi Informatici;*
- *utilizzare la connessione a Internet per gli scopi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;*
- *rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo al Responsabile dei Sistemi Informatici eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;*
- *prima di utilizzare testi o immagini, all'interno di propri lavori, è opportuno richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento (come previsto dalla legge sul copyright - diritto d'autore);*

Gli utenti di ACI Progei S.p.A. dovranno osservare altresì i seguenti divieti:

- *accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;*
- *svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;*
- *svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.*

I suddetti principi di comportamento sono applicabili in ogni processo per il quale è previsto l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici da parte dei dipendenti o collaboratori della società.

Nel caso in cui si renda necessario il servizio di accesso da remoto e l'utilizzo dello smart working, tali servizi devono essere configurati in modo da evitare che possa esser fatto un uso improprio delle risorse aziendali e da consentire esclusivamente accessi autorizzati. Devono essere utilizzati sistemi che rendano il canale sicuro (es: crittografia o VPN) e devono essere rispettate le prescrizioni e le condizioni indicate sia dal Garante Privacy, che dalle Autorità competenti, anche in riguardo alle esigenze emergenziali.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

PROCESSI DI SUPPORTO

1. GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei Programmazione e Gestione Impianti e Immobili	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE C - DELITTI DI
CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(art. 24 -Ter del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei Reati di natura associativa al fine di delinquere, ovvero di porre in essere determinati reati ed attività criminali di stampo mafioso e di rilievo anche internazionale, con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società⁴.

Le fattispecie contemplate dall'art. 24 ter sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
-
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. DPR 309/1990, art. 74)
- *tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91)*
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Agli esponenti della Società è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter;
- adottare ogni opportuna cautela e conformarsi alle prescrizioni della normativa interna regolante l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni con Terzi con i quali vengano instaurati rapporti nell'esercizio dell'attività istituzionale. In particolare:
 - o *osservare e adempiere gli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 come parzialmente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 circa l'identificazione della Clientela, procedendo alla profilatura della stessa, nonché all'effettuazione di una costante valutazione del profilo economico-finanziario e alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette;*
 - o *operare la selezione, valutazione e cura dei rapporti con i Fornitori di beni, di servizi (anche finanziari) e di operare nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa sugli Appalti pubblici ove applicabile;*
 - o *monitorare, in base ad indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette, l'esecuzione dei contratti stipulati, tenendo conto di: i) profilo soggettivo del Terzo (es. esistenza di precedenti penali e reputazione); ii) comportamento (ad es. mancata o ritardata presentazione di dati e documenti aziendali, finanziari e fiscali); iii) profilo economico-patrimoniale della controprestazione richiesta al Terzo (es. modalità di pagamento inusuali, ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione economica e finanziaria); iv) dislocazione territoriale del Terzo (es. sede in Paese caratterizzato da regime fiscale privilegiato, o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi Antiriciclaggio);*
 - o *osservare e adempiere le prescrizioni della normativa interna regolante la selezione, l'assunzione, la retribuzione e la gestione del rapporto di lavoro con il Personale (subordinato e para-subordinato);*
 - o *osservare e adempiere le prescrizioni della normativa interna regolante la selezione, l'instaurazione e la gestione di rapporti con Partners commerciali e soggetti con i quali si condividano affari, iniziative e progetti anche di marketing e promozione della propria immagine commerciale e dei propri servizi;*

⁴ Limitatamente alla fattispecie di reato di Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., Associazione di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416 bis c.p., Scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. 416 ter c.p.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- documentare e registrare in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie della Società;
- assumere ogni opportuna cautela nell'utilizzo di sistemi di pagamento di Fornitori e Terzi, in particolare mediante carte di credito/debito, carte prepagate, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico, anche transfrontaliere;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:

- effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, anche correlate ad eventi, con Terzi soggetti pubblici o privati, non debitamente autorizzate e senza evidenza documentale e tracciamento dei flussi finanziari;
- nei rapporti intrattenuti con Intermediari Finanziari e con i soggetti di cui all'art. 3, d.lgs. 25 maggio 2007 n.90 recante modifica parziale del d.lgs. n. 231/2007, tenere comportamenti che impediscano od ostacolino l'adempimento da parte loro degli obblighi di identificazione dei soggetti (e dei beneficiari finali dell'operazione), di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette;
- realizzare operazioni di usura o, comunque, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 108/1996, al regolamento attuativo di cui al d.p.r. n. 315/1997 salvo altre;
- corrispondere - in qualsiasi forma anche in via indiretta - ovvero organizzare la raccolta di contributi, donazioni, liberalità; effettuare sponsorizzazioni o concedere agevolazioni creditizie a partiti politici, a organizzazioni politiche, anche locali ovvero internazionali, ad associazioni e a comitati se non nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di finanziamento delle organizzazioni politiche;

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE D
- REATI SOCIETARI
(art. 25 -Ter del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25- TER DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 (articolo inserito con il D. Lgs. dell'11 aprile 2002, n. 61, art. 3) che prevede la punibilità dell'ente se i reati societari vengono commessi da amministratori, dirigenti generali e liquidatori ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza. Trattasi quindi di "reato proprio" che si differenzia dal "reato comune" in quanto, i reati in questione, non possono essere commessi da tutti, ma solo da soggetti che rivestono una determinata qualifica.

Le fattispecie contemplate dall'art. 25 ter sono:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);*
- *impedito controllo (art. 2625, comma 2, c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)⁵;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.);*
- *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d. lgs. 19/2023)⁶.*

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con riferimento a tali reati, per gli esponenti aziendali, è previsto l'espresso divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.*

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

⁵ Come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

⁶ Articolo introdotto dal D.Lgs.2 marzo 2023 n. 19

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

4. comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tutte le situazioni che possano comportare un proprio interesse specifico e personale da parte di un amministratore, in relazione ad una particolare operazione della società, e di conseguenza invalidare la relativa delibera se tale interesse si manifesta in un conflitto senza che vi sia stata la comunicazione e - se del caso - astensione da parte di tale soggetto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente **punto 1**:

- a) *rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;*
- b) *omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;*
- c) *di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti di Bilancio;*
- d) *di inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;*

con riferimento all'obbligo di cui al precedente **punto 2**:

- a) *rispettare le normative di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale nell'interesse dei creditori e dei terzi;*
- b) *ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;*
- c) *effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;*
- d) *distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;*

con riferimento al precedente **punto 3**:

- a) *determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;*

con riferimento al precedente **punto 4**:

- a) *occultare od omettere la comunicazione di ogni situazione nella quale un amministratore abbia un interesse personale e specifico in relazione ad una delibera che l'organo del quale è membro debba prendere od adottare sulla stessa.*

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno pertanto l'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire una informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale; al riguardo, è fatto divieto di:
 - o *predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;*
 - o *omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;*
- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con l'Organismo di Vigilanza interno; in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - o *tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;*
 - o *porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;*

- osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del Capitale Sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - o *restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;*
 - o *ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;*
 - o *acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;*
 - o *effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;*
 - o *procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;*
 - o *ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.*

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

PROCESSI DIREZIONALI

1. SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI)

PROCESSI DI BUSINESS / OPERATIVI

2. GESTIONE LOCAZIONI
3. GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI
4. GESTIONE DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI
5. GESTIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI

PROCESSI DI SUPPORTO

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

6. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

7. GESTIONE OMAGGI

8. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI

9. BILANCIO E CONTABILITÀ: PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI DOCUMENTI CONTABILI COLLEGATI

10. GESTIONE RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

11. GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

12. GESTIONE RISORSE UMANE (SELEZIONE DEL PERSONALE)

13. GESTIONE TESORERIA

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE
(art. 25 - Quinquies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25 - QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001

In questa parte speciale sono individuate le *aree di attività* nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i **delitti contro la personalità individuale**, limitatamente alla fattispecie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

Nel 2016 è stata approvata la Legge 199 la quale mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale. La legge si caratterizza, in primo luogo, per la riformulazione del delitto di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, già inserito all'art. 603-bis del codice penale.

In particolare, la nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato:

- *riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento);*
- *sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).*

Il nuovo articolo 603-bis prevede anche:

- *una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'utilizzo di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato);*
- *una elencazione degli indici di sfruttamento dei lavoratori. Tali indici - rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'art. 603-bis - sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Viene poi precisato: che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate (il testo attuale fa riferimento a violazioni "sistematiche"); che le violazioni riguardano anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale. In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l'avverbio "particolarmente", da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice.*

Analoga invarianza riguarda la disposizione relativa alle aggravanti specifiche del reato di caporalato, sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà. Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori "sfruttati" e non più ai lavoratori "intermediati".

Di seguito il dispositivo dell'art. 603 bis c.p.:

Chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nei processi relativi all'assunzione del personale, al rapporto contrattuale con i dipendenti, all'applicazione delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la società deve garantire:

- che la retribuzione dei dipendenti avvenga in conformità ai contratti collettivi nazionali applicabili;
- che la retribuzione dei dipendenti avvenga in modo proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- condizioni di lavoro non degradanti;
- l'utilizzo di canali trasparenti per il reclutamento del personale quali, a titolo esemplificativo, agenzie interinali, annunci su siti internet o riviste specializzate.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. richiamato dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

PROCESSI DI SUPPORTO

1. GESTIONE DEL PERSONALE

2. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione dei "Protocolli Special-Preventivi" del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

**PARTE SPECIALE F - DELITTI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI
COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE
DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

(art. 25 - Septies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25 - SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

La responsabilità dell'ente per i reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può investire tutte le realtà aziendali, indipendentemente dalle dimensioni e dalle attività svolte; inoltre, essendo prevista con riferimento a fattispecie di reato di origine colposa, comporta un'attività di prevenzione più complessa rispetto a quella prevista per reati di origine dolosa.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 81 definisce quali siano gli elementi necessari di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo necessari ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa in tema di sicurezza del lavoro; l'art. 30 citato dispone che il Modello deve:

- *essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in tema di prevenzione dallo stesso riportati;*
- *prevedere idonei sistemi di registrazione documentando l'avvenuta effettuazione delle specifiche attività di attuazione e di monitoraggio;*
- *contemplare, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*
- *prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento delle condizioni di idoneità delle misure, con riesame ed eventuale modifica, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative sulla prevenzione e sicurezza ovvero qualora vi siano mutamenti organizzativi o nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

Sempre ai sensi del citato articolo 30, in sede di prima applicazione:

- *i Modelli Organizzativi definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Ciò significa che tali sistemi di gestione non equivalgono né coincidono con il Modello 231/01 ma ne rappresentano, semmai, parti complementari e, perciò stesso, parziali;*
- *agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 D. Lgs. 81/2008.*

Sono di seguito riportati i reati previsti all'art. 25-Septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - del D. Lgs. 231/2001.

- *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589, comma 2 secondo periodo, c.p.)*
- *Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3 secondo periodo, c.p.)*

La responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Gli organi sociali, i dipendenti e consulenti di ACI Progei S.p.A., nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei protocolli specifici, cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, si prevede il rispetto delle regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *Codice Etico*;
- *Documento di Valutazione dei Rischi*;
- *procedure e/o disposizioni aziendali poste in essere dalla Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro*.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

1. promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il presente **Modello** di Organizzazione, Gestione e Controllo **non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008** e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; **costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.**

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

PROCESSI OPERATIVI

1. GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI

PROCESSI DI SUPPORTO

2. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del "Protocolli Special-Preventivi" del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE G - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO *(art. 25 - Octies del D. Lgs. 231/2001)*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* di cui all'art. 25-octies del Decreto., applicabili alla ACI Progei S.p.A.

La conoscenza della struttura e delle modalità “realizzative” dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)*

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-octies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente sezione.

Con particolare riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio, devono essere rispettate le limitazioni e i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, così come specificato nell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e art. 50 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e seguenti integrazioni e modificazioni, (cd Normativa Antiriciclaggio) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni punti chiave della normativa:

- *è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore, oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;*
- *il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati;*
- *il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1);*
- *gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);*
- *gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6);*
- *gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7);*
- *l'apertura e/o l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata anche presso gli Stati esteri (art. 50, commi 1 e 2).*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

PROCESSI OPERATIVI

1. GESTIONE LOCAZIONI

PROCESSI DI SUPPORTO

2. GESTIONE TESORERIA

3. BILANCIO E CONTABILITÀ: PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI DOCUMENTI CONTABILI COLLEGATI

4. BILANCIO E CONTABILITÀ: DETERMINAZIONE IMPOSTE DIRETTE

5. BILANCIO E CONTABILITÀ: GESTIONE ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE IVA E IMPOSTE DIRETTE

6. ACQUISTO BENI E SERVIZI

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE H - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO
FRAUDOLENTO DI VALORI

(art. 25 - Octies. 1 del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES. 1 DEL D.LGS. 231/2001

Il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto l'art. 25 octies.1 rubricato *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”*. Il legislatore ha voluto rafforzare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti sia in considerazione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato digitale rendendo i consumatori più riluttanti ad effettuare acquisti on line.

Per strumento di pagamento diverso dai contanti si intende *“un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale o una loro combinazione diverso dalla moneta che permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

Il citato D. Lgs. 184/2021 ha integrato le previsioni degli artt. 493 ter c.p. e 640 ter c.p. ed ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice per la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Successivamente è stato introdotto in tale famiglia di reato l'art. 512 - bis c.p. trasferimento fraudolento di valori dalla legge n. 137 del 2023 (modificato poi dal D.L. 19 del 2024).

La conoscenza della struttura e delle modalità *“realizzative”* dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.):** disciplina l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento per estendere l'ambito di applicazione della criminalizzazione delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.):** costituito dalla condotta di chi detiene o diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati per commettere reati collegati agli strumenti di pagamento diversi dal contante.
- **Frode informatica (art. 640 ter c.p.):** costituito dalla condotta di chi altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico o interviene su con qualsiasi modalità sul contenuto dello stesso, cagionando ingiusto profitto con altrui danno.
- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis):** la norma punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti in materia di riciclaggio.

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Gli organi sociali, i dipendenti e consulenti della ACI Progei S.p.A., nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di strumenti di pagamento.

Nello specifico, nell'ottica della prevenzione dei reati di cui agli artt. ex artt. 493-ter, art. 493-quater e 640-ter (ritenuti potenzialmente configurabili così come rappresentato all'interno delle Matrici di Mappatura) e di gestione delle potenzialità commissive di essi, sono altresì obbligati a conformarsi alle norme e ai vincoli comportamentali richiamati nella *Parte Speciale C Delitti di criminalità organizzata* e *Parte Speciale G Delitti di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento “*Matrice di Mappatura*” ha permesso di individuare le attività della ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 25-octies. 1 del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

1. GESTIONE TESORERIA

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE I - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE
(art. 25 - Novies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25 - NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Con l'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata in GU n. 176 del 31 luglio 2009 (*suppl. ord.*) viene aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l'Art. 25-Novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

L'articolo in questione introduce le seguenti fattispecie di reato:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La Società adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies del Decreto 231, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di Criminalità informatica. In particolare è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto di autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale / imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti di carattere generali si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società - in via diretta - sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

L'attività che risulta sensibile ai fini della 231 con riferimento ai suddetti reati è:

PROCESSI DI SUPPORTO

1. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del "Protocolli Special-Preventivi" del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA

(art. 25 - Decies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

L'Art. 25-Decies, D. Lgs. 231/01 *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* è stato aggiunto nel D. Lgs. 231/2001 dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4.

In particolare l'articolo 377 bis c.p. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) è stato introdotto nel Codice Penale dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo e prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

Affinché l'ipotesi criminosa in esame sia configurabile, è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. Infatti, l'articolo in esame intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La società si fa carico dei valori e dei “beni giuridici” tutelati dall'art. 377-Bis. In particolare, ACI Progei:

- *reprime tutte quelle condotte in grado di creare un'influenza esterna sul processo;*
- *si impegna in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili affinché l'amministrazione della giustizia sia svolta in modo corretto;*
- *elimina tutte le possibili cause che potrebbero turbare la ricerca della verità nel processo;*
- *rimuove qualsiasi intralcio alla giustizia;*
- *fa proprio l'interesse del Legislatore alla “genuinità” della prova e delle testimonianze.*

Nel concreto, ACI Progei si impegna a diffondere i valori sopra elencati in tutta la sua organizzazione formando ed istruendo i suoi dipendenti. In particolare, è fatto assoluto divieto di tenere comportamenti tali per cui integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato richiamata dall'Art. 377-Bis, e cioè, nei confronti di un soggetto chiamato a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, è imposto l'assoluto divieto a tutti i dipendenti della Società di:

- *usare violenza (coazione fisica o morale);*
- *fare pressioni;*
- *minacciare;*
- *offrire denaro o altre utilità;*
- *promettere denaro o altre utilità.*

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare l'attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbe essere considerata maggiormente “sensibile” con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/01.

Il reato potrebbe concretizzarsi nel caso in cui, al fine di salvaguardare l'interesse della Società- siano fatte pressioni (con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a un amministratore, un dipendente o un terzo, che abbia la facoltà di non rispondere, affinché questi non renda dichiarazioni o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

renda dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale ove fosse chiamato a testimoniare/rispondere.

Possono risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all'autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), quando abbiano la facoltà di non rispondere.

Al di fuori dell'attività specifica sopra richiamata, il reato può essere commesso da qualsiasi soggetto, interno o esterno alla Società, anche al di fuori delle normali attività aziendali, ad esempio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a testimoniare, in occasione di procedimenti penali, davanti alla autorità giudiziaria, ovvero con la coercizione o il condizionamento dello stesso al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Pertanto, si ritiene ugualmente importante, anche con riferimento a tale reato:

- richiamare i principi di massima collaborazione con le Autorità Pubbliche, nonché di accuratezza e veridicità nelle informazioni trasmesse, contenuti nel Codice Etico;
- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme comportamentali utili a prevenire la commissione dei reati sopra menzionati.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

PROCESSI DI SUPPORTO

1. GESTIONE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI
(art. 25 - Undecies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una presentazione dei Reati Ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001), limitatamente a quelli che potrebbero trovare applicazione nella ACI Progei S.p.A., sempre in via precauzionale ed estensiva.

Tutti i reati di seguito elencati sono contenuti (fonte originale) nel *D. Lgs. 152/06 Testo Unico dell'Ambiente*.

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione ed alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;*
- *reati di cui agli artt.8 e 9 D. Lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.*

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La ACI Progei S.p.A. ritiene l'ambiente un valore fondamentale ed un bene primario. La Società si impegna, pertanto, ad operare nel rispetto della normativa vigente mantenendo sempre comportamenti conformi alla tutela ambientale. In particolare la Società è consapevole dell'importanza della corretta gestione dei rifiuti prodotti dai propri uffici nell'ambito della tutela dell'ambiente e delle prescrizioni di legge.

Le politiche aziendali e le direttive relative all'ambiente promosse dal vertice aziendale, devono essere sempre coerenti ai principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati ambientali, alla tutela dell'ambiente, al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale. I principi sopra richiamati dovranno riguardare anche la gestione dei fornitori/consulenti/partner con particolare riferimento alla qualifica degli stessi.

La Società dovrà vigilare al fine della prevenzione del compimento di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-undecies del Decreto 231, promuovendo ove possibili idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori e le capacità e conoscenze specifiche che connotano i dipendenti che operano negli ambiti.

La Società si impegna alla risoluzione tempestiva di eventuali difformità riscontrate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

I seguenti divieti di carattere generali si applicano ai Dipendenti, agli Organi Sociali della Società - in via diretta - alle Società collegate alla ACI Progei S.p.A., ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che si possano configurare, direttamente o indirettamente, nelle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Inoltre, ACI Progei S.p.A. deve assumere ogni opportuna cautela nella raccolta, stoccaggio, movimentazione e smaltimento di prodotti e materiali (di qualsiasi natura e composizione) aventi natura di farmaci, disinfettanti ovvero costituenti presidi di sicurezza individuale e/o collettiva impiegati dalla Società per la prevenzione ed il contrasto del contagio del virus Covid-19 entro i locali aziendali e ovunque venga svolta l'attività sociale.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività di ACI Progei S.p.A. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Sono state identificate come attività sensibili:

PROCESSI DI SUPPORTO

1. GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del "Protocolli Special-Preventivi" del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE N - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO E' IRREGOLARE
(art. 25 - Duodecies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

In relazione ai reati previsti nell'articolo 25-duodecies del Decreto, la Società è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi, nell'interesse della Società stessa, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, in quest'ultimo caso qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Di seguito di riporta quanto previsto dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs 231/2001 (in vigore dal 9 agosto 2012):

- 1) *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

Il citato articolo 22 ("Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"), comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. *Testo Unico sull'immigrazione*) prevede:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."*

Il citato articolo 603 bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" prevede:

3. *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione". È da tenere in considerazione che deve trattarsi di una condotta "intenzionale"; restano quindi escluse le violazioni di natura colposa.

Inoltre, deve ricorrere uno dei seguenti casi:

- a) la violazione prosegua oppure è reiterata in modo persistente;
- b) la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- c) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;
- d) la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

E' possibile, in ottica interpretativa ed estensiva, anche la presenza di responsabilità dell'ente per l'eventuale utilizzo di "caporali" per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano "regolari" (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità), ovvero il caso della rilevanza della responsabilità dell'ente, nel caso dell'utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti "caporali", già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");
- permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei *Destinatari*, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-duodecies del Decreto;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come precedentemente individuate), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- nei contratti con i Partner ed i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per la Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

PRINCIPI GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle risorse umane, ciascun *Destinatario* deve:

- a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b) verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- c) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- d) assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- e) devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- f) non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- g) che tutte le attività svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- h) che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali;
- i) che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- j) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- k) in generale, la normativa applicabile.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nelle Matrici di Mappatura ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

PROCESSO DI SUPPORTO

1. GESTIONE DEL PERSONALE (SELEZIONE DEL PERSONALE)

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del "Protocolli Special-Preventivi" del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Imposte e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE O - REATI TRIBUTARI
(ex art. 25 - Quinquesdecies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/2001

I reati di cui all'Art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/01, introdotti dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 sono i seguenti:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis del D. Lgs 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs 74/2000);*
- *omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs 74/2000);*
- *indebita compensazione (Art. 10-quarter D. Lgs 74/2000);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 commi 1 e 2 bis del D. Lgs 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D. Lgs 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D. Lgs 74/2000).*

L'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020 ha introdotto, all'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, il co. 1-bis, in forza del quale *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quarter, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".*

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell'art. 25-quinquesdecies - che rilevano *"ai fini 231"* ove si verificano le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 231/2001) - i reati tributari di cui al co. 1-bis, invece, rilevano *"ai fini 231"* al ricorrere di due ulteriori condizioni:

- se il delitto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri) e
- al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nell'ottica della prevenzione del reato ex art. 25 quinquiesdecies del Decreto e di gestione delle potenzialità commissive di essi - come rilevate e graduate in sede di Mappatura - gli esponenti aziendali, i collaboratori e i fornitori dei servizi in outsourcing della Società sono obbligati a conformarsi alle norme e vincoli comportamentali di seguito declinati.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Nella gestione degli aspetti fiscali la Società si ispira ai principi che si riportano di seguito:

- ⇒ **Rispetto di Leggi, Regolamenti, Prassi e Giurisprudenza:** La Società si impegna a rispettare, da un punto di vista formale e sostanziale, tutte le leggi, regolamenti e prassi applicabili. La Società si impegna a mantenere un efficace *"sistema di controllo interno del rischio fiscale"*, garantendone il continuo e costante aggiornamento ogni qualvolta si verificano mutamenti interni e/o esterni tali da impattare sul medesimo nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dalle modifiche normative e di prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

⇒ **Collaborazione e Trasparenza nei Rapporti con le Autorità Fiscali:** La Società instaura con le Autorità fiscali competenti un rapporto di piena collaborazione, non ostacolando in alcun modo le eventuali attività di verifica delle stesse e rispondendo alle richieste pervenute con la maggiore celerità e trasparenza possibile. Le informazioni fornite alle Autorità fiscali e agli altri organi rilevanti devono essere complete, accurate, veritiere e trasparenti. È vietato ritardare e/o ostacolare le attività realizzate da dette Autorità nel corso di verifiche o ispezioni.

La Società assume ogni opportuna cautela adempiendo le prescrizioni di legge e conformandosi alla normativa interna nella gestione di tutte le fasi dei processi di: ordinazione, acquisizione, documentazione, verifica e saldo delle prestazioni di approvvigionamento di beni e di servizi, ai fini del conseguente adempimento degli obblighi dichiarativi e di assoggettamento a tassazione.

La predisposizione di ogni Dichiarazione e il conseguente versamento d'imposta alle Autorità competenti deve essere effettuato sulla base delle risultanze della contabilità aziendale, deve risultare veritiera, esaustiva, corretta e conforme nei modi e nei termini richiesti dalla legge, effettuata a cura e sotto la responsabilità degli Esponenti aziendali all'uopo formalmente incaricati, nonché riferirsi alle prestazioni effettivamente (sia soggettivamente, che oggettivamente) richieste e ricevute dalla Società.

I presidi espressi nella presente parte speciale sono integrati dai protocolli preventivi idonei a prevenire i rischi di illeciti penali nell'ambito di processi e attività a rischio in materia di reati societari, reati contro la Pubblica Amministrazione e il riciclaggio già disciplinati nelle precedenti parti speciali. Tali protocolli preventivi contengono misure organizzative gestionali e di controllo specifiche in materia tributaria relativamente alla gestione e ai controlli del ciclo passivo, della contabilità, del bilancio e delle comunicazioni sociali, delle risorse umane e della gestione finanziaria dell'ente.

In particolare, è fatto **obbligo di**:

- Stretta osservanza dei livelli autorizzativi:
 - o devono essere individuati e autorizzati tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - o devono essere individuati e autorizzati tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività di contabilizzazione delle fatture;
 - o nel caso in cui intervengano fornitori / outsourcers questi vengono individuati con lettera di incarico/contratto ovvero nelle clausole contrattuali.
- Stretta osservanza del principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari, in particolare le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di "maker e checker".
- Monitorare le attività di controllo quali:
 - o controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali;
 - o controlli sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale;
 - o controlli sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture del ciclo attivo e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi;
 - o controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - o il processo di gestione degli adempimenti deve risultare da apposita documentazione scritta.

Nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del protocollo gli esponenti aziendali, i collaboratori e i fornitori dei servizi in outsourcing della Società a qualsiasi titolo coinvolti sono tenuti - nei rispettivi ambiti - a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale del Paese;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati (congruità).

È fatto **espresso divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi del suddetto reato, come:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
 - o elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - o una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali di propria competenza l'attuale assetto organizzativo della ACI Progei S.p.A. prevede la separazione dei compiti per le attività inerenti alla gestione degli aspetti fiscali. In particolare, il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le risorse interne di ACI Progei, preposte alla tenuta della contabilità generale (emissione e registrazione fatture, controllo, quadratura e riconciliazione conti) anche tramite l'ausilio di un sistema gestionale integrato, e uno studio di consulenza esterno a cui, a titolo esemplificativo sono affidati i seguenti compiti:

- Consulenza e assistenza nella relazione del bilancio di esercizio e nelle relazioni collegate obbligatorie:
 - o *esame del bilancio di verifica e riscontro della coerenza delle singole poste sulla base dei principi contabili vigenti;*
 - o *formazione a norma di legge dello Stato patrimoniale, del Conto economico, del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa;*
 - o *partecipazione alla redazione della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;*
 - o *assistenza nella esecuzione del deposito telematico presso il competente Registro delle Imprese.*
- Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali:
 - o *elaborazione, redazione e presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, IRES - IRAP, delle dichiarazioni periodiche e della dichiarazione annuale I.V.A.;*
 - o *calcolo e tempestiva comunicazione delle imposte da versare in acconto ed a saldo in relazione alle suddette dichiarazioni;*
 - o *calcolo e tempestiva comunicazione delle somme da versare a titolo di IMU e TASI;*
 - o *elaborazione e redazione della dichiarazione annuale dei sostituiti d'imposta;*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa.

I rapporti con lo studio di consulenza esterno sono gestiti dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Le Dichiarazioni, dopo opportuno riscontro da parte del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, sono firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in coerenza con i poteri ad esso conferiti e dalla Società di Revisione incaricata tempo per tempo.

3.1 IDENTIFICAZIONE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento “*Matrice di Mappatura*” (allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 25-*Quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

PROCESSI OPERATIVI

1. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ: EMISSIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

PROCESSI DI SUPPORTO

2. ACQUISTO BENI E SERVIZI - RICEZIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
3. BILANCIO E CONTABILITÀ: DETERMINAZIONE IMPOSTE DIRETTE
4. BILANCIO E CONTABILITÀ: GESTIONE ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE IVA E IMPOSTE DIRETTE
5. GESTIONE DEL PERSONALE
6. GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE
7. GESTIONE OMAGGI
8. GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / AUTORITÀ DI VIGILANZA

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

**PARTE SPECIALE P - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (...)**

(art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATI DAGLI ART. 25-SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D. LGS. 231/01

La legge n. 22/2022 ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-*duodecies*, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali paesaggistici" al fine di estendere la responsabilità 231 anche ai delitti contro il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici). Il legislatore si muove, così, nella direzione tracciata dalla Convenzione di Nicosia, volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali.

Si specifica che per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici. La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali. In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. La definizione di bene paesaggistico, fornita dal medesimo Codice dei Beni Culturali, può essere sintetizzata come gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nel primo articolo citato sono richiamati i reati di:

- *furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*
- *appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *istruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*
- *contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).*

Nel secondo, i delitti di:

- *riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies);*
- *devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).*

La conoscenza della struttura e delle modalità "realizzative" dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si fornisce di seguito una breve descrizione di alcuni reati maggiormente rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001:

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), che punisce chi pone in essere condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento e imbrattamento, rendendo parzialmente o totalmente inservibili o non fruibili, beni culturali o paesaggistici (propri o altrui) o che ne faccia un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Gli organi sociali, i dipendenti e consulenti della società, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di beni culturali e paesaggistici.

Nello specifico, nell'ottica della prevenzione dei reati di cui agli artt. 518-*duodecies* e 518-*terdecies* c.p., (ritenuti potenzialmente configurabili così come rappresentato all'interno delle Matrici di Mappatura) e di gestione delle potenzialità commissive di essi.

Nell'ambito del patrimonio immobiliare della ACI Progei sono presenti beni culturali e paesaggistici (es. Sito Archeologico ACI Vallelunga, Capitello romano, ecc.), in tale contesto la società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti, collaboratori e subfornitori una cultura relativa alla tutela del patrimonio culturale e al rispetto dello stesso, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori. In particolare, coloro che curano la gestione del patrimonio immobiliare devono:

- garantire la conservazione del patrimonio culturale, al fine di evitare danneggiamenti o deterioramenti;
- provvedere al monitoraggio delle condizioni ambientali e fisiche e alla sorveglianza del sito al fine di evitare qualsiasi condotta pregiudizievole all'integrità dello stesso;
- adottare tutte le misure atte a prevenire eventuali danni;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 3.1 IDENTIFICAZIONE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento “*Matrice di Mappatura*” ha permesso di individuare le attività della ACI Progei che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

PROCESSI OPERATIVI

1. GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI
2. GESTIONE LOCAZIONI
3. PRESTAZIONE SERVIZI IMMOBILIARI

In relazione alle suddette attività / ai suddetti processi sensibili nella sezione del “Protocolli Special-Preventivi” del presente documento sono riportate specifiche indicazioni attinenti le attività / i controlli da attuare in chiave preventiva.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

PROTOCOLLI SPECIAL-PREVENTIVI

In questa sezione del documento si definiscono i presidi special-preventivi e le peculiari regole di comportamento - prevedendo specifiche indicazioni inerenti alle attività / i controlli da attuare in chiave preventiva - cui sono assoggettati coloro i quali operano nelle aree aziendali "mappate" come "sensibili". Di seguito sono elencati i protocolli attinenti alle attività / processi sensibili sopra individuati:

PROCESSI DIREZIONALI

1. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
2. AFFIDAMENTO SERVIZI DA ENTE ACI
3. SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI)

PROCESSI OPERATIVI

4. GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI
5. GESTIONE LOCAZIONI
6. GESTIONE DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI
7. GESTIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI
8. PRESTAZIONE SERVIZI IMMOBILIARI
9. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ
10. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ: EMISSIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

PROCESSI DI SUPPORTO

11. ACQUISTI BENI E SERVIZI/ AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONI
12. ACQUISTO BENI E SERVIZI - RICEZIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
13. GESTIONE OMAGGI
14. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI
15. GESTIONE TESORERIA
16. GESTIONE DEL PERSONALE (SELEZIONE DEL PERSONALE)
17. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
18. GESTIONE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI
19. GESTIONE VISITE ISPETTIVE DA PARTE DI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / AUTORITÀ DI VIGILANZA
20. GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI
21. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

22. BILANCIO E CONTABILITÀ: PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI DOCUMENTI CONTABILI COLLEGATI

23. BILANCIO E CONTABILITÀ: DETERMINAZIONE IMPOSTE DIRETTE

24. BILANCIO E CONTABILITÀ: GESTIONE ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE IVA E IMPOSTE DIRETTE

25. GESTIONE RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

26. GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

27. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

28. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

29. GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

1. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

REGOLAMENTAZIONE

I processi relativi alla gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, incaricati di pubblico servizio (di seguito congiuntamente le "Istituzioni") si riferiscono a:

- richiesta di licenze, autorizzazioni, concessioni e provvedimenti amministrativi;
- ottenimento di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività strumentali immobiliari e impiantistiche.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- 1) istruttoria interna e predisposizione documentale;
- 2) presentazione della richiesta di provvedimento o trasmissione degli atti o rappresentazione della società;
- 3) gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione (con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e di clausole contrattuali), comprese verifiche ed ispezioni e potenziali contenziosi.

Nell'ambito delle proprie attività, ACI Progei detiene relazioni con Enti e Istituzioni Pubbliche. Così come per qualsiasi relazione o comunicazione intercorrente tra soggetti della Pubblica Amministrazione o soggetti privati e i soggetti collegati alla ACI Progei, la gestione delle relazioni istituzionali deve avvenire in maniera trasparente, così come disciplinato nella sezione introduttiva riferita alle norme di comportamento tra ACI Progei e i soggetti rappresentati della Pubblica Amministrazione, e come previsto all'interno del Codice Etico.

Devono pertanto essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico/comportamentali adottati dalla Società stessa;
- rendicontazione dei rapporti formali con rappresentanti delle Istituzioni e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base;
- i soggetti aziendali autorizzati a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere formalmente delegati;
- le comunicazioni devono avvenire attraverso canali che ne consentano la tracciabilità (posta ordinaria; email, Fax, PEC).
-

Devono essere definite adeguate modalità di *escalation* autorizzativa per la gestione delle eventuali deroghe ai principi sopra esposti.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro o altra utilità, in favore dell'interlocutore al fine di condizionarne la volontà;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o, comunque, tali da generare un potenziale conflitto con i propri doveri;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni o documenti riservati;
- porre in essere comportamenti indebiti volti ad ottenere, tramite artifici o raggiri, vantaggi di qualsiasi natura per ACI Progei S.p.A., anche di carattere non necessariamente patrimoniale.

È fatto divieto in sede di incontri informali (o nel corso di comunicazioni) con Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Rappresentanti delle Istituzioni, volti alla definizione e rappresentazione della posizione della Società, di adottare comportamenti tali da indurre a favorire gli interessi di ACI Progei, in particolare anche mediante la fornitura di dati/informazioni non veritieri; ovvero nel corso della fase istruttoria promossa da Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Rappresentanti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

delle Istituzioni a fronte di domande e istanze per il conseguimento di puntuali autorizzazioni/licenze, quando tali comportamenti siano mirati al superamento di vincoli o criticità ai fini del rilascio delle stesse.

Nel caso in cui, nell'ambito delle relazioni istituzionali, sorgano richieste anomale o comunque che esulino gli ordinari rapporti di cortesia e di affari, è necessario che si proceda con le opportune segnalazioni al Vertice Aziendale della ACI Progei e all'Organismo di Vigilanza.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione attestante i principali rapporti intercorsi tra i soggetti della Società e le figure pubbliche esponenti di Enti e Istituzioni è opportunamente conservata e archiviata presso gli uffici competenti.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, deve essere assicurata la separazione dei compiti tra chi predispone dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici e chi presenta dati/informazioni/documenti alla PA;

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

2. AFFIDAMENTO SERVIZI DA ENTE ACI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo si riferisce alle attività preliminari e prodromiche alla definizione dei contenuti della Convenzione nonché alla stipula della stessa Convenzione tra ACI e la ACI Progei S.p.A. avente come oggetto:

- Servizi di governo e gestione integrata degli immobili;
- Servizi tecnico-professionali concernenti la gestione, la progettazione, l'adattamento e l'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ACI e di quelli adibiti a sede degli uffici dell'ente;
- Servizi operativi e le attività di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente di quelli utilizzati dall'Ente per le proprie finalità istituzionali e statutarie;
- Gli interventi necessari per assicurare la conformità degli immobili;
- L'erogazione di servizi integrati della sicurezza;
- Supporto per la ricerca di soluzione locative per l'Ente.

L'attività di affidamento dei servizi da parte dell'Ente ACI di articola nelle seguenti fasi:

- *Richiesta servizi da ACI;*
- *Definizione modalità di erogazione e valorizzazione servizi;*
- *Stipula della Convenzione e delle Appendici contrattuali.*

In tutte le fasi del processo, la Direzione definisce le attività da svolgere ed effettua le analisi tecnico - economiche necessarie ad erogare il servizio richiesto.

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- devono essere individuati ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alle attività di definizione e negoziazione della Convenzione con ACI;
- i rapporti con gli esponenti dell'Ente ACI devono essere intrattenuti solamente da soggetti muniti di apposita delega/procura o da soggetti da questi debitamente delegati;
- se da tali incontri emergono criticità queste devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e all'OdV;
- le comunicazioni con gli esponenti dell'Ente ACI relative a pianificazione, richieste servizi, attività da svolgere, autorizzazioni devono avvenire in forma scritta;
- prima dell'invio dei dati all'Ente ACI il Direttore Generale, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, la Direzione Immobiliare la Direzione Tecnica e la Direzione Automotive devono accertarne la coerenza dei servizi attesi ed effettivamente erogati nel periodo (ossia che siano stati eseguiti i controlli di secondo livello da parte dei Responsabili operativi di riferimento).

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione relativa alla negoziazione, la stipulazione dei rapporti contrattuali è archiviata presso la sede della Società.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, deve essere assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza e monitora il processo (Direttore Generale), chi predispone la documentazione (Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Direzione Immobiliare, la Direzione Tecnica e la Direzione Automotive).

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

3. SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI)

REGOLAMENTAZIONE

La Società è dotata di un Sistema di Gestione Qualità certificato da Ente di terza parte per l'ottenimento e il mantenimento del quale sono intrattenuti dei rapporti con l'Organismo di Certificazione e con l'Ente Unico nazionale di accreditamento. Con riferimento a tali attività devono essere rispettati i seguenti protocolli:

Sistema di Gestione Qualità: Monitoraggio, misurazione e auditing

Le attività che devono essere effettuate sono:

- il RQ deve redigere un piano annuale di audit volti a monitorare il rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Qualità, anche attraverso un sistema di monitoraggio che prevede l'individuazione e la registrazione in apposito registro di eventuali "Non Conformità" e di "Osservazioni";
- le attività di audit devono essere condotte dal RQ, o da professionisti esterni in possesso delle necessarie competenze, i quali devono redigere apposito verbale all'attenzione del RQ;
- le Funzioni che presidiano i processi oggetto di "Non Conformità" o di "Osservazioni" rilevate nel corso degli audit, propongono le soluzioni a RQ e le attuano a seguito di sua approvazione, laddove necessario sono attivate apposite azioni correttive;
- devono essere prese in carico tempestivamente eventuali segnalazioni pervenute che potrebbero configurarsi come "Non Conformità" del Sistema di Gestione in essere e/o di alcuni suoi processi;
- tutta la documentazione deve essere disponibile sul sistema informatico aziendale accessibile alle funzioni interessate.

Sistema di Gestione Qualità: Mantenimento delle certificazioni

Le attività che devono essere effettuate sono:

- il RQ deve mantenere efficace ed efficiente il Sistema di Gestione Qualità con l'obiettivo di conseguire la validità del certificato sia in fase di mantenimento sia in fase di rinnovo;
- il RQ deve partecipare personalmente agli audit periodici di terza parte, specialmente in fase di rinnovo, e intrattenere i principali rapporti con l'Organismo di Certificazione e con l'Ente Unico nazionale di accreditamento;
- la Società deve avvalersi di certificazioni di terza parte rilasciate da Enti riconosciuti da Accredia in Italia o da altro ente di accreditamento europeo;
- il RQ deve prendere in carico le "Osservazioni" e le "Non Conformità" segnalate dall'Ente terzo in fase di mantenimento/rinnovo e deve provvedere a trasmettere le azioni correttive, concordate con le Funzioni coinvolte, all'Organismo di Certificazione nei tempi prestabiliti;
- eventuali criticità in fase di mantenimento/rinnovo (es. sospensione del certificato, mancato rinnovo, visite suppletive, ecc.) devono essere comunicate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Rapporti con l'Ente Certificatore:

- gli esponenti interni ed esterni della Società che possono avere rapporti con l'Organismo di Certificazione devono essere espressamente identificati e delegati (se interni), ovvero autorizzati anche sulla base di apposito contratto / incarico (collaboratori esterni);
- gli incontri fra gli esponenti della Società e quelli dell'Organismo di Certificazione devono essere verbalizzati e correttamente archiviati;
- il RQ deve partecipare personalmente agli audit periodici di terza parte, dei quali deve essere redatto apposito verbale, e intrattenere personalmente i principali rapporti con l'Organismo di Certificazione;
- tutta la documentazione deve essere disponibile anche sul sistema informatico aziendale e accessibile dalle funzioni interessate.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione è conservata presso gli uffici della Società e sul server aziendale.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Le attività in esame devono essere svolte nel rispetto del principio di segregazione dei compiti, tra chi intrattiene i rapporti con l'Ente certificatore (Responsabile Sistema di Gestione Qualità) e chi autorizza (Rappresentante della Direzione).

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

PROCURE E DELEGHE

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società e dal sistema di deleghe e procure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

4. GESTIONE TECNICO - MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI

REGOLAMENTAZIONE

Il **processo attiene alle attività** di Pianificazione, Progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o gestiti per conto di ACI; di seguito sono riportate le principali fasi del processo:

- 1) **Pianificazione attività:** la Direzione Tecnica o la Direzione Automotive per i servizi di manutenzione inerenti al settore dell'automotive, sotto la supervisione del Direttore Generale, in relazione alle esigenze manifestate dall'ACI Automobile Club d'Italia, elabora e sottopone all'approvazione del Servizio Patrimonio e Acquisti dell'Ente medesimo, il **Piano Annuale per la manutenzione degli immobili, (articolato in capitoli corrispondenti al Bilancio ACI)**;
- 2) **Progettazione dei lavori:** la Direzione Tecnica o la Direzione Automotive per i servizi di manutenzione inerenti al settore dell'automotive, approvato il piano, con riferimento a ciascun intervento di manutenzione programmato, redige il **Capitolato Tecnico**, individua e seleziona i possibili fornitori e dopo una valutazione comparativa tecnico-economica, provvede a conferire gli incarichi;
- 3) **Affidamento dei Lavori:** il Responsabile lavori/Coordinatore di Progetto elabora e sottopone il **Progetto** alla valutazione della Direzione Tecnica o della Direzione Automotive per i servizi di manutenzione inerenti al settore dell'automotive e del Direttore Generale; quindi richiede, anche con il supporto di professionisti esterni, le autorizzazioni necessarie nel rispetto della normativa vigente in materia agli Uffici Pubblici competenti. Successivamente, definito l'oggetto dell'incarico, **individua e seleziona l'impresa idonea a prestare il servizio.**
- 4) **Esecuzione lavori:** Sulla base dell'incarico conferito l'impresa esegue la prestazione;
- 5) **Collaudo:** la Direzione Tecnica o la Direzione Automotive per i servizi di manutenzione inerenti al settore dell'automotive, sulla base di quanto stabilito dal Progetto, svolge le attività di controllo avanzamento lavori e di collaudo dell'esecuzione degli stessi, nel rispetto dei tempi e delle condizioni contrattuali;
- 6) **Gestione amministrativa:** la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo assicura un'adeguata gestione amministrativa del contratto e, a valle della fase di collaudo, provvede alla successiva liquidazione del fornitore, dopo aver adempiuto alle verifiche di Legge, ove necessario.

Per la gestione di tale processo la Società ha definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti fasi.

Le procedure e le prassi vigenti in materia devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- esistenza di criteri tecnico-economici per:
 - o la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori);
 - o la validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti;
 - o la valutazione complessiva dei fornitori.
- esistenza criteri di verifica necessari alla corretta gestione delle fasi di collaudo e gestione amministrativa:
 - o controllo avanzamento lavori;
 - o convalida verbali lavori;
 - o riscontro verifica adempimenti (ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73).

Nello svolgimento del processo suddetto gli attori interessati dovranno adottare comportamenti in linea con quanto riportato nel protocollo "Rapporti con Istituzioni" e con quanto regolamentato in materia in conflitto di interesse.

Nell'ottica della prevenzione dei reati di cui agli artt. 518-duodecies e 518-terdecies c.p., (ritenuti potenzialmente configurabili così come rappresentato all'interno delle Matrici di Mappatura) e di gestione delle potenzialità commissive di essi, sono altresì obbligati a conformarsi alle norme e ai vincoli comportamentali previsti nel Codice Etico adottato dalla società. Di seguito sono riportati dei principi di comportamento che tutti coloro che operano per conto della Società devono osservare nell'ambito dell'attività lavorativa:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- a) preliminarmente all'esecuzione dei lavori, deve essere verificata nella documentazione tecnica in proprio possesso, la presenza di vincoli in materia di Tutela dei beni culturali e paesaggistici nell'area oggetto di lavoro e, in caso i luoghi siano sottoposti a Tutela, adottare tutto quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle indicazioni eventualmente fornite dagli Enti Preposti alla gestione di tali beni (es. Sovrintendenza dei Beni Culturali).
- b) laddove si rilevi la presenza di vincoli in materia di Tutela dei beni culturali e paesaggistici deve essere effettuata una adeguata pianificazione ambientale;
- c) è necessario rispettare tutto quanto previsto in materia di Tutela dei beni culturali e paesaggistici ex D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (meglio noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio o Codice Urbani);
- d) nella documentazione tecnica deve essere riportata, laddove necessario, un'indicazione delle zone / luoghi soggette/i a Tutela dei beni culturali e paesaggistici ex D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) Relativamente ad ogni specifico intervento, deve essere effettuata l'analisi degli aspetti ambientali, la valutazione degli impatti e definite le misure di controllo da adottare nel rispetto dei requisiti di natura contrattuale e, più generalmente, normativa/legislativa;

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nell'ambito della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (es. *Piano Annuale per la manutenzione degli immobili, Capitolato Tecnico, Contratti di affidamento lavori, verbali di collaudo, ecc.*) è conservata presso la Direzione Tecnica o presso la Direzione Automotive per i servizi di manutenzione inerenti al settore dell'automotive.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte.

In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi:

- approvazione piano annuale e relativo finanziamento (ACI - Dir. Patrimonio);
- predisposizione e firma incarico per i soggetti esterni (Direzione Tecnica o la Direzione Automotive supervisionata dal Direttore Generale);
- controllo avanzamento lavoro (Direzione Tecnica o Direzione Automotive e Direttore Generale).

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

5. GESTIONE LOCAZIONI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo concerne la gestione delle locazioni degli immobili, dalla commercializzazione delle unità immobiliari destinate alla locazione, alla stipula di un nuovo contratto di locazione o al rinnovo, dalla fatturazione periodica dei canoni di locazione e di altri addebiti a carico del conduttore (oneri accessori, spese individuali, penalità ed interessi, ecc.) alla gestione degli incassi e della morosità, oltre alla gestione delle risoluzioni dei contratti di locazione, nelle diverse modalità (Recesso anticipato/disdette/cessazione).

Tutte le fasi del processo di gestione delle locazioni, dalla identificazione della controparte alla “manifestazione d’interesse”, dalla valutazione e accettazione delle “proposte di locazione” fino alla stipula del “contratto di locazione”, devono essere debitamente autorizzate ed accuratamente documentate.

In particolare, è fatto divieto di adottare, in tutte le fasi del processo, comportamenti a rischio di reato e/o contrari ai principi di correttezza, di regolamentazione del conflitto di interesse, di riservatezza, enunciati nel Codice Etico.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle locazioni deve essere accuratamente archiviata presso gli Uffici responsabili, in modo tale da consentire la “ricostruzione” degli atti e delle motivazioni sottostanti a ciascuna locazione.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità fra le funzioni coinvolte; in particolare è assicurata la separazione dei compiti tra:

- chi raccoglie le manifestazioni d’interesse alla locazione e valuta la congruità delle “proposte di locazione”, con riferimento al canone di locazione proposto - Direttore Generale, Direzione Immobiliare o la Direzione Automotive nei casi di locazioni di immobili relativi al settore dell’automotive;
- chi identifica e valuta la controparte proponente - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- chi valuta e autorizza le proposte di locazione - Presidente e Direttore Generale.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

6. GESTIONE DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo concerne la gestione di operazioni di dismissione degli immobili attraverso vendita diretta o con “gara ad evidenza pubblica” con l’espletamento delle seguenti fasi operative: identificazione delle opportunità di disinvestimento, definizione del prezzo “congruo”, ricerca diretta o per il tramite di intermediari dei potenziali acquirenti alla negoziazione, stipula del contratto di compravendita e fatturazione attiva.

Con riferimento alla negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni di dismissione degli immobili le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- deve essere effettuata una preventiva verifica dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell’attuabilità della proposta di dismissione dell’immobile ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- deve essere verificata la corrispondenza tra la proposta di dismissione dell’immobile autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- deve essere effettuata una valutazione (perizia) dell’immobile da dismettere;
- il contratto deve essere autorizzato da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- la proposta di dismissione dell’immobile in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell’accordo stipulato deve essere approvata dal soggetto dotato degli appositi poteri;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di dismissione dell’immobile, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- devono essere realizzate attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di dismissione dell’immobile approvata e quanto realizzato.

In particolare, è fatto divieto di adottare, in tutte le fasi del processo, comportamenti a rischio di reato e/o contrari ai principi di correttezza, di regolamentazione del conflitto di interesse, di riservatezza, enunciati nel Codice Etico.

Le funzioni interessate devono comunicare all’Organismo di Vigilanza le dismissioni effettuate evidenziando eventuali deroghe applicate nel processo di dismissione con quanto previsto nei documenti organizzativi / procedurali adottati dalla Società.

TRACCIABILITÀ

Tutte le fasi del processo di disinvestimento immobiliare, dalla “decisioni di dismissione”, alla valutazione e accettazione delle “proposte di acquisto” fino alla stipula del “contratto di vendita” devono essere accuratamente documentate.

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle operazioni di disinvestimento immobiliare deve essere accuratamente archiviata presso gli Uffici responsabili, in modo tale da consentire la “ricostruzione” degli atti e delle motivazioni sottostanti a ciascuna dismissione.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità fra le funzioni coinvolte; in particolare è assicurata la separazione dei compiti tra:

- chi valuta la dismissione - Direttore Generale, su segnalazione della Direzione Immobiliare o della Direzione Automotive nei casi di alienazione di infrastrutture e immobili, relativi al mondo dell’automotive;
- chi valuta la congruità del prezzo di vendita, di cui alle proposte di acquisto pervenute - la Direzione Immobiliare o la Direzione Automotive nei casi di alienazione di infrastrutture e immobili, relativi al mondo dell’automotive;
- chi identifica e valuta la controparte proponente - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- chi valuta e autorizza le compravendite - Consiglio di Amministrazione.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

7. GESTIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo concerne la gestione di operazioni di investimento immobiliare attraverso l'acquisto diretto o tramite la partecipazione "ad asta pubblica" con l'espletamento delle seguenti fasi operative: identificazione delle opportunità di investimento, verifica fattibilità tecnico-economica, autorizzazione all'acquisto, negoziazione, stipula del contratto di compravendita.

Con riferimento alla negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni di investimento immobiliare le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- deve essere effettuata una preventiva verifica dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione dell'immobile ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- deve essere verificata la corrispondenza tra la proposta di acquisizione dell'immobile autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- deve essere effettuata una valutazione (perizia) dell'immobile da acquisire;
- il contratto deve essere autorizzato da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- la proposta di acquisizione dell'immobile in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato deve essere approvata dal soggetto dotato degli appositi poteri;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di acquisizione dell'immobile, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- devono essere realizzate attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di acquisizione dell'immobile approvata e quanto realizzato;
- deve essere verificata la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
- deve essere verificata la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.

In particolare, è fatto divieto di adottare, in tutte le fasi del processo, comportamenti a rischio di reato e/o contrari ai principi di correttezza, di regolamentazione del conflitto di interesse, di riservatezza, enunciati nel Codice Etico. Le funzioni interessate devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le operazioni di Acquisto di immobili effettuate evidenziando eventuali deroghe applicate nel processo con quanto previsto nei documenti organizzativi / procedurali adottati dalla Società.

TRACCIABILITÀ

Tutte le fasi del processo di investimento immobiliare, dalla "identificazione dell'opportunità d'investimento", alla valutazione di fattibilità tecnico-economica fino alla stipula del "contratto di acquisto" devono essere accuratamente documentate.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle operazioni di investimento immobiliare deve essere accuratamente archiviata presso gli Uffici responsabili, in modo tale da consentire la "ricostruzione" degli atti e delle motivazioni sottostanti a ciascun acquisto.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità fra le funzioni coinvolte; in particolare è assicurata la separazione dei compiti tra:

- chi valuta l'investimento immobiliare - Direttore Generale, su segnalazione della Direzione Immobiliare o della Direzione Automotive in caso di immobili da destinare al settore dell'automotive;
- chi effettua le valutazioni tecnico-economiche - la Direzione Immobiliare o la Direzione Automotive in caso di immobili da destinare al settore dell'automotive;
- chi valuta e autorizza le compravendite - Consiglio di Amministrazione.

PROCURE E DELEGHE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

8. PRESTAZIONE SERVIZI IMMOBILIARI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo concerne la gestione di servizi di consulenza e di assistenza nell'ambito immobiliare, nonché prestazioni di servizi tecnico-professionali erogate per l'ente ACI.

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- devono essere individuati ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alle attività di definizione e pianificazione dei immobiliari e tecnico-professionali erogate per l'ente ACI;
- i rapporti con gli esponenti dell'Ente ACI devono essere intrattenuti solamente da soggetti muniti di apposita delega/procura o da soggetti da questi debitamente delegati;
- se da tali incontri emergono criticità queste devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e all'OdV;
- le comunicazioni con gli esponenti dell'Ente ACI relative a pianificazione, richieste servizi, attività da svolgere, autorizzazioni devono avvenire in forma scritta;
- i dati da comunicare all'Ente ACI (ad esempio ai fini della rendicontazione, della reportistica o del rimborso dei costi) devono essere estratti solamente da fonti ufficiali;
- prima dell'invio dei dati all'Ente ACI la Direzione Immobiliare o la Direzione Tecnica devono accertarne la coerenza dei servizi attesi ed effettivamente erogati nel periodo (ossia che siano stati eseguiti i controlli di secondo livello da parte dei Responsabili operativi di riferimento);
- in tutte le fasi del processo, la Direzione Immobiliare e la Direzione Tecnica definiscono le attività da svolgere ed effettuano di concerto con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo le analisi tecnico - economiche necessarie ad erogare il servizio richiesto.

In particolare, è fatto divieto di adottare, in tutte le fasi del processo, comportamenti a rischio di reato e/o contrari ai principi di correttezza, di regolamentazione del conflitto di interesse, di riservatezza, enunciati nel Codice Etico.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle prestazioni di servizi immobiliari deve essere accuratamente archiviata presso gli Uffici responsabili, in modo tale da consentire la "ricostruzione" degli atti e delle motivazioni sottostanti a ciascuna operazione.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità fra le funzioni coinvolte; in particolare è assicurata la separazione dei compiti tra:

- chi eroga i servizi - la Direzione Immobiliare / Direzione Tecnica;
- chi autorizza - Direttore Generale.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

9. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

Il processo di fatturazione e rendicontazione dei servizi erogati è stato identificato come “sensibile” nell’ambito della Matrice di Mappatura, in quanto:

- potrebbe configurarsi un reato nel caso in cui nei documenti relativi alla rendicontazione dei servizi resi per l’Ente ACI siano riportati dati fittizi o non veritieri;
- potrebbe configurarsi un reato nel caso in cui si prometta denaro o altra utilità a soggetti terzi per omettere controlli sui dati trasmessi per ottenere condizioni maggiormente favorevoli alla Società.

REGOLAMENTAZIONE

L’attività in oggetto riguarda la rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione ACI e la ACI Progei S.p.A.

Il processo di rendicontazione si articola nelle seguenti fasi:

- *Predisposizione relazione tecnico-economica sui servizi forniti e le attività svolte (con richiesta di pagamento),*
- *Valutazione livelli di servizio ed eventuali osservazioni da parte dell’Ente ACI,*
- *Emissione fattura.*

Per la gestione di tale processo la Società ha definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

Il processo di rendicontazione deve avvenire sulla base di criteri definiti in modo trasparente, oggettivo, condiviso e documentabile; in particolare le modalità operative di gestione del processo devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- tutte le fatture attive devono essere emesse a fronte di prestazioni di servizi resi a clienti;
- tutte le fatture devono essere adeguatamente documentate;
- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita e deve trovare adeguata giustificazione.

Nella rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione ACI e ACI Progei, le spese rendicontate dovranno rispondere ai seguenti principi generali di controllo:

- *Competenza* - devono essere state sostenute nel periodo di competenza;
- *Inerenza* - rientrare nelle categorie di spesa definite nel piano di attività o comunque ricomprese tra quelle rendicontabili ad ACI;
- *Correttezza* - se devono essere calcolate, la loro definizione deve essere conforme con le specifiche previste dalla Convenzione o dallo specifico incarico ricevuto;
- *Idoneità* - essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti e alle fatture emesse viene opportunamente archiviata a cura della Direzione Amministrazione Finanza, Controllo.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Le attività suddette vengono eseguite, per quanto di propria competenza, a cura delle unità organizzative coinvolte secondo il seguente principio di separazione dei compiti:

- *autorizzative e di controllo: Direttore Generale;*
- *supervisione: Direzione Amministrazione Finanza, Controllo;*
- *esecutive Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo (relativamente all’emissione della fattura).*

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

10. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ: EMISSIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA⁷)

REGOLAMENTAZIONE

Tale ambito di analisi riguarda le **Cessioni di beni** (art. 2 DPR 633/72) e le **Prestazioni di servizi** (art. 3 DPR 633/72) effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Il **momento impositivo** normalmente coincide con quello di effettuazione dell'operazione, determinando il **periodo di liquidazione** dell'imposta e il **momento in cui sorge il diritto alla detrazione** dell'imposta in capo all'acquirente o al committente il servizio.

Affinché un'operazione sia rilevante ai fini IVA è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

- **presupposto soggettivo:** sono soggetti passivi le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali che svolgono attività economica, imprenditoriale o artistico-professionale (effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva) (artt. 4 e 5 DPR 633/72);
- **presupposto oggettivo:** l'operazione deve qualificarsi come cessione di beni o prestazioni di servizi (artt. 2 e 3 DPR 633/72);
- **presupposto territoriale:** l'operazione economica deve essere effettuata nel territorio dello Stato (art.7 DPR 633/72).

PRESIDI ORGANIZZATIVI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo nelle seguenti fasi:

A. Gestione della documentazione a supporto del processo

- garantire l'esistenza di adeguata documentazione contrattuale (*Contratto, Ordine, Convenzioni, Accordi, ecc.*) a supporto della prestazione del servizio o vendita di beni, sottoscritta da soggetti titolati da apposite procure, che identifichi in maniera chiara e puntale: *le controparti, l'oggetto del servizio, i corrispettivi e le modalità di determinazione, gli obblighi delle parti* (modalità di esecuzione, ecc.), *le modalità di sottoscrizione* (contestuale o mediante scambio di corrispondenza) *e il regime fiscale da adottare*;
- garantire la tracciabilità delle valutazioni svolte in merito all'applicazione di regimi "agevolati";
- utilizzare un sistema di archiviazione (fisico o digitale in modalità di conservazione a norma) a supporto dell'operatività / gestione che, gestito da personale titolato, consente la "corretta" tenuta e conservazione della documentazione (in originale) a supporto della erogazione del servizio / vendita del bene.

B. Valorizzazione dei servizi offerti

- la valorizzazione contrattuale della vendita deve essere effettuata utilizzando i valori contrattuali definiti tempo per tempo in cui vi è evidenza di valori, criteri e metodologie di determinazione del prezzo;
- nel caso di "*controparte correlata*" si fa riferimento al "*valore normale*" identificato tramite il criterio del "*valore di mercato*" (benchmark) ovvero, in taluni casi, tramite il criterio del "*costo industriale più mark-up*".

C. Prestazione resa

Con riferimento alla prestazione resa deve essere garantita l'esistenza di adeguata **documentazione che attesti il corretto espletamento / rispetto dell'impegno contrattuale** da parte della Società (che si configura in questo caso come fornitore) e l'accettazione da parte del cliente come ad esempi il benessere sottoscritto da parte del destinatario o pagamento della fattura al fornitore senza contestazione.

⁷ D.P.R. 633/72, Provvedimento AdE del 30 aprile 2018, D.P.R. 623/72, Titolo V-bis artt. Da 70-bis a 70-duodeces.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

D. Fatturazione

Nel processo di fatturazione, devono essere garantite e formalizzate le seguenti attività:

- a. *Puntuale identificazione del "momento in cui un'operazione si considera effettuata":*
 - erogazione del servizio o, se precedente, incasso del corrispettivo;
 - in ogni caso, se antecedente a quanto precede, al momento dell'emissione fattura;
 - in ogni caso, al momento di incasso di acconti.

- b. *Calcolo imposta: assessment dell'operazione / contratto, da parte del personale assegnato alle attività di fatturazione, ai fini della corretta qualificazione della stessa e identificazione di:*
 - elementi che compongono la "base imponibile";
 - aliquote da applicare con verifica di eventuali regimi "agevolati" (es. *per tipologia di lavori, per la realizzazione di opere aggiuntive, riserve, accordi bonari, risarcimento danni, ecc.*).

- c. *Emissione, invio della fattura e conservazione (Archiviazione) attraverso:*
 - la corretta predisposizione, in termini di dati / contenuti obbligatori in formato elettronico standard XML;
 - il monitoraggio degli "Esiti" da parte del Sistema di Interscambio (Sdl);
 - le azioni correttive da porre in essere in relazione a: fatture scartate dal Sdl (*mediante la sanatoria delle anomalie e il rinvio entro 5 giorni dalla ricezione dell'esito ovvero emissione di una nota di variazione interna e riemissione di una nuova fattura da inoltrare al Sdl*) e fatture non consegnate al destinatario da parte del Sdl (notifica al Cliente/Destinatario dell'impossibilità di recapito e della messa a disposizione della fattura presso il proprio "Cassetto Fiscale");
 - la conservazione a norma delle fatture emesse.

E. Registrazione

Con riferimento alla registrazione delle operazioni, le annotazioni negli appositi registri / sezionali devono rispettare le regole contabili in termini di contenuti obbligatori, modalità di registrazione, termini di registrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

11. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI / AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONI

REGOLAMENTAZIONE

Nell'ambito delle attività svolte dalla ACI Progei S.p.A., la gestione degli acquisti viene organizzata in funzione dei diversi tipi di acquisti che la Società si trova a dover affrontare anche in relazione alla natura societaria e alla sua configurazione di società "in house"; in particolare gli acquisti sono gestiti in maniera differente a seconda che del tipo di bene o servizio da acquistare.

Il processo di gestione acquisti beni e servizi è disciplinato nell'ambito della documentazione organizzativa presente in Azienda nel Regolamento Acquisti interno e nelle procedure operative nell'ambito delle quali sono descritte le attività svolte dalla Società e le responsabilità assegnate.

Per la gestione di tale processo la Società ha definito ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società effettua gli acquisti nel rispetto dei principi di "trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, e pari opportunità tra gli operatori tecnici e professionali" in conformità alla normativa vigente.

In particolare, le procedure devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

Manifestazione fabbisogno Beni / Servizi

- le Funzioni aziendali presentano richiesta di approvvigionamento solo in caso di effettiva e comprovata necessità;
- le richieste di approvvigionamento sono tramesse alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo che ne verifica e autorizza la disponibilità di budget;
- tutti gli acquisti, ancorché programmati, devono essere oggetto di RA a sistema da parte dei Richiedenti, che dovrà essere inoltrata alle funzioni competenti;
- tutte le richieste di acquisto devono essere formulate in modo chiaro e dettagliato, con evidenza delle motivazioni alla base delle stesse.

Albo Fornitori e qualifica del fornitore

- la funzione competente all'acquisto deve inviare una richiesta di offerta a più fornitori tra le imprese presenti nell'albo fornitori secondo i principi del Codice dei Contratti (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione). Qualora si ritenga di non utilizzare o di non poter utilizzare l'Albo Fornitori, l'individuazione dei fornitori da invitare a formulare l'offerta potrà avvenire tramite indagine di mercato;
- ai fini della qualifica del fornitore la funzione preposta agli Acquisti verifica l'attendibilità professionale nonché il possesso dei requisiti dei nuovi fornitori e, in caso di esito positivo dei controlli, il fornitore è inserito nella lista dei fornitori qualificati;
- in caso di gare richiede i certificati e la documentazione di legge per verificare il possesso dei requisiti generali e speciali necessari allo svolgimento dei lavori, servizi o forniture;

Selezione del fornitore

- tutti gli affidamenti di beni e servizi devono essere effettuati con il coinvolgimento della funzione competente (in relazione a quanto previsto dalle procedure interne) responsabile della selezione del fornitore;
- per ogni singolo intervento di spesa, è individuato il Responsabile del Procedimento (RUP), che opera nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- prima di avviare la selezione del fornitore devono essere identificate le modalità di selezione dello stesso (procedura aperta, procedura negoziata con bando o procedura negoziata senza pubblicazione del bando, affidamento diretto);
- in ogni caso deve essere richiesto il codice CIG (o Smart CIG ove previsto), salvo i casi di spese economali previste nella normativa interna;
- al fine di dare avvio alla procedura di gara, deve essere predisposta la determina a contrarre, o documento equivalente, con la quale sono individuati, tra l'altro, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ogni impegno di spesa deve essere preceduto da una accurata valutazione tecnica, qualitativa ed economica da parte delle strutture competenti circa l'effettiva necessità dell'acquisto stesso;
- le procedure aperte e negoziate con pubblicazione del bando, tutti gli atti integrali di gara, compresa la documentazione tecnica, sono rese disponibili a tutti i partecipanti, al fine di assicurare parità di trattamento e facilità di accesso;
- l'esame e la scelta delle offerte devono essere effettuati dal RUP oppure da un seggio di gara oppure da una Commissione in relazione alla procedura adottata e/o al criterio prescelto;
- devono essere rispettate le prescrizioni in materia di Trasparenza previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società nonché quelle previste nelle delibere ANAC;

In particolare, nel caso di consulenze esterne:

- l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza dei soggetti cui conferire gli incarichi di consulenza;
- evitare per quanto possibile che vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza;
- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito, se possibile riferito a tariffe professionali o parametri oggettivi e del contenuto della prestazione che dovrà essere il più possibile dettagliato;
- al termine dell'incarico sia richiesto di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione a regola d'arte prima del pagamento stesso;
- non siano corrisposti compensi a consulenti/fornitori esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o in contanti.

Emissione dell'ordine / stipula del contratto

- tutti gli ordini di acquisto / contratti sono firmati in base al sistema interno di procure e deleghe;
- la funzione competente all'acquisto verifica il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, appalti e tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- gli ordini di acquisto / contratti devono prevedere apposita clausola che impegna la controparte al rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico e prevede le condizioni di risoluzione riferibili alla normativa ex D. Lgs. 231/2001;
- ai sensi della normativa vigente nei contratti devono essere contenute clausole che impegnino la controparte al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di tracciabilità, di privacy e di ambiente e sicurezza.

Ricezione bene

- la Funzione richiedente deve verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e ricevuto prima di formalizzare l'autorizzazione a liquidare il fornitore;
- nella gestione dei contratti di acquisto devono essere assicurate la trasparenza e la documentabilità dei rapporti con fornitori, oltre all'accuratezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni che i soggetti della Società forniscono all'interno o all'esterno della struttura nello svolgimento delle attività di propria competenza;
- la registrazione delle fatture passive deve essere effettuata a fronte di prestazioni di servizi resi di beni ricevuti dal fornitore;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

I Responsabili delle Funzioni acquisti devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, e con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti.

TRACCIABILITÀ

Deve essere assicurata l'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto; l'archiviazione della documentazione relativa a OdA, comparazione delle offerte, ordini/contratti di acquisto e la documentazione relativa ai benestare di pagamento è archiviata presso la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Con specifico riferimento alle prestazioni di servizi e consulenze, deve essere altresì prevista la conservazione e l'archiviazione agli atti della documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione / consulenza nel rispetto delle condizioni contrattuali e in assenza dei quali non si può procedere alla effettuazione del pagamento per i servizi resi.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Per quanto riguarda le approvazioni delle richieste di Acquisto, il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- **Autorizzative:** la firma del contratto avverrà secondo lo schema di Procure Aziendale conferite.
- **Esecutive:** RUP.
- **di controllo:**
 - o *rispondenza del bene o servizi ai requisiti richiesti è effettuata dall'Unità Richiedente*
 - o *coerenza fattura con ordine / contratto / incarico sono attribuite all'Ufficio Amministrativo,*

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

12. ACQUISTO BENI E SERVIZI - RICEZIONE FATTURE E GESTIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

REGOLAMENTAZIONE

Tale ambito di analisi riguarda l'acquisto di beni e di servizi effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Il momento impositivo normalmente coincide con quello di effettuazione dell'operazione, determinando il periodo di liquidazione dell'imposta e il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell'imposta in capo all'acquirente o al committente il servizio.

Affinché un'operazione sia rilevante ai fini IVA è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

- **presupposto soggettivo:** sono soggetti passivi le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali che svolgono attività economica, imprenditoriale o artistico-professionale (effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva) (art. 4 e 5);
- **presupposto oggettivo:** l'operazione deve qualificarsi come cessione di beni o prestazioni di servizi (artt. 2 e 3);
- **presupposto territoriale:** l'operazione economica deve essere effettuata nel territorio dello Stato (art. 7).

Di seguito, in sintesi, sono riepilogate le formalità, dettate dalla normativa vigente:

⇒ **Ricezione fattura:** La fattura ricevuta deve contenere obbligatoriamente:

- generalità del soggetto ricevente e del codice fiscale individuale;
- natura, quantità e qualità di beni o servizi;
- corrispettivo e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta (per le sole operazioni imponibili).

Emissione dell'autofattura, per ciascuna operazione imponibile, esente o esclusa, nei casi di: omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore, reverse charge, acquisto extra UE, entro 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione della fattura stessa o integrazione della fattura (es. acquisto UE).

⇒ **Registrazione Contabilizzazione:** le fatture di acquisto devono essere annotate / registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto (anche tramite la numerazione progressiva delle fatture ricevute) e l'univocità dell'annotazione/registrazione nei registri. In tal modo al documento di acquisto viene attribuito: un "numero di protocollo" di corrispondenza e un "numero progressivo Iva" all'atto della registrazione. Nei casi di ricezione di una fattura irregolare o reverse charge (nazionale e/o UE e/o extra UE) le annotazioni/registrazioni devono essere "integrate" secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La registrazione delle fatture d'acquisto deve avvenire dopo il loro ricevimento, ma anteriormente: alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale il relativo diritto alla detrazione dell'Imposta viene esercitato.

PRESIDI ORGANIZZATIVI

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo nelle seguenti fasi:

A. Documentazione a supporto

Con riferimento alla documentazione a supporto deve essere garantita l'esistenza di adeguata documentazione contrattuale (Accordo Quadro, Contratto, Ordine, ecc.) a supporto dell'acquisto, sottoscritta da soggetti titolari di appositi poteri, che identifichi in maniera chiara e puntuale:

- controparti;
- oggetto dell'acquisto;
- corrispettivi e modalità di determinazione;
- obblighi delle parti (modalità di esecuzione, ecc.).

B. Ricezione della fattura, (eventuale emissione autofattura) e conservazione (Archiviazione)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

Con riferimento alla **ricezione della fattura** (eventuale emissione autofattura) e conservazione (Archiviazione) devono essere garantite le seguenti attività:

1) *Fatture elettroniche*:

- monitoraggio ricezione della Fattura elettronica veicolata tramite il Sdl in formato XML;
- azioni correttive da porre in essere in relazione a: anomalie riscontrate nelle fatture elettroniche ricevute, presenza di fatture presso il proprio "Cassetto Fiscale";
- conservazione a norma delle fatture ricevute.

2) *Fattura "cartacea" ed emissione autofattura*: Assessment dell'operazione / contratto ai fini dell'identificazione dei casi in cui è prevista l'emissione dell'autofattura nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente ed espletamento delle seguenti attività:

- la ricezione della Fattura in formato "cartaceo";
- la corretta predisposizione dell'autofattura, in termini di dati, contenuti obbligatori e termini di emissione;
- la corretta esecuzione della procedura del reverse charge, in termini di dati e termini di emissione;
- la conservazione a norma delle fatture ricevute e delle autofatture emesse.

C. Registrazione

Con riferimento alla fase di registrazione devono essere espletate le seguenti attività:

- numerazione progressiva delle fatture ricevute (numero di protocollo);
- annotazione/registrazione delle fatture negli appositi registri/sezionali in termini di: contenuti obbligatori, modalità di registrazione, termini di registrazione nel rispetto delle regole contabili (numero progressivo IVA);
- integrazione delle annotazioni nei casi di ricezione di fattura irregolare o reverse charge.

Le attività sopra richiamate sono svolte dal personale della funzione aziendale competente dotato di opportune competenze e necessari poteri (deleghe/procure).

L'assegnazione delle credenziali di accesso al sistema "Entratel" è effettuata in forza di opportune deleghe (con evidenza dei Gestori e degli Incaricati) e nel rispetto di ruoli e responsabilità organizzative assegnate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

13. GESTIONE OMAGGI

REGOLAMENTAZIONE

Tale processo riguarda le attività relative alla fornitura gratuita di beni di modico valore a clienti della Società e a soggetti estranei all'impresa, al fine di rafforzare la presenza e l'immagine aziendale.

Il processo è costituito dalle seguenti fasi:

- 1) pianificazione fabbisogni;
- 2) scelta del fornitore;
- 3) emissione dell'ordine di acquisto;
- 4) consegna dei beni ai destinatari o consegna diretta da parte del fornitore.

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia nonché le eventuali previsioni del Codice Etico della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- elargire omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad esse collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad esse collegate con finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile per le azioni del caso qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza: il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla gestione degli omaggi le procedure devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi consentiti;
- la normativa interna deve definire le modalità di richiesta, da parte di ciascuna funzione nel cui ambito si intenda operare la distribuzione di omaggi alla funzione competente che valuterà le specifiche esigenze;
- deve essere raccolta ed archiviata l'intera documentazione (cartacea o informatica) riguardante gli omaggi (es. lista dei soggetti destinatari, indicazione del valore dell'omaggio, frequenza dell'attribuzione) con tracciabilità delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute;
- devono essere formalmente definiti specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi;
- deve essere assegnata una specifica voce del budget annuale aziendale, cui corrispondono, sul piano contabile, specifici conti di imputazione;
- deve essere attivato un periodico flusso informativo rivolto all'OdV circa la corresponsione di omaggi.

TRACCIABILITÀ

Tutte le fasi del processo di gestione degli omaggi (consentiti solo se di modico valore) devono essere opportunamente tracciate.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- *Autorizzative e di controllo:* Omaggi / iniziative sociali devono essere approvate dal Vertice Aziendale;
- *Esecutive:* le attività operative sono gestite e coordinate dalla Direzione richiedente.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

14. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo riguarda il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per la promozione dell'immagine della Società. Il processo è composto dalle seguenti fasi:

- 1) definizione del budget e del piano di marketing;
- 2) emissione della richiesta di investimento e approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società;
- 3) stipulazione del contratto;
- 4) pagamento della sponsorizzazione;
- 5) contabilizzazione e pagamento fatture.

Gli elementi principali del sistema di controllo sono:

- definizione di un piano di marketing comprendente i progetti di sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico;
- approvazione del piano di marketing a cura del vertice aziendale competente;
- utilizzo di contratti adeguatamente formalizzati;
- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti;
- documentabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni scelte.

Con riferimento alla gestione delle sponsorizzazioni le procedure devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- divieto di effettuare operazioni di sponsorizzazione, anche correlate ad eventi, con Terzi soggetti pubblici o privati, non debitamente autorizzate dal Direttore Generale e senza evidenza documentale e tracciamento dei flussi finanziari;
- previsione di una formale autorizzazione della sponsorizzazione da parte di un soggetto aziendale dotato di idonei poteri;
- per garantire la tracciabilità del processo, la sponsorizzazione (attiva e passiva) deve essere formalizzata attraverso l'emissione di un ordine e/o la stipula di un contratto e/o scambio di lettere;
- verifica e l'archiviazione della documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione;
- verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione;
- attivazione di un periodico flusso informativo rivolto all'OdV, portante tipologia di sponsorizzazione, valore e principali contenuti contrattuali.

TRACCIABILITÀ

Tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate. In particolare, deve essere prevista la formalizzazione della sponsorizzazione mediante l'emissione di un ordine e/o la stipula di un contratto, nonché la conservazione e l'archiviazione della documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione nel rispetto delle condizioni contrattuali (analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di acquisto).

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *Autorizzative e di controllo*: le sponsorizzazioni devono essere approvate dal Soggetto dotato degli appositi poteri di firma (Direttore Generale o CdA);
- *Esecutive*: le attività operative sono gestite e coordinate dalla Direzione richiedente, che si occupa inoltre di valutare le opportunità e le richieste di sponsorizzazione pervenute dall'esterno o dall'interno.

PROCURE E DELEGHE

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

15. GESTIONE TESORERIA

REGOLAMENTAZIONE

Le attività di gestione dei flussi finanziari si suddividono in:

Gestione dei flussi in entrata:

- *riscontro accrediti su conti correnti della Società;*
- *riconciliazione dei flussi finanziari in entrata tramite associazione alle fatture emesse e altri documenti giustificativi.*

Per quanto riguarda i flussi in entrata devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita, e deve trovare adeguata giustificazione;
- le operazioni che comportano flussi in entrata devono essere effettuate con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione (es. causale espressa, indicazione del soggetto ordinante, ecc.);
- deve essere assicurata la coincidenza tra i dati del beneficiario dei pagamenti e il nominativo dell'ordinante degli stessi;
- devono essere previste verifiche circa la completezza e correttezza delle disposizioni di incasso da eseguire/registrazione degli incassi, anche attraverso sistemi informatici;
- deve essere verificata la corretta imputazione della partita al cliente;
- devono essere analizzate le partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- deve essere prevista un'analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei flussi in uscita:

- *gestione dei pagamenti verso i fornitori ordinari con controllo delle rispettive scadenze;*
- *gestione dei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti;*
- *autorizzazione al pagamento, da parte dei responsabili aventi poteri di firma secondo il vigente sistema di procure;*
- *esecuzione del pagamento.*

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i flussi in uscita:

- tutti i pagamenti devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati secondo il vigente sistema di deleghe e procure. I livelli autorizzativi previsti per l'autorizzazione dei pagamenti a fornitori, ai dipendenti e ai terzi in genere devono risultare chiaramente definiti e tracciabili;
- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- per disporre il pagamento a un fornitore deve essere prevista formale autorizzazione - mediante rilascio di benestare a sistema o altra modalità prevista dalle procedure vigenti - da parte di un responsabile, incaricato in base al sistema di deleghe interne;
- le disposizioni di bonifico devono essere autorizzate formalmente da soggetto dotato di idonei poteri (che, nel caso di pagamenti tramite remote banking, deve disporre di credenziali di accesso riservate e personali);
- ove previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti sono effettuati solo sui conti correnti "dedicati" comunicati per iscritto dal fornitore;
- i pagamenti effettuati con modalità differenti dal bonifico o giroconto bancario devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati;
- note di credito e di debito possono essere esclusivamente emesse a fronte di documentati errori nella fatturazione ovvero reclami pervenuti dai clienti;
- devono essere effettuate analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- deve essere verificata la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Gestione dei conti correnti / carte di credito aziendali

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo per quanto riguarda la gestione dei conti correnti e delle carte di credito aziendali:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- l'assegnazione di una carta di credito deve prevedere finalità dell'utilizzo, criteri di assegnazione, limiti di utilizzo e modalità di rendicontazione;
- su base mensile devono essere effettuate le riconciliazioni delle carte di credito, ovvero nel più breve tempo possibile;
- devono essere individuate le responsabilità relative all'approvazione e verifica delle spese effettuate;
- tutta la documentazione relativa alla gestione dei conti correnti societari (ad esempio contratti, specimen di firma depositati, estratti conto, ecc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo.

Gestione della piccola cassa

I pagamenti effettuati tramite la cassa sono riferiti unicamente a spese ordinarie e di modico valore (es. *spese postali, quotidiani, certificati / visure in camera di commercio, multe, ecc.*); la giacenza media della cassa è di modico valore. Tali spese sono richieste dalle varie funzioni della Società.

Ogni spesa effettuata deve corrispondere all'importo contenuto nel relativo giustificativo e deve essere motivata da effettive esigenze.

La gestione della piccola cassa prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- *Effettuazione dei pagamenti in contanti tramite la cassa;*
- *Quadratura, almeno mensile, delle uscite tramite la piccola cassa;*
- *Registrazione contabile delle uscite di cassa del mese;*
- *Riconciliazione mensile dei conti.*

Per quanto riguarda la gestione della piccola cassa devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- è vietato usare denaro contante per le operazioni di pagamento, salvo per operazioni di modico valore;
- i soggetti che maneggiano denaro contante devono essere specificatamente autorizzati/delegati;
- tutte le richieste di prelievo / pagamento devono essere autorizzate dal soggetto responsabile della cassa;
- ogni movimento in uscita o in entrata di cassa deve essere tracciato. In particolare, ad ogni uscita deve corrispondere idonea documentazione giustificativa;
- l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo verifica la presenza e l'inerenza dei giustificativi di spesa.

Gestione Rimborsi spese

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo per quanto riguarda la gestione dei rimborsi spese:

- Verifica delle richieste di rimborsi con l'esecuzione di controlli sui giustificativi delle spese sostenute e della coerenza delle spese sostenute con la trasferta effettuata;
- autorizzazione al pagamento da parte del soggetto dotato degli appositi poteri;
- registrazione contabile dei pagamenti e delle note spese;
- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rimborsi spese è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo.

TRACCIABILITÀ

Il processo deve prevedere che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciate. Tutti i pagamenti devono essere associati, ove possibile, ad un ordine d'acquisto, a un contratto e devono essere erogati tramite modalità facilmente tracciabili (es. *bonifico bancario*).

L'attività di riconciliazione bancaria deve prevedere la registrazione di tutta la documentazione di supporto. La gestione della Piccola Cassa è opportunamente tracciata e documentata attraverso i giustificativi di spesa.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Le attività suddette sono gestite nel rispetto della segregazione dei compiti anche tramite l'utilizzo di sistemi informativi che consentono lo svolgimento delle attività garantendone la condivisione, il controllo, la separazione di responsabilità e le autorizzazioni. In particolare, le attività suddette vengono eseguite, per quanto di propria competenza, a cura delle unità organizzative coinvolte secondo il seguente principio di separazione dei compiti:

Gestione dei flussi in entrata

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- **esecutive:** la registrazione degli incassi in contabilità avviene da parte dell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo;
- **controllo:** le verifiche degli incassi ricevuti vengono effettuate mensilmente dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

Gestione dei flussi in uscita

Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- **autorizzative:** le attività di disposizione sono firmate dai soggetti dotati di apposita procura a compiere atti che consentono l'addebito sui conti correnti bancari intestati alla Società (Presidente, Direttore Generale, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo).
- **esecutive:** le disposizioni sono predisposte dall'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo che effettua le relative scritture contabili.
- **controllo:** le verifiche dei pagamenti effettuati sono svolte mensilmente dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

16. GESTIONE DEL PERSONALE (SELEZIONE DEL PERSONALE)

REGOLAMENTAZIONE

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica. Il processo viene attivato per tutti i segmenti professionali di interesse (manager, professionalizzati, neo-laureati e neodiplomati) e si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*;
- selezione;
- formulazione dell'offerta ed assunzione.

Il processo di gestione risorse umane è disciplinato nell'ambito della documentazione organizzativa interna e nelle procedure nelle quali vengono descritte le attività svolte e le responsabilità assegnate.

La regolamentazione della presente attività "sensibile" ha l'obiettivo di assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto più possibile oggettivi.

Per quanto attiene gli adempimenti normativi inerenti all'assunzione delle categorie protette, il processo si pone come obiettivo la correttezza e la trasparenza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa stessa.

Nell'ambito del processo rientrano le attività di gestione dei rapporti (e delle comunicazioni) con gli enti pubblici (es. *INPS e Uffici del Lavoro*) e la gestione delle visite ispettive, regolamentate da specifici protocolli di controllo riportati nel presente modello.

Le attività di controllo devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici:

Con riferimento processo di selezione e assunzione:

- le necessità di incrementare l'organico devono essere identificate dai Responsabili delle diverse Aree e comunicate al Direttore Generale indicando in maniera chiara: le esigenze organizzative, le finalità del fabbisogno e la professionalità richiesta;
- nel processo di selezione, a prescindere dalla modalità adottata in base al profilo ricercato, è previsto il coinvolgimento di almeno due soggetti, anche appartenenti ad Aree diverse, i quali non devono trovarsi in conflitto d'interesse attuale o potenziale con il candidato;
- la fase di analisi del fabbisogno di personale e la conseguente selezione devono prevedere la documentabilità delle principali fasi del processo, con particolare riferimento alle valutazioni espresse nelle diverse fasi del processo di selezione;
- nella fase "Acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*", deve essere prevista la tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad es., società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.);
- la documentazione deve essere conservata presso l'Ufficio che ha effettuato la ricerca/selezione;
- in caso di assunzione, deve essere erogata la formazione necessaria in relazione alle mansioni attribuite e in materia di sicurezza;
- la proposta di assunzione deve essere presentata in forma scritta da parte del Responsabile competente e sottoscritta dal soggetto dotato degli appositi poteri;
- l'assunzione deve essere autorizzata e sottoscritta in base al sistema interno di procure e deleghe;
- le attività formative iniziali devono essere aggiornate periodicamente, anche in relazione alla mansione, a eventuali normative di riferimento (es. formazione obbligatoria) e in relazione al livello di rischio della mansione stessa.

Con riferimento al sistema retributivo e alla gestione amministrativa:

- devono essere formalmente definite le condizioni di inserimento e di inquadramento contrattuale, in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa e, comunque, con i contratti collettivi nazionali del lavoro/tabelle retributive di riferimento (ove esistenti);
- la retribuzione trova esclusivamente giustificazione nella prestazione lavorativa, sulla base di quanto contrattualmente previsto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- eventuali premi e avanzamenti di carriera possono essere formalizzati solo a fronte di un sistema precedentemente identificato e devono essere misurabili;
- le buste paga devono essere redatte secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, anche in relazione al contratto collettivo applicato.

Con riferimento al sistema di remunerazione ed incentivazione:

- La normativa interna deve disciplinare l'iter e individuare i soggetti deputati alla gestione di tale processo, di cui devono essere tracciati gli esiti delle valutazioni effettuate e la cadenza di corresponsione della componente di remunerazione variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi;
- attivazione di un periodico flusso informativo rivolto all'OdV, con il dettaglio dei trattamenti premiali riconosciuti nell'anno di riferimento al Personale più rilevante.

Gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad esempio auto, cellulari, computer, carte di credito, alloggi)

- devono essere definite le modalità di richiesta/assegnazione dei beni strumentali aziendali;
- l'assegnazione deve essere svolta con riferimento al ruolo ed alla mansione del personale beneficiario nell'ambito delle politiche aziendali (quadri, dirigenti);
- deve essere specificato se il bene assegnato è da considerarsi un benefit o uno strumento di lavoro e le relative modalità di utilizzo;
- devono essere identificati e tracciati i beni strumentali (ad es. personal computer, telefono cellulare, auto aziendali, schede carburante, carte di credito, alloggi, ecc.) nonché i soggetti destinatari;
- devono essere stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- devono essere definite modalità specifiche per la gestione dei casi di furto o smarrimento dei beni assegnati, garantendo la tracciabilità delle motivazioni di eventuali nuove assegnazioni.

Con riferimento alla formazione del Personale:

- Devono essere identificate le modalità/tipologie di formazione erogabile nonché le esigenze formative per la predisposizione del piano formativo;
- devono essere declinati i criteri e le modalità di accesso del personale alle attività di formazione previste dalla Società;
- devono essere definite le modalità di richiesta, verifica e relativa autorizzazione delle attività formative (piano formativo del personale) in base al sistema interno di procure e deleghe;
- devono essere definite modalità di monitoraggio e manutenzione dei piani formativi individuali nei sistemi informativi aziendali.

Con riferimento all'eventuale assunzione di cittadini di paesi terzi:

- la fase di individuazione / assunzione / impiego di personale privo di nazionalità italiana può essere autorizzata previo la verifica dei requisiti legali previsti dalla legge (possesso di regolare permesso di soggiorno) da parte del Responsabile dell'area interessata;
- la verifica dei requisiti legali deve essere rinnovata con cadenza annuale ovvero ad ogni rinnovo contrattuale;
- la verifica dei requisiti legali deve essere monitorata da parte della Società anche nei casi di affidamento del processo di selezione ad agenzie interinali, con la contestuale acquisizione dei documenti attestanti il rispetto dei requisiti legali dei soggetti selezionati;
- il Responsabile dell'area interessata verifica che l'assunzione di personale straniero avvenga nel pieno rispetto delle leggi in vigore;
- l'assunzione di personale deve essere autorizzata dal Direttore Generale.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nell'ambito della gestione del processo di gestione delle risorse umane è conservata presso le sedi della Società.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Per il processo in oggetto deve essere prevista la separazione dei compiti, in particolare:

- *attività autorizzative e di controllo*: tutte le assunzioni devono essere autorizzate dal Direttore Generale o dal CdA in caso di figure dirigenziali;
- *attività di supervisione*: dalle direzioni dell'area interessata;

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Immobiliare e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- *attività esecutive*: il processo è gestito dal soggetto / funzione incaricato alla ricerca e selezione e dal Referente dell'area interessata all'inserimento.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

17. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

REGOLAMENTAZIONE

L'attività di gestione amministrativa del personale rientra nel processo di Gestione delle risorse umane richiamato all'interno della Mappa Processi allegata al presente Modello e si articola nelle fasi di seguito riportate:

- Gestione permessi e ferie;
- Elaborazione cedolini e predisposizione contributi previdenziali e assistenziali da versare;
- Autorizzazione emissione cedolini e adempimenti previdenziali;
- Versamento contributi previdenziali e liquidazione retribuzione;
- Adempimenti annuali connessi al personale (es. CUD).

In relazione agli aspetti sopra citati le attività di controllo che devono essere effettuate sono:

- la retribuzione riconosciuta al personale deve corrispondere a quella prevista dal contratto di lavoro in relazione alla qualifica e al livello attribuito;
- nell'ambito dell'attività lavorativa devono essere previsti dei sistemi di gestione dei "turni di lavoro" volti a garantire il rispetto delle previsioni in materia di "orario di lavoro" previste dal CCNL applicato;
- le "buste paga" devono essere elaborate sulla base di dati e informazioni certe e rilevabili in relazione alle effettive informazioni relative alle attività svolte dal personale (ore di lavoro, ferie, permessi, ecc.);
- l'attività lavorativa deve essere svolta in ambienti e luoghi che non violino i principi e la normativa in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro secondo le previsioni contenute nella specifica sezione del presente Modello;
- nel caso in cui il processo sia affidato in outsourcing deve essere disponibile un documento (Es: incarico, contratto, lettera di distacco, ecc..) che individui le responsabilità assegnate e definisca modalità e termini di erogazione del servizio.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nell'ambito della gestione amministrativa del personale deve essere conservata presso la sede della Società.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi monitora il processo e autorizza il pagamento degli stipendi (Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo) e chi esegue le attività (Ufficio Amministrazione).

PROCURE E DELEGHE

Le attività devono essere svolte coerentemente con le responsabilità organizzative attribuite, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

18. GESTIONE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) riconducibili a procedimenti giudiziari (compresa la partecipazione ad aste) ed arbitrali con soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Pre-contenzioso;
- 2) Apertura del contenzioso o dell'arbitrato;
- 3) Gestione del procedimento/partecipazione ad aste;
- 4) Conclusione con sentenza o lodo arbitrale.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **tracciabilità** delle fasi e del **presidio legale interno**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative;
- protocollo dei documenti aziendali ufficiali diretti (tramite Legali esterni e Periti di parte) ai Giudici o ai membri del Collegio Arbitrale - compresi i Periti d'ufficio dagli stessi designati - competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società;
- valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento.

In particolare, è fatto divieto di adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico e ai Protocolli Preventivi, in tutte le fasi del processo ed in particolare nelle seguenti attività:

- in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di Legali esterni e Periti di parte, per indurre Giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i Periti d'ufficio), a favorire gli interessi della Società;
- nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, per ottenere il superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
- in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di Legali esterni e Periti di parte.

I Responsabili dei Presidi Legali devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco contenziosi/aste in corso e conclusi.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nell'ambito della gestione del contenzioso giudiziario è conservata presso la sede della Società.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza la formalizzazione dell'incarico a consulenti legali esterni (Presidente / Direttore Generale), chi monitora il processo (Direzione interessata) e chi esegue (Legali esterni).

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

19. GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / AUTORITÀ DI VIGILANZA

REGOLAMENTAZIONE

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo nel caso di verifiche effettuate da Enti della Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ANAC, INPS, Guardia di Finanza, AdE, ecc.:

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere intrattenuti, ove possibile, da soggetti aziendali formalmente delegati, fatte salve eventuali necessità operative derivanti, ad esempio, da ispezioni presso uffici o sedi in assenza di tali soggetti;
- di ogni visita ispettiva deve risultare chiara evidenza formale, costituita da:
 - a) *il verbale rilasciato dai funzionali pubblici e controfirmato, ove possibile, da un soggetto aziendale delegato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione,*
 - b) *in assenza di un verbale rilasciato dai funzionari pubblici, una relazione interna (anche in forma di e-mail) redatta dal responsabile della Funzione interessata, ove siano annotate le informazioni, i dati e i documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati all'Autorità;*
- il verbale rilasciato dai funzionari pubblici o la relazione interna devono essere archiviati;
- ove possibile, è preferibile che alle ispezioni presenzino almeno due soggetti appartenenti all'organico aziendale e dotati di idonei poteri. Qualora si tratti di accertamenti, ispezioni o verifiche di durata prolungata, la compresenza di due soggetti deve essere garantita almeno nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura e la chiusura dell'ispezione) e, in ogni caso, alla consegna dei verbali;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

A valle della verifica deve essere effettuata apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione sull'esito e sulle attività svolte e copia del verbale rilasciato dalle Pubbliche Autorità deve essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui dall'attività ispettiva si riscontrino particolari criticità viene subito informato l'Organismo di Vigilanza.

I soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo non devono influenzare o alterare indebitamente, attraverso qualsiasi mezzo, l'iter ispettivo. In particolare, i soggetti coinvolti non devono:

- influenzare l'azione o le tesi dell'ispettore al fine di indurlo a tralasciare criticità emerse;
- favorire indebitamente gli interessi della Società, inducendo con violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'ispettore;
- omettere informazioni richieste dall'ispettore, al fine di ostacolare l'esercizio delle sue funzioni;
- chiedere o indurre l'ispettore a trattamenti di favore per la Società.

TRACCIABILITÀ

Il processo deve prevedere che tutte le fasi della verifica siano opportunamente documentate attraverso la redazione di una relazione interna redatta dal Responsabile del processo coinvolto dalla verifica.

Tutta la documentazione inerente alla verifica, quali la relazione interna, l'eventuale documentazione prodotta e il verbale ispettivo redatto deve essere archiviata.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo richiede che le attività da svolgere in fase di visite ispettive da parte di Organismi ed Enti della Pubblica Amministrazione, con coinvolgimento diretto della società, siano gestite da almeno due soggetti interni.

Il verbale con eventuali rilievi deve essere siglato dal Direttore dell'Area interessato dalla verifica.

PROCURE E DELEGHE

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Imprese e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il “Regolamento di Governance delle società partecipate” di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

20. GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI

REGOLAMENTAZIONE

Per il processo in esame è necessario che siano rispettate le norme interne circa le modalità di utilizzo delle risorse informatiche assegnate al personale per lo svolgimento della propria attività lavorativa, assicurando un corretto utilizzo degli strumenti informatici nonché quanto previsto dal presente Modello, dal Codice Etico, dal Regolamento Data Protection e dalla ulteriore normativa interna, vietando ogni tipo di uso non legato alle mansioni assegnate.

La Società si è dotata di un “modello organizzativo” in riferimento al trattamento dei dati personali di persone fisiche, in coerenza alla normativa vigente, tra cui il Regolamento Europeo n. 676/2016 (GDPR) e il Codice Privacy come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

All'interno del Regolamento Data Protection adottato dalla Società è altresì prevista un'apposita sezione dedicata alle “*Politiche generali per l'utilizzo di dispositivi e strumenti informatici*”, che comprende la regolamentazione dei seguenti temi:

- *titolarità, autorizzazione e finalità di utilizzo dei dispositivi e degli strumenti informatici;*
- *postazioni di lavoro;*
- *sistema di protezione dei dati (credenziali, antivirus, sistemi di backup, operatività su banche dati, servizi criptati);*
- *servizi di rete;*
- *utilizzo di internet;*
- *posta elettronica;*
- *collegamento remoto;*
- *sistemi di telefonia;*
- *accesso ai sistemi;*
- *tecniche di protezione di dati.*

Secondo quanto previsto all'interno del Regolamento Data Protection “*L'utilizzo degli strumenti informatici e delle risorse informatiche della Società deve essere strettamente vincolato all'esercizio delle attività lavorative, rispettando le normative interne e in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti. È proibito l'impiego delle risorse della Società per scopi personali o di terzi*”.

Inoltre, all'interno del Codice Etico della Società, è presente una apposita sezione dedicata all'uso delle risorse informatiche in cui è specificato che la Società “*persegue un utilizzo degli strumenti informatici e telematici corretto e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività dell'Azienda*”.

Le attività di controllo che devono essere effettuate sono:

- deve essere chiaramente identificato il soggetto che si occupa della gestione dei sistemi informatici della Società e, nella fase di affidamento dell'incarico, devono essere definite in maniera puntuale le prestazioni oggetto del contratto precisando, altresì, gli oneri e gli obblighi a carico del soggetto stesso;
- tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte internamente e che prevedono l'accesso diretto ad un computer, alla rete aziendale ed a programmi e software in uso, devono essere autorizzate e registrate, compresa l'indicazione del/i soggetto/i che hanno richiesto l'intervento e di quello/i che l'ha/hanno effettuato e delle attività che sono state svolte;
- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte da società terze, anche da remoto, sul mantenimento / funzionamento dei server aziendali e più in generale sui software in uso e sulla struttura tecnologica, devono anch'esse essere autorizzate ovvero previste all'interno dei contratti servizio ed in ogni caso registrate, compresa l'indicazione del/i soggetto/i che hanno richiesto l'intervento e di quello/i che l'ha/hanno effettuato e delle attività che sono state svolte;
- di tali attività deve essere fornita adeguata reportistica da parte della/e società esterna/e incaricata, che deve essere consegnata al Responsabile dei Sistemi Informatici;
- le società esterne devono comunicare al Responsabile dei Sistemi Informatici eventuali attività che comportino la modifica delle impostazioni dei server;
- tutti gli accessi ai sistemi informatici in uso, compresi gli accessi effettuati in remoto dai dipendenti e/o da società terze, devono essere tracciati e controllati periodicamente per verificare eventuali anomalie; a riguardo deve essere predisposta una metodologia informatizzata, documentabile e

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

verificabile. Gli accessi (login) sono visionabili solamente dal Responsabile dei Sistemi Informatici secondo modalità note, anch'esse tracciate;

- deve essere posto in essere un monitoraggio periodico, anche con l'utilizzo di programmi appositi, dei software installati sulle macchine degli utenti, al fine di riscontrare eventuali anomalie;
- per quanto riguarda i server, deve essere monitorato regolarmente il "registro eventi" al fine di verificare eventuali anomalie;
- devono essere stabiliti differenti livelli di accesso ai programmi in uso a seconda dei soggetti e delle loro attività svolte, al fine di creare ambienti di lavoro personalizzati;
- devono essere implementati dei controlli sul sistema di autorizzazione degli accessi ai dati e alle informazioni, che utilizzi anche tecniche crittografiche e/o di firma digitale per garantire la riservatezza e l'integrità;
- devono essere implementati adeguati sistemi di protezione dei dati e delle informazioni contenuti all'interno degli strumenti informatici in uso (computer, server, dispositivi removibili, ecc.) atti a garantire l'inaccessibilità degli stessi a fronte di attacchi di pirateria informatica;
- eventuali e/o improvvisi malfunzionamenti dei sistemi informatici in uso (computer, server, dispositivi removibili, ecc.) che fanno presupporre l'esistenza di atti di pirateria informatica in corso, devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile dei Sistemi Informatici, il quale provvederà alle dovute attività informative interne e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, oltre ad esporre formale denuncia presso le autorità competenti (Polizia Postale);
- deve essere predisposto e aggiornato un inventario delle risorse hardware in uso, eventuali furti devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile dei Sistemi Informatici;
- devono essere pianificate periodicamente le attività di backup dei dati contenuti all'interno dei server aziendali;
- deve essere redatto un elenco nel quale siano indicati i dipendenti della Società titolari delle chiavi di accesso ai portali delle Pubbliche Amministrazioni, aggiornato anche attraverso l'utilizzo di applicazioni di "password management".

TRACCIABILITÀ

ACI Progei S.p.A. ha previsto che tutti i soggetti aventi accesso alle risorse informatiche prendano visione delle norme interne circa le modalità di utilizzo di tali strumenti ed i relativi divieti.

La salvaguardia dei dati è garantita da sistemi di back-up, effettuati su supporti magnetici con frequenza periodica.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi esegue (Fornitori dei sistemi informatici) e chi effettua il controllo (Responsabili di Direzione).

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

21. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

REGOLAMENTAZIONE

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle norme e delle procedure in materia di violazione del diritto d'autore.

Il processo si articola principalmente in due fasi:

Gestione degli adempimenti

- per utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica;
- per utilizzo della rete telematica aziendale.

Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico.

ACI Progei prevede il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati.

In caso di "download" è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di "download" di documenti protetti dal diritto d'autore. Qualora il diretto responsabile non sia nella condizione di autorizzare il download a causa di mancanza di informazioni sufficienti in merito alla tutela del documento in oggetto, l'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. ACI Progei, al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione dei reati di cui al presente processo, implementa con il supporto di ACI Informatica S.p.A., Società del Gruppo ACI che gestisce la rete intranet del Gruppo, dei sistemi atti a limitare/escludere il "download" di file o programmi aventi particolari caratteristiche.

Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico.

Per quanto attiene in particolare alla gestione delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico, la regolamentazione dell'attività prevede:

- un'attenta verifica e un'idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;
- l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche ai fini commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;
- l'obbligo da parte delle funzioni aziendali che predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze, di sottoporre detto materiale alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo affinché provveda ad espletare un'attività di verifica volta ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, ci si deve rivolgere al titolare dello sfruttamento al fine di ottenere il diritto di utilizzare l'opera o parte della stessa.

Inoltre al personale è fatto obbligo di:

- utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque solo a carattere occasionale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo;
- duplicare, riprodurre, diffondere, modificare, concedere in locazione o detenere opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- mettere in atto pratiche di "file sharing", attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo "peer to peer";
- tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nell'ambito della gestione del processo gestione infrastruttura tecnologica è conservata presso la sede della Società.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direttore Generale / Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo) e chi esegue (Società Esterna).

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

22. PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI DOCUMENTI CONTABILI COLLEGATI

REGOLAMENTAZIONE

Il processo si riferisce in generale all'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste per legge, nonché alla tenuta e conservazione della contabilità e delle scritture contabili; la realizzazione del Progetto di Bilancio avviene nel rispetto di specifiche modalità operative che prevedono:

- *l'assestamento delle scritture contabili,*
- *la predisposizione bozza di Bilancio,*
- *la condivisione progetto di Bilancio per presentazione all'Organo Amministrativo,*
- *la trasmissione del Progetto di Bilancio, compresa l'eventuale Relazione sulla gestione, all'Organo di Controllo,*
- *l'approvazione del Progetto di Bilancio da parte dell'Organo Amministrativo,*
- *la predisposizione per l'Assemblea dei Soci del "progetto" di Bilancio e la relativa approvazione.*

Tutte le attività connesse alla predisposizione e approvazione del Bilancio sono opportunamente documentate e archiviate presso la sede della società.

La Società ispira lo svolgimento dell'attività in oggetto ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

Con riferimento alla Formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali:

- ogni dato e/o informazione rilasciati dalle altre funzioni aziendali alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo per fini di redazione e predisposizione del bilancio, o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve essere trasmesso per iscritto e copia della citata trasmissione deve essere conservata ed archiviata a cura delle funzioni coinvolte;
- i dati trasmessi devono originare solo dal responsabile della funzione o suo formale delegato; è fatto obbligo a tale soggetto di attestare la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse ed all'occorrenza fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità del Presidente la tempestiva messa a disposizione dei componenti del C.d.A., prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento (rilevante ai fini della norma), conservandone prova dell'avvenuta consegna/notifica;
- il Consiglio di Amministrazione si impegna ad adempiere a tutte le formalità previste per la redazione del bilancio nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dalle procedure interne;
- il Consiglio di Amministrazione si impegna ad adempiere a tutte le formalità previste per la redazione e approvazione del bilancio, con particolare riguardo alla valutazione delle poste di bilancio estimative ritenute più significative per la Società;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, deve essere garantita l'osservanza delle regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- deve essere completamente tracciabile l'iter decisionale, autorizzativo e di approvazione del Bilancio.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- predisporre un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni/situazioni periodiche vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni.

Con riferimento alla tenuta della contabilità e delle scritture contabili è necessario garantire che:

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile amministrativo, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessarie alla puntuale ricostruzione - all'occorrenza - dell'operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo. Il supporto documentale dovrà essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- tale documentazione dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti ad essa e supportate da approvazione scritta del responsabile della funzione interessata;
- la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo è tenuta a verificare che venga riflessa, nei documenti accompagnatori del bilancio, ogni differenza significativa intervenuta nei saldi contabili di bilancio nel corso dell'esercizio rispetto a quelli dell'esercizio precedente;
- la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo presta pronta collaborazione a chiunque proceda al controllo sulla regolarità e correttezza delle scritture e dei libri/registri contabili/fiscali e dell'afferente documentazione, nonché a chi procede alla verifica dei risultati conseguiti con le operazioni amministrative compiute.

TRACCIABILITÀ

I sistemi informatici utilizzati per la tenuta della contabilità devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema, tenendo conto dei diversi applicativi a supporto dei processi operativi aziendali. Ciascuna unità organizzativa preposta alla tenuta della contabilità generale deve provvedere all'archiviazione della documentazione relativa alle rilevazioni effettuate e/o ai dati forniti per la contabilizzazione, in modo tale da consentire una tempestiva ed immediata "ricostruzione" del fatto di gestione contabilizzato.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo di predisposizione del bilancio prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti; di seguito si elencano le principali responsabilità:

- *autorizzative: spettano al Consiglio di Amministrazione;*
- *supervisione: spettano al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;*
- *controllo e monitoraggio: spettano all'Organo di Controllo;*
- *esecutive: il processo di predisposizione del Bilancio d'esercizio è affidato alla funzione amministrativa della Società.*

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

23. BILANCIO E CONTABILITÀ: DETERMINAZIONE IMPOSTE DIRETTE

REGOLAMENTAZIONE

Le attività oggetto di analisi riguardano la **realizzazione di redditi d'impresa** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali (*esercizio per professione individuale delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa*) e **l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. I dati da comunicare** al Consulente Fiscale, per il calcolo dell'imposta e per la compilazione della dichiarazione, sono molteplici e derivano da diversi ambiti aziendali; i dati provenienti dal "**Bilancio**" (*dati e informazioni contabili*) sono presidiati e certificati in termini di operatività con controlli di primo e secondo livello, a tal proposito si rimanda a quanto disciplinato nell'ambito della Parte Speciale del Modello dedicata ai Reati Societari.

Nella gestione di tali attività la Società si avvale di uno Studio esterno debitamente incaricato.

Di seguito, sono riportati i Presidi da attuare nell'ambito delle attività di determinazione delle imposte dirette:

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti al calcolo delle imposte dirette;
- Previsione di un monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia fiscale;
- Monitoraggio dello scadenziario fiscale per il rispetto delle scadenze;
- Verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di determinazione delle imposte dirette;
- Condivisione con lo Studio incaricato delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette;
- Verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi;
- Verifica della completezza e correttezza delle informazioni/dati necessari al calcolo delle imposte da parte del consulente fiscale;
- Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
- Verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- Previsione di attività di riscontro del Revisore Legale sui dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi con le scritture contabili tenute ai fini dell'imposta.

Deve essere inoltre garantito e tracciabile l'esame della documentazione amministrativa a supporto delle rilevazioni contabili di Bilancio per una valutazione degli impatti fiscali, sulle voci principali e maggiormente ricorrenti. Di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le voci principali e i relativi controlli:

- Il **parco auto aziendale**: rilevazione e tracciatura con riferimento al parco auto aziendale dei diversi utilizzi / assegnazioni di ciascuna auto aziendale.
- **Trasferte** effettuate dai dipendenti: rilevazione e tracciatura delle trasferte effettuate dai dipendenti e gestione documentale di tutte le spese relative alla trasferta dettagliate e autorizzate dal responsabile.
- **Erogazioni liberali**:
 - a favore dei dipendenti: rilevazione e tracciatura delle erogazioni liberali, nel corso dell'anno, sotto forma di beni e/o servizi, a tutti i dipendenti o categorie omogenee di dipendenti;
 - a favore di soggetti diversi dai dipendenti: rilevazione e tracciatura delle erogazioni liberali erogati, nel corso dell'anno, sotto forma di beni e/o servizi a soggetti diversi da dipendenti.
- Le **Proprietà di immobili** (strumentali e non strumentali): rilevazione e tracciatura dei dati catastali relativi alle unità immobiliari di proprietà (strumentali e non strumentali), dei costi relativi alla singola

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Immobiliare e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

unità immobiliare. Dovrà inoltre essere garantita la gestione e archiviazione "sistematica" della documentazione di riferimento dell'unità immobiliare (atti di provenienza, visure, dismissioni, ecc.).

- I **fondi per rischi e oneri**: verifica "sistematica" delle movimentazioni dei fondi rischi e oneri con acquisizione della relativa documentazione amministrativa relativa agli accantonamenti e all'utilizzo dei fondi.

Tutto quanto sopra dovrà prevedere l'estrazione e la trasmissione dei dati, funzionali alla gestione dell'adempimento, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità operative previste dalle prassi interne.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

24. BILANCIO E CONTABILITÀ: GESTIONE ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE IVA E IMPOSTE DIRETTE

REGOLAMENTAZIONE

Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali di propria competenza la Società dovrà attenersi ai seguenti principi di carattere operativo:

- **Tempestività:** ogni adempimento richiesto dalla normativa fiscale deve essere eseguito correttamente ed entro le scadenze di legge, al fine di evitare di incorrere in sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- **Tracciabilità:** deve essere garantita la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti alle diverse fasi del processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività. Deve essere assicurata la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge.
- **Segregazione delle attività:** deve essere garantita la segregazione delle attività al fine di evitare la concentrazione di talune di esse o creare condizioni di rischio in merito all'attendibilità delle informazioni ed alla correttezza dello svolgimento delle attività stesse.

In particolare, nell'ambito della propria organizzazione, la Società dovrà identificare i Referenti interni per la gestione degli adempimenti fiscali avendo cura che vengano eseguite, tra le altre, le seguenti attività:

- **estrazione ed elaborazione dei dati** dai sistemi informativi di gestione e analisi di congruenza degli stessi;
- **calcolo dell'imposta;**
- **predisposizione e presentazione dichiarazione;**
- **determinazione dell'imposta da versare;**
- **autorizzazione al versamento dell'imposta;**
- **contabilizzazione del versamento dell'imposta** e, per gli adempimenti che prevedono uno "stanziamento" contabile, accantonamento ed il relativo l'utilizzo;
- **archiviazione della documentazione** comprovante l'esecuzione dell'adempimento (dichiarazione, relativa ricevuta di trasmissione e ricevuta di versamento dell'imposta, notifica invio flusso dati).

Compatibilmente con la struttura organizzativa delle Società, le attività sopra riportate devono essere ripartite tra distinte figure con il riscontro che le attività di firma delle dichiarazioni e pagamento dell'imposta siano effettuate da soggetti dotati di opportuni poteri a tale scopo conferiti.

- **Archiviazione:** la documentazione comprovante l'esecuzione del relativo adempimento, sia in termini dichiarativi che di versamento, ove previsto, (*dichiarazione, ricevuta di trasmissione, ricevuta di versamento*) è custodita - adottando le misure necessarie a prevenirne la modifica, la cancellazione o la distruzione - presso la Società.

Il personale assegnato alla gestione dell'adempimento dovrà ricevere periodiche attività di informazione e formazione in grado di favorire e indirizzare i comportamenti e le azioni nell'ambito delle attività di gestione dell'adempimento.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione o mancato / tardivo versamento dell'imposta, la Società può sanare la propria posizione tramite ravvedimento operoso.

PRESIDI ORGANIZZATIVI

Di seguito, sono riportati i Presidi per la predisposizione, approvazione e trasmissione dei Modelli di versamento/dichiarativi (es. dichiarazione redditi, IVA, ecc.)

Imposte Dirette


- Identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (es. dichiarazione redditi, 770, ecc.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- Monitoraggio da parte del responsabile Amministrativo delle scadenze da rispettare per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- Formale sottoscrizione delle dichiarazioni predisposte da parte del Legale Rappresentante e trasmissione (ivi inclusa trasmissione telematica) delle stesse alle Autorità competenti, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta;
- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

Imposte Indirette

- Identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (es. dichiarazione IVA, ecc.);
- Monitoraggio da parte del responsabile Amministrativo delle scadenze da rispettare per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- Formale sottoscrizione delle dichiarazioni predisposte da parte del Legale Rappresentante e trasmissione (ivi inclusa trasmissione telematica) delle stesse alle Autorità competenti, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sul valore aggiunto;
- Verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- Verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate;
- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

25. GESTIONE RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

REGOLAMENTAZIONE

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti con i Sindaci, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica da questi esercitati *ex-lege*.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo è la principale referente per il Collegio Sindacale ed intrattiene i rapporti direttamente con detto Organo per quanto riguarda le attività di propria competenza; inoltre, predispone la documentazione relativa alle verifiche del Collegio Sindacale, offre in visione i libri sociali e fornisce informazioni sulle principali operazioni societarie oggetto di decisione da parte degli Organi Sociali.

La unità organizzativa suddetta, in caso di rilievi formali da parte del Collegio Sindacale informa immediatamente il Presidente del CdA.

La gestione dei rapporti con i Sindaci deve essere coerente con quanto previsto dal Codice Etico; in particolare, per quanto concerne le singole attività i protocolli devono essere i seguenti:

- **supporto allo svolgimento di verifiche effettuate da parte dei Soci**, del Collegio Sindacale - all'interno del Codice Etico, sono individuate regole comportamentali che perseguono l'obiettivo di assicurare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i soggetti sopra indicati.
- **riunioni ed incontri con il Collegio Sindacale** - sono previste una o più riunioni tra il Collegio Sindacale e la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, per la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle verifiche periodiche, l'analisi dei suggerimenti proposti e la decisione in merito ad eventuali modalità di contabilizzazione di fatti di gestione. Le riunioni più importanti sono verbalizzate.

Le procedure atte a prevenire la commissione dei reati sono relative alla presenza della documentazione di attività di controllo sull'adeguatezza e la conformità alle disposizioni interne.

La società ha adottato norme interne per regolamentare le attività aziendali, mediante il codice etico.

TRACCIABILITÀ

Gli incontri con l'Organo di Controllo, le principali comunicazioni intercorrenti tra lo stesso e la Società, la documentazione ricevuta e quella fornita devono essere opportunamente tracciati ed archiviati.

La tracciabilità delle responsabilità connesse alle attività in esame è garantita dalla presenza di documentazione e di comunicazioni formali, conservate presso le unità organizzative interessate, in appositi raccoglitori.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

26. OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

REGOLAMENTAZIONE

Nelle attività di gestione sociale (la gestione di conferimenti, degli utili e delle riserve, delle partecipazioni, la predisposizione delle situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di eventuali operazioni straordinarie ecc.) deve essere garantito il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- le operazioni devono essere svolte nel rispetto dello Statuto e della normativa di riferimento (*Codice Civile*);
- il nominativo di ogni soggetto partecipante alle operazioni deve risultare da apposita documentazione che deve essere correttamente archiviata;
- i processi decisionali inerenti all'assunzione di partecipazioni in altre società, consorzi e/o imprese, nonché alla valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni) devono essere adeguatamente "codificati" ed articolati nel rispetto della "mappa" dei poteri aziendali e delle modalità previste dal Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI;
- l'eventuale costituzione di società "ad hoc", deve essere preceduta dall'elaborazione di specifici "business-plan" che ne dimostrino la sostenibilità economica e finanziaria, da sottoporre all'azionista.

Con riferimento al processo di Gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda) la società ha previsto i seguenti presidi:

- deve essere effettuata una preventiva verifica dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- deve essere verificata la corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- il contratto deve essere autorizzato da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- approvazione del soggetto che ha approvato la proposta di realizzazione dell'operazione in caso di modifiche/ integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- devono essere realizzate attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato.

TRACCIABILITÀ

Con riferimento alle operazioni in oggetto, la documentazione "rilevante", nonché l'ordine del giorno, le convocazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei Soci, le delibere, i verbali devono essere iscritti agli atti, archiviati e conservati presso la sede della Società. Le riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea vengono verbalizzate ed i relativi verbali opportunamente archiviati da parte della Società.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Le "operazioni" in oggetto devono essere svolte nel rispetto del principio di segregazione dei compiti, tra chi autorizza le operazioni (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, chi controlla (Direttore Generale e Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo) e chi le esegue (funzioni interne o esterne incaricate).

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

27. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTAZIONE

Con riferimento al macro-processo Sicurezza sul lavoro sono state rilevate le attività "sensibili" specifiche in materia di sicurezza sul lavoro:

a) Individuazione dei soggetti responsabili

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel prosieguo della presente Parte Speciale, anche come "Destinatari".

Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il Datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TUSS quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività ovvero dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche "Datore di Lavoro").

▪ Il Datore di lavoro:

- deve essere individuato all'interno della struttura aziendale, secondo la definizione sostanziale che del Datore di lavoro offre l'art. 2 lett. b) D. Lgs. n. 81/08;
- deve rispondere ai requisiti imposti dalla legge che conseguono a detta qualifica: deve essere il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, nonché deve avere pieno potere di assumere e licenziare il personale, deve altresì avere potere decisionale e di spesa nelle materie relative alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro;
- deve adempiere agli obblighi non delegabili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e agli obblighi comunque non delegati;
- ha facoltà di predisporre un adeguato sistema di deleghe;
- in caso di delega, la scelta del/i soggetto/i delegato/i deve cadere su persone che garantiscano preparazione e competenze specifiche in materia e siano dotate di autonomia operativa e di spesa adeguate ai compiti ed alle mansioni loro delegate. La delega di funzioni da parte del Datore di lavoro, salvo i casi in cui è tassativamente esclusa per legge, (valutazione dei rischi, relativa redazione del documento e designazione del RSPP), è ammessa alle seguenti condizioni:
 - *forma scritta e specificità della materia delegata;*
 - *data certa;*
 - *scelta del/i soggetto/i delegato/i con requisiti di idoneità, esperienza e competenza specifica rispetto alla natura delle funzioni delegate;*
 - *accettazione scritta da parte del/i soggetto/i delegato/i;*
 - *sussistenza della libertà operativa del delegato/i e attribuzione all/i medesimo/i di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - *adeguatezza e autonomia del potere di spesa in capo all/i delegato/i;*
 - *non ingerenza del soggetto delegante;*
 - *adeguatezza della pubblicità alla delega rilasciata;*
- in caso di delega di funzioni, deve comunque vigilare in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite e, nel caso in cui il soggetto delegato non adempia adeguatamente alle funzioni a lui delegate, il datore di lavoro deve, senza ritardo, revocare la delega rilasciata;
- deve dare tempestivamente corso agli obblighi "indelegabili" imposti dall'art. 17 D. Lgs. 81/08 (se del caso avvalendosi di consulenti esterni qualificati);

▪ Il Datore di lavoro, quali obblighi indelegabili per legge, deve:

- dar corso a tutti gli adempimenti previsti in materia di igiene, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- all'esito della valutazione dei rischi, deve redigere il documento sulla valutazione dei rischi effettuata, il quale deve essere dotato di data certa, conservato presso l'azienda e deve contenere:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 - l'individuazione delle fonti di pericolo;
 - l'individuazione del costo ritenuto probabile per l'efficace attuazione del SPP, da indicarsi in apposito documento di previsione di spesa;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza.

Preposto

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro non si attivi, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il RSPP, individuato in un professionista esterno, è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUSS, ed è designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro.

b) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di lavoro deve:

- assicurare che tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati in azienda siano conformi e rispondenti ai pertinenti e specifici standard richiesti dalla normativa vigente e che siano installati ed utilizzati secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti;
- in caso di utilizzo di agenti chimici e biologici laddove non eliminabili dalle attività lavorative disporre per l'adeguato immagazzinamento ed il loro impiego limitato sul posto di lavoro, disciplinandone le modalità di utilizzo;
- garantire, gli standard tecnico strutturali concernenti i luoghi di lavoro e la loro salubrità, la prevenzione incendi e lotta antincendio la gestione delle emergenze e del primo soccorso aziendale;
- predisporre nel documento di valutazione dei rischi, l'elenco delle macchine/attrezzature/impianti con la verifica di conformità ai relativi standard normativi;
- assicurare, altresì, la vigilanza costante di ambienti, attrezzature, impianti attraverso sopralluoghi sugli ambienti di lavoro secondo la procedura già adottata dalla società, nonché la regolare e periodica manutenzione; di tali controlli e manutenzioni deve essere redatto apposito verbale/documentazione che deve essere conservata presso l'unità aziendale cui si riferisce l'ispezione/attività;
- per quanto concerne le attrezzature e gli impianti che non siano di proprietà dell'azienda ma che siano nel possesso e/o disponibilità dell'azienda mediante contratti, quali per esempio, quello di locazione, leasing e comodato, assicurare, anche mediante l'introduzione di apposite clausole contrattuali e condizioni risolutive espresse, che il bene rispetti in ogni tempo gli standard di legge;
- al fine di garantire un adeguato controllo, ove necessario, incaricare per ogni unità locale, la persona preposta alla sorveglianza sul corretto adempimento degli obblighi così previsti.

c) Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

Il Datore di lavoro deve:

- quale obbligo indelegabile, nominare il Responsabile per la prevenzione e protezione - RSPP, che posseda i requisiti professionali richiesti dalla legge, organizzando il servizio all'interno dell'azienda o incaricando persone o servizi esterni, in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- consultare preventivamente e tempestivamente il RLS sulla valutazione dei rischi, sulla designazione del RSPP ed addetti al SPP, sulla nomina del Medico Competente, sulla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso;
- in relazione alla nomina del RSPP, nonché degli altri componenti del SPP, verificare preliminarmente ed in modo documentato la sussistenza dei requisiti professionali richiesti ex lege;
- assicurarsi che il nominativo del RSPP e degli addetti al SPP sia riportato nell'organigramma aziendale della sicurezza; gli addetti al SPP e il RSPP così nominati devono:
 - individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro per quanto sia di loro competenza;
 - elaborare, per quanto di loro competenza, le misure preventive e protettive e il sistema di controllo delle medesime;
 - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - con riferimento ai fattori di rischio, alle misure di prevenzione e alle procedure, redigere e conservare presso ciascuna unità locale tutti i documenti previsti dalle leggi in materia di sicurezza e trasmetterli al Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, all'OdV e al rappresentante dei lavoratori;
 - proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
 - partecipare alle consultazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e alle riunioni periodiche di sicurezza;
 - fornire informazioni ai lavoratori circa il sistema di SSL.

d) **Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

▪ **Emergenze**

Il Datore di lavoro o il Delegato deve:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, che si trovi nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate ad evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici.

▪ **Primo soccorso**

Il Datore di lavoro o il Delegato deve:

- tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 388/2003, avendo cura di prevedere, per ciascuna sede, almeno un addetto per la materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- al fine dell'adempimento di cui sopra, consultare il medico competente;
- predisporre i necessari rapporti con i servizi esterni, anche con riferimento al trasporto del lavoratore infortunato informando, circa le modalità dell'eventuale intervento del servizio di cui sopra, il RSPP e il medico competente;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

- nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti in merito al primo soccorso. In tal caso i nominativi devono essere inseriti nell'organigramma aziendale della sicurezza di ogni sede e comunicati al RSPP e all'OdV, al momento della nomina.

▪ **Gestione degli appalti**

Il Datore di lavoro o il Delegato, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, deve:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- individuare le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine, invia agli appaltatori/fornitori un'apposita comunicazione indicante i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate;
- richiedere al Datore di lavoro della ditta appaltatrice analoghe informazioni relativamente ai rischi specifici connessi all'attività che andranno a svolgere e alle misure di prevenzione e protezione che intendono adottare;
- richiedere alla ditta appaltatrice, altresì, un programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni, anche con riferimento al piano temporale. L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale;
- verificare la presenza e la disponibilità di misure di sicurezza integrative della ditta appaltatrice e valutare la compatibilità rispetto a quelle già previste dalla ditta appaltante. In caso di incompatibilità, ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili;
- per ogni interferenza individuata, resa compatibile, indicare:
 - *le lavorazioni interferenti;*
 - *le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;*
 - *le modalità di verifica;*
- per ogni incompatibilità individuata, indicare:
 - *le lavorazioni incompatibili;*
 - *il vincolo allo sfasamento temporale;*
 - *le modalità di verifica;*
- predisporre il "*documento di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione e il coordinamento*" contenente tutte le indicazioni dei punti di cui sopra;
- individuare i costi aggiuntivi per l'attuazione del SSL relativi alla protezione dei lavoratori, dipendenti propri e della ditta appaltatrice, derivanti dalle interferenze delle attività;
- cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

▪ **Riunioni periodiche di sicurezza**

Il Datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve:

- indire almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta ci siano eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori) una riunione cui partecipano il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, il Medico competente, il Rappresentante per la Sicurezza;
- nel corso della riunione, sottoporre all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione e prevenzione dei rischi, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- provvedere, anche tramite l'ausilio del RSPP e Medico Competente, alla redazione del verbale della riunione, indicante:
 - *Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali verificatisi nel corso dell'anno;*
 - *L'andamento della sorveglianza sanitaria;*

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Imprese e Impianti</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- *analisi degli strumenti di prevenzione e protezione dei lavoratori con riferimento in particolar modo alla necessità di migliorare la qualità dei medesimi e/o di prevedere la loro manutenzione;*
 - *le comunicazioni fornite dal RSPP, dal Medico competente e dal Rappresentante dei lavoratori;*
 - *obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;*
- predisporre, con l'ausilio del RSPP, codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, anche alla luce degli eventuali infortuni che si siano già verificati;
 - consegnare copia del verbale della riunione così redatto ai soggetti partecipanti;
 - disporre che una copia del codice comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali venga distribuito ai lavoratori.

e) Attività di sorveglianza sanitaria

- **Il Datore di lavoro deve:**
 - nominare il Medico competente affinché svolga l'attività di sorveglianza sanitaria, scegliendolo in base ai titoli e ai requisiti previsti per legge;
 - comunicare il nominativo al RSPP, al Rappresentante dei lavoratori nonché all'OdV congiuntamente all'indicazione dei requisiti richiesti dalla legge;
 - disporre l'attuazione di tutte le misure eventualmente indicate dal Medico competente e, qualora le stesse prevedano una inidoneità per determinati lavoratori a mansioni specifiche, adibirli, ove possibile, ad altra mansione compatibile con lo stato di salute (salva la conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte);
 - mettere a disposizione i lavoratori per la visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
- **Il Medico competente deve:**
 - svolgere accertamenti preventivi all'assunzione intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - svolgere accertamenti periodici, con cadenza periodica consona in funzione della valutazione dei rischi, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - svolgere ulteriori accertamenti nei casi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute;
 - effettuare una visita medica in occasione del cambio di mansioni onde verificare l'idoneità della mansione specifica;
 - a seguito delle suddette visite, esprimere un giudizio relativo alla mansione specifica in termini di: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - predisporre per ciascun lavoratore un'apposita cartella sanitaria e di rischio contenente gli esiti di ciascuna visita medica, custodita presso la sede concordata;
 - segnalare senza ritardo al Datore di Lavoro ogni rilievo consistente lo stato di salute dei lavoratori che renda detti lavoratori inidonei alla mansione specifica cui stanno per essere adibiti o sono stati adibiti;
 - entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, trasmettere, per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni elaborate relativamente ai dati sanitari e ai rischi dei lavoratori;
 - alla luce delle visite effettuate, redigere annualmente la relazione sanitaria dei dati anonimi e collettivi, la cui copia deve essere allegata al verbale della riunione periodica annuale e può essere visionata dal Datore di lavoro, dal RSPP e dall'OdV;
 - partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza per contribuire alla valutazione del mantenimento delle condizioni di salute o alle misure integrative che possono emergere dalla sorveglianza sanitaria effettuata

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

f) Attività di informazione e formazione dei lavoratori

- Il Datore di lavoro, in relazione agli adempimenti richiesti per l'**attività di informazione** dei lavoratori, deve:
 - tenere, in apposito registro, un elenco nel quale devono figurare i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza; il Datore di lavoro deve aggiornare, altresì, il registro in caso di variazione dei nominativi dei lavoratori incaricati.
- Il Datore di lavoro, in relazione agli adempimenti richiesti per l'**attività di formazione** dei lavoratori, deve:
 - diversificare i corsi di formazione a seconda che si tratti di soggetti neoassunti, o si tratti di soggetti che abbiano cambiato mansione, anche a seguito di trasferimento, incentrando il corso, per questi ultimi, sui rischi propri che la specifica mansione prevede e comporta;
 - in occasione di ciascun corso introdurre un idoneo sistema di registrazione nel quale devono essere indicati la data, la durata, le modalità di tenuta, i nominativi dei lavoratori presenti e relativa sottoscrizione; indicare una sufficiente enunciazione dei contenuti trattati con obbligo di sottoscrizione da parte del soggetto che ha tenuto il corso formativo;
 - predisporre idonei questionari che devono essere compilati dai lavoratori che hanno partecipato al corso formativo dai quali si possa attestare una formazione sufficiente ed adeguata.

g) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro. A tal proposito a fondamentale supporto per ciascun lavoratore è proprio il sistema di gestione aziendale che integra e definisce specifiche procedure di sicurezza e relativa modulistica necessarie al miglioramento continuo e all'attenzione della salute degli stessi.

In particolare, i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le procedure operative di sicurezza impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente ed al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati nell'azienda, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori, inoltre, non possono:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- intervenire su attrezzature, impianti o macchine senza il preventivo ordine del Datore di lavoro e senza che il RSPP ne sia preventivamente informato (ogni intervento su attrezzature, impianti o macchine, infatti, deve essere vagliato ed autorizzato previa verifica dell'impatto che tale intervento può avere sulla sicurezza delle medesime attrezzature, impianti o macchine; valutato tale impatto, inoltre, è obbligo del Datore di lavoro e del RSPP vietare l'utilizzo delle attrezzature, impianti o macchine in questione sino alla verifica e certificazione formale del grado di sicurezza del bene medesimo).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

La violazione di quanto precede da parte del lavoratore, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare massima erogabile.

In relazione al corretto adempimento degli obblighi dei lavoratori, i preposti, i Dirigenti, e/o lo stesso Datore di lavoro quando verificano eventuali violazioni degli obblighi sopra enunciati da parte dei lavoratori avviano la procedura disciplinare.

Il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i preposti devono altresì trasmettere all'OdV tutte le segnalazioni relative alle rilevate inosservanze da parte dei lavoratori, per consentire all'ODV di verificare la corretta e tempestiva irrogazione delle sanzioni da parte dei soggetti competenti.

h) Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

▪ Monitoraggio di primo livello ovvero tecnico-operativo:

- il Datore di lavoro o il Delegato tramite la struttura organizzativa costituita da RSPP, addetti al SPP, preposti effettua il monitoraggio tecnico-operativo;
- le figure sopra indicate ed incaricate devono:
 - verificare in maniera continua che le misure di prevenzione e protezione disposte in esito alla valutazione dei rischi siano correttamente ed effettivamente attuate e che siano ancora adeguate alla eliminazione o riduzione a livelli accettabili di rischio per i lavoratori; in tutti i casi di anomalie che determinino rischi diversi o non valutati che possano indurre infortuni o incidenti, fatti salvi gli obblighi delle stesse figure di interrompere le attività che espongono ad un pericolo grave ed immediato, relazionano immediatamente la relazione al Datore di Lavoro e Delegato e quindi formalizzano in apposita relazione la situazione.;
 - supportare e controllare che le stabilite azioni preventive e correttive individuate in esito alle segnalazioni siano eseguite ed adottate, dandone riscontro formalizzato durante la fase di implementazione ed alla loro completa attuazione;

Tutte le fasi di comunicazione di cui ai punti precedenti devono essere sempre condivise con il RSPP e con il Medico Competente per il dovuto supporto e contributo alle misure da attuare e relativa modifica dei documenti connessi (DVR, procedure, protocollo sanitario) nonché con il Datore di Lavoro o Delegato che disporrà per la tempestiva e corretta informazione ai lavoratori ed al RLS.

La struttura organizzativa costituita da RSPP, addetti al SPP, preposti incaricata delle verifiche ed attività di cui sopra, anche in assenza di circostanze anomale o difformi, forniranno semestralmente relazione scritta al Datore di Lavoro o Delegato.

▪ Monitoraggio di secondo livello ovvero gestionale:

Il Datore di lavoro anche attraverso il proprio Delegato con cadenza almeno annuale, nonché ogni qualvolta si verifichi un infortunio, riesamina l'efficacia complessiva dell'attuazione delle politiche di SSL all'interno dell'impresa, sulla base delle informazioni derivanti dai monitoraggi di primo livello nonché di ogni altra circostanza nota anche in previsione di previste variazioni normative, tecniche o legislative;

Il Datore di lavoro anche attraverso il proprio Delegato con cadenza almeno annuale verifica, attraverso il verbale della riunione periodica di sicurezza, che quanto disposto in termini di valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale continui ad essere completamente ed adeguatamente attuato e programmato per il periodo seguente.

Tutti i documenti e le evidenze di cui sopra sono tenute archiviate dai pertinenti incaricati, a disposizione del Datore di lavoro o del Delegato.

i) Gestione degli infortuni, degli incidenti e dei comportamenti pericolosi

Al verificarsi di ogni infortunio, salvo quanto stabilito in tema di emergenza e primo soccorso, il Datore di lavoro segnala tempestivamente al RSPP l'accadimento per permettergli di svolgere l'indagine e la relativa relazione sull'evento.

La relazione sull'evento deve contenere:

- Luogo, data, ora e nominativi dell'infortunato e degli eventuali testimoni;
- La sede, la tipologia e la gravità della lesione riportata;

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Immobili</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	PARTE SPECIALE	<i>Del:</i>	26/11/2024

- le circostanze che hanno causato l'infortunio;
- le eventuali misure temporanee disposte per prevenire il ripetersi di simili accadimenti;
- le possibili azioni correttive da attuare stabilmente per eliminare alla radice ulteriori eventi simili;

In esito all'indagine così come relazionata il Datore di Lavoro disporrà per l'adozione delle azioni correttive individuando un responsabile dell'attuazione ed i tempi dell'attuazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	11.0
	PARTE SPECIALE	Del:	26/11/2024

28. GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI

REGOLAMENTAZIONE

Nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle attività di ufficio vengono prodotti una serie di rifiuti, la cui raccolta "temporanea" ed il cui smaltimento, a cura di operatori specializzati, deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia e secondo procedure ben definite.

In seguito alla "produzione" dei rifiuti, gli stessi vengono inseriti all'interno degli appositi contenitori; al momento del ritiro del materiale, l'operatore incaricato del trasporto e dello smaltimento compila l'apposito documento contenente tutte le informazioni richieste in accordo con quanto previsto dalla normativa di riferimento. A conclusione del ciclo di smaltimento, la ditta incaricata rilascia idonea documentazione di carico/scarico per giustificare il trattamento.

Con particolare riferimento al "deposito" temporaneo dei rifiuti prodotti in aree dedicate all'interno dei cantieri o dell'azienda, prima che gli stessi vengano consegnati allo smaltitore, dovranno essere effettuati controlli specifici per assicurare una corretta gestione dei tempi di stoccaggio e di consegna allo smaltitore, rispetto a quelli di produzione.

Inoltre, in considerazione del rischio di "co-responsabilità" tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di smaltimento, a cominciare dal produttore per finire con l'organizzazione che ne effettua lo smaltimento ultimo, inclusi tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, "detengono" i rifiuti, il processo di selezione dei fornitori deve garantire l'affidamento del servizio a soggetti in possesso di tutte le autorizzazioni e dei requisiti necessari per adempiere correttamente e lecitamente allo stesso.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, ivi incluse la selezione e l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento ad operatori specializzati, devono essere debitamente autorizzate ed accuratamente documentate; tutta la documentazione relativa alla raccolta, ritiro e smaltimento dei rifiuti a cura degli operatori ai quali è stato affidato l'incarico, nonché ai controlli periodici che vengono effettuati deve essere accuratamente archiviata presso gli Uffici responsabili, in modo tale da consentire la "ricostruzione" degli atti e delle motivazioni sottostanti a ciascun movimento dei rifiuti.

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità fra le funzioni coinvolte; in particolare deve essere assicurata la separazione dei compiti tra chi seleziona ed affida i servizi di smaltimento dei rifiuti, chi gestisce il rapporto con il fornitore del servizio (per quanto attiene le fasi di ritiro, con il rilascio della documentazione) e, chi infine effettua il monitoraggio ed il controllo dei processi di gestione dei rifiuti, nonché le verifiche sulle attività svolte al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni adottate.

TRACCIABILITÀ


Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, ivi incluse la selezione e l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento ad operatori specializzati, devono essere debitamente autorizzate ed accuratamente documentate; tutta la documentazione relativa alla raccolta, ritiro e smaltimento dei rifiuti a cura degli operatori ai quali è stato affidato l'incarico, nonché ai controlli periodici che vengono effettuati deve essere accuratamente archiviata presso gli Uffici responsabili, in modo tale da consentire la "ricostruzione" degli atti e delle motivazioni sottostanti a ciascun movimento dei rifiuti.

SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi supervisiona (Direttore Generale), e chi esegue.

PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
		Del:	26/11/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


ACI PROGEI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ED IMMOBILI S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO CORRELATO A VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ex D.lgs. 231/2001)


Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 26/11/2024

Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Servizi</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

INDICE

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO CORRELATO A VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1
1 AMBITO DI APPLICABILITÀ, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO	3
2 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO CORRELATO A VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/2001)	3
2.1 Sistema Disciplinare	3
2.1.1 <i>I destinatari del Sistema Disciplinare</i>	3
2.1.2 <i>Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare</i>	4
2.1.3 <i>Principi Generali</i>	5
2.2 Tipologie di Sanzioni Disciplinari	5
2.2.1 <i>Sanzioni per i Dipendenti</i>	5
2.2.2 <i>Sanzioni per i Dirigenti</i>	6
2.2.3 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	7
2.2.4 <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i>	8
2.2.5 <i>Misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti e dei partner commerciali</i>	8
2.2.6 <i>Sanzioni per i Soci</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.7 <i>Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)</i>	8
2.3 Principi Procedurali	9
2.3.1 <i>Tentativo</i>	10
2.3.2 <i>Informazione e Formazione</i>	10
2.3.3 <i>Norma di rinvio</i>	10

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	Del:	26/11/2024

1 AMBITO DI APPLICABILITÀ, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio correlato a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex. D. Lgs. 231/2001) di ACI Progei S.p.A. (nel seguito anche “Società”) è adottato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione e con medesima procedura possono essere adottate successive modifiche o integrazioni di esso.

2 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO CORRELATO A VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/2001)

2.1 SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente documento costituisce il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio correlato a violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex. D. Lgs. 231/2001) adottato da ACI Progei S.p.A., quale complesso organico di prescrizioni disciplinanti le procedure di rilevazione, contestazione ed accertamento di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (nel seguito “MOG” o “Modello 231/01”), o di componenti di esso, nonché il successivo sanzionamento del trasgressore.

È il medesimo Decreto n. 231 che all’art. 6, comma 2, lett. e) a richiedere all’ente collettivo di “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*”. Infatti, la previsione espressa di una sanzione comminabile a chi violi una regola comportamentale del MOG è condizione di effettività dello stesso.

Le prescrizioni contenute nel Codice Etico e, in generale, in ogni componente del MOG adottato da ACI Progei S.p.A. devono considerarsi obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 cod. civ., giusta il disposto dell’art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231/01. Del pari, tale obbligazione viene ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati da ACI Progei S.p.A. con i Terzi (*i.e. fornitori di beni, di servizi o di opere, consulenti, outsourcers*), nel seguito definiti come “Collaboratori esterni”.

Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio si conforma alle norme dello Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300 circa i diritti e le garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicabile.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento amministrativo a carico della Società, ovvero penale e/o giuslavoristico a carico dell’Esponente aziendale, giacché le regole comportamentali del MOG sono stabilite da ACI Progei S.p.A. indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

Infatti, il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio è volto a sanzionare i comportamenti prodromici alla commissione di un illecito, ancorché non si sostanzino in fatti penalmente rilevanti.

Le sanzioni previste sono irrogabili per i comportamenti tenuti dai Dipendenti, dai Dirigenti, dagli Amministratori, dai Sindaci, nonché dai Collaboratori esterni.


Le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare sono altresì applicabili, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. Lgs. 231/01, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (c.d. whistleblower), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2.1.1 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

I Soggetti Apicali

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nelle Componenti ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno ad ACI Progei una posizione c.d. “apicale”.

A mente dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’ente.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impresa e Territorio</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

Assume rilevanza, la posizione dell'organo amministrativo della Società.

Inoltre, nel novero dei Soggetti Apicali, vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché - ove presenti - i preposti delle sedi secondarie. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (si pensi al caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di autonomia), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad esempio, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I sottoposti

L'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti della Società legati alla stessa da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti.

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello: **i Terzi Destinatari**

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con ACI Progei un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche in virtù di contratto di servizi);
- i contraenti ed i partner.

2.1.2 LE CONDOTTE RILEVANTI AI SENSI DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e dal Codice Etico e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01.


Incorre nei provvedimenti disciplinari il soggetto che violi le procedure interne previste o richiamate nel Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli - o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del Modello stesso.

Costituiscono comunque grave trasgressione i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231/01, promosse da ACI Progei;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del Modello ed i relativi flussi informativi.

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Servizi</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

2.1.3 PRINCIPI GENERALI

È sanzionabile qualsiasi condotta (attiva od omissiva) configurante un'infrazione ad una prescrizione del Modello 231/01, anche qualora l'evento non si realizzi.

Per ogni violazione dei precetti e delle disposizioni del MOG troveranno applicazione sanzioni disciplinari tipiche, proporzionate e adeguate alla gravità delle mancanze, da individuare in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- conseguenze e potenzialità di danno per ACI Progei S.p.A. e per le persone fisiche;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti, tra cui la recidiva;
- eventuale concorso di più soggetti.

Segnatamente, le sanzioni irrogabili risultano conformate:

- al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione E Servizi;
- per i Collaboratori e Fornitori di beni, servizi o opere al rispetto di clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contatti e nei conferimenti di incarico.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") nominato da ACI Progei S.p.A. verificherà che le misure disciplinari sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione siano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, sarà irrogata la sanzione più grave.

Ed inoltre la Società, a fine di scoraggiare eventuali pratiche o comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, può prevedere un sistema di decurtazioni che incidono sulla parte variabile della retribuzione¹.

2.2 TIPOLOGIE DI SANZIONI DISCIPLINARI

2.2.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della ACI Progei S.p.A degli obblighi previsti dall'artt. 2104, comma 2, c.c..

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.


I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della ACI Progei in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per tutti i dipendenti, sia di livello dirigenziale che non, i provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.

In applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro, si prevede che le mancanze del dipendente possono essere punite, a seconda della loro gravità con:

- a) ammonizione verbale;

¹ Cfr. Trib. Milano sentenza n.1070 del 25 gennaio 2024

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Impianti e Servizi</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

- b) ammonizione scritta;
- c) multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento individuale.

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/01.

Incorre nei provvedimenti suddetti il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli - o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del Modello stesso.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Costituiscono comunque grave trasgressione i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231/01, promosse dalla ACI Progei;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti (nei limiti delle rispettive deleghe e competenze).


Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

2.2.2 SANZIONI PER I DIRIGENTI

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, ACI Progei S.p.A. provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile, indicate al punto precedente.

Con riferimento al Modello costituiscono sempre illeciti disciplinari:

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Imprese e Impianti</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori del Codice Etico, delle procedure interne e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello o
- la violazione del Codice Etico e Comportamentale, delle procedure interne e delle regole comportamentali eventualmente applicabili direttamente al personale dirigente;
- l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i processi sensibili, di comportamenti non conformi alle condotte ragionevolmente richieste ai dirigenti, in relazione al ruolo rivestito ed ai profili di responsabilità agli stessi riconosciuti.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in accordo con il Consiglio di Amministrazione.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

2.2.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.


I provvedimenti sanzionatori, a seconda della natura (colposa o dolosa), della gravità dell'infrazione commessa e accertata, potranno comportare secondo il principio di proporzionalità anche la riduzione degli emolumenti (compensi, bonus, fringe benefit, ecc.), la revoca dei poteri delegati, fino alla revoca dell'incarico con conseguente sostituzione del membro.

Anche nell'interesse del componente imputato, l'OdV può proporre all'Organo amministrativo e all'Assemblea il provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni rivestiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

Resta in facoltà della Società agire in responsabilità nei confronti dell'Amministratore autore della violazione accertata e sanzionata in sede disciplinare.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro della Società.

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Imprese e Impianti</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

2.2.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

2.2.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI E DEI PARTNER COMMERCIALI

L'adozione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con ACI Progei S.p.A. di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga a adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ente al risarcimento degli eventuali danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

2.2.6 GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)


La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 coloro che effettuano le segnalazioni non possono subire alcuna ritorsione.

Si intende per ritorsione: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 secondo quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Ingegneria e Tecnologie</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione di quanto previsto dall'art. 17 sono nulli (ad esempio, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni).

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni che possono costituire "ritorsioni" si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, è a carico di colui che le ha poste in essere (datore di lavoro).

La società applica dunque i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Sistema Disciplinare, fermo restando le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte di ANAC, nei confronti di coloro che risultano essere responsabili degli illeciti enunciati nell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

In particolare, vengono applicate sanzioni:


- a) sono state commesse ritorsioni
 - a) quando la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla
 - b) quando è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12
 - c) quando non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
 - d) quando (nel caso dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023) è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La società, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione dei segnalanti, anche in caso d'infondatezza della segnalazione, assicurando altresì la riservatezza del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

2.3 PRINCIPI PROCEDURALI

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è chiamato a rilevare eventuali violazioni del MOG vigente, sia mediante accertamento (in occasione di verifiche, ispezioni e controlli) che indirettamente, su segnalazione o comunicazione ricevuta all'indirizzo di posta elettronica riservato dell'Organismo, o con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo.

L'Organismo, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, anche in caso d'infondatezza della segnalazione,

 ACI Progei <small>Programmazione e Gestione Imprese e Impianti</small>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rel.:</i>	11.0
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	<i>Del:</i>	26/11/2024

assicurando altresì l'anonimato e la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ACI Progei S.p.A..

Ove venga rilevata una possibile violazione, l'OdV (anche attraverso un proprio membro delegato, o avvalendosi di funzioni interne) espletterà un'attenta e riservata attività istruttoria volta all'accertamento del fatto e della sua gravità, nel rispetto dei principi e delle garanzie sanciti dall'art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, "Statuto dei Lavoratori" e dalle procedure all'uopo previste dal CCNL applicabile.

L'istruttoria verrà svolta con l'eventuale collaborazione dei Responsabili della unità organizzativa coinvolta e del Direttore Generale (sempreché non risultino essi stessi oggetto dell'istruttoria).

Qualora gli eventi o i comportamenti in istruttoria risultino assoggettati a formali accertamenti o a provvedimenti di Autorità pubbliche o Autorità di Vigilanza, l'Organismo dovrà esserne informato e, d'intesa con i Legali incaricati, potrà attendere l'esito dei medesimi per il completamento della propria istruttoria.

L'istruttoria è svolta, nei modi e termini di legge e di CCNL, previa contestazione formale della violazione al soggetto imputato e condotta nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nell'ambito del suo potere ispettivo, l'Organismo può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati o informati, nell'ambito delle prerogative proprie di tale fase.

Solo a conclusione dell'istruttoria l'Organismo darà formale comunicazione al Direttore Generale di ACI Progei S.p.A., in veste di Datore di lavoro, attiverà la procedura di sanzionamento disciplinare secondo le prescrizioni del CCNL applicabile, fatto salvo l'eventuale e successivo controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Ferma restando la competenza disciplinare del Datore di lavoro, l'OdV potrà fornire parere consultivo in merito alla congruità della sanzione individuata ed alla concreta attitudine di essa ad impedire la reiterazione della violazione.

Qualora la segnalazione, ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione, puntualmente riportata nei rapporti periodici.

2.3.1 TENTATIVO

Sono sanzionabili gli atti o le omissioni diretti a violare (volontariamente) i principi e le prescrizioni del MOG anche qualora l'azione non si compia, o l'evento non si verifichi, giacché lesive del vincolo fiduciario con ACI Progei S.p.A..

2.3.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Onde garantirne la massima efficacia, il presente Sistema Disciplinare è affisso in copia presso la bacheca della sede aziendale, in luogo accessibile a tutti.

Il Sistema Disciplinare è oggetto di formazione obbligatoria.

2.3.3 NORMA DI RINVIO

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative dei CCNL al momento applicabili.

AMBITO		PROCESSI					
A.	PROCESSI DIREZIONALI	1. Pianificazione strategica					
		2. Corporate governance (attuazione linee di indirizzo ACI)					
		3. Relazioni Istituzionali					
		4. Compliance normativa (D.Lgs. 231/01, Anticorruzione, GDPR, ecc.)					
		5. Sistema di Gestione Qualità					
		6. Pianificazione operativa e controllo di gestione					
B.	PROCESSI OPERATIVI	A. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI USO COMMERCIALE E UFFICI					
		1. Acquisto Immobili		2. Manutenzione ordinaria & straordinaria immobili	3. Locazioni	4. Vendita Immobili	
		1 a. Acquisto beni Immobili	b. Acquisto Immobili mediante partecipazione ad asta pubblica			4 a. Vendita Immobile mediante asta	4 b. Vendita Immobile mediante trattativa privata
		1. Identificazione immobili da acquistare	1. Identificazione opportunità d'investimento	1. Pianificazione attività	1. Attivazione nuovo contratto di locazione	1. Individuazione opportunità di disinvestimento	1. Ricerca potenziale acquirente
		2. Due Diligence	2. Valutazione partecipazione ad asta pubblica	2. Progettazione lavori	2. Gestione amministrativa dei contratti di locazione	2. Valutazione opportunità di dismissione	2. Valutazione offerte e negoziazione diretta
		3. Verifica fattibilità tecnico/economica	3. Partecipazione ad asta pubblica	3. Affidamento Lavori	3. Recesso anticipato del conduttore	3. Dismissione immobile mediante asta pubblica	3. Consegna immobile all'acquirente
		4. Autorizzazione all'acquisto	4. Acquisto dell'immobile	4. Esecuzione lavori	4. Disdetta del contratto di locazione	4. Consegna immobile all'acquirente	
		5. Negoziazione	5. Presa in carico dell'immobile	5. Controllo	5. Cessazione del contratto di locazione / Sfratto		
		6. Presa in carico dell'immobile		6. Gestione amministrativa	6. Rinnovo del contratto di locazione		
		B. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI SETTORE AUTOMOTIVE					
		1. Acquisto Impianti e Immobili settore automotive		2. Ammodernamento e Ristrutturazione Impianti		3. Locazione Impianti e Immobili settore automotive	
		1. Identificazione immobili e impianti da acquistare		1. Pianificazione Attività		1. Attivazione nuovo contratto di locazione	
		2. Verifica fattibilità tecnico/economica		2. Affidamento Lavori		2. Gestione amministrativa dei contratti di locazione	
		3. Negoziazione e autorizzazione all'acquisto		3. Progettazione Lavori		3. Cessazione del contratto di locazione	
		4. Presa in carico Impianto / Immobile		4. Esecuzione Lavori		4. Rinnovo del contratto di locazione	
C. PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI							
1. Prestazioni di servizi tecnico-professionali			2. Ricerca soluzioni locative per l'Ente				
1. Approvvigionamento beni e servizi			5. Sicurezza e ambiente				
2. Bilancio e contabilità			6. Gestione strumenti informatici				
3. Gestione tesoreria			7. Affari societari e legali				
4. Amministrazione e gestione del personale			8. Servizi generali				
C.	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Approvvigionamento beni e servizi			5. Sicurezza e ambiente		
		2. Bilancio e contabilità			6. Gestione strumenti informatici		
		3. Gestione tesoreria			7. Affari societari e legali		
		4. Amministrazione e gestione del personale			8. Servizi generali		

#	PROCESSI / Sottoprocessi	Descrizione	ORGANIGRAMMA														SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI	DOCUMENTAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO (Policy, norme di processo, procedure operative, manuali)	FAMIGLIE DI REATI EX D. LGS. 231/01 CONFIGURABILI																	NOTE																
			ASSEMBLEA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE C.d.A.	DIRETTORE GENERALE	Segreteria	DIREZIONE IMMOBILIARE	Tecnico immobiliare	DIREZIONE TECNICA	Tecnico	DIREZIONE AUTOMOTIVE	Tecnico	DIREZIONE AMM. FIN. CONTR.	Amministrazione e Controllo	Contabilità e Bilancio			Contabilità fornitori	Tesoreria	Amministrazione del personale	Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato (...)	Art. 24	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis	Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili(...)	Art. 25	Reati societari	Art. 25-ter	Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (...)	Art. 25-septies		Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (...)	Art. 25-octies	Delitti in materia di strumenti di pagamento (...)	Art. 25-octies I	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (...)	Art. 25-decies	Reati ambientali	Art. 25-undicies	Impiego di cittadini di Paesi terzi (...)	Art. 25-duodecies	Razzismo e Xenofobia	Art. 25-terdecies	Reati Tributari	Art. 25-quinquiesdecies

1 b. Acquisto immobile mediante partecipazione ad asta

1 Identificazione opportunità di investimento	
1	Ricerca immobili all'asta - Comunicazione occasione di investimento mediante partecipazione ad asta - Ricerca opportunità di investimento mediante partecipazione ad asta
2 Valutazione partecipazione ad asta pubblica	
1	Esame del bando d'asta - Esame del bando di gara a procedura aperta - Predisposizione relazione di sintesi da sottoporre al Direttore Generale - Valutazione opportunità di partecipare all'asta
2	Valutazione tecnico/economica dell'immobile - Esame della documentazione tecnica fornita dal bando di gara - Verifica congruità funzionale ed economica dell'immobile - Valutazione della remuneratività (cash flow) dell'investimento - Valutazione condizioni economiche asta (base d'asta, rilancio, spese aggiuntive) - Predisposizione relazione tecnica/economica e trasmissione al CdA
3 Partecipazione ad asta pubblica	
1	Trasmissione domanda di partecipazione - Valutazione opportunità a partecipare all'asta - Predisposizione modulistica necessaria all'approvazione di operazioni societarie rilevanti e trasmissione documentazione al Comitato Esecutivo dell'ACI
2	Valutazione investimento Comitato Esecutivo - Esame dell'operazione societarie rilevanti - Formulazione di eventuali osservazioni
3	Delibera partecipazione all'asta - Delibera partecipazione all'asta e determinazione del limite al rilancio - Conferimento mandato al Direttore Generale per partecipare all'asta - Attivazione rapporto con Istituto di Credito per la costituzione del fondo per la partecipazione all'asta - Rilascio ricevuta attestante costituzione fondo (pari al 10% della base d'asta) - Predisposizione documentazione societaria richiesta dal bando - Consulenza e supporto nella predisposizione della documentazione - Compilazione domanda di partecipazione e trasmissione al Tribunale
4	Esecuzione dell'asta - Partecipazione all'asta e rilancio fino al limite definito dal CdA
4 Acquisto dell'immobile	
1	Aggiudicazione Asta - Restituzione del fondo cauzionale in caso di mancata aggiudicazione - Pagamento saldo del prezzo alla Procedura in caso di aggiudicazione - Firma del decreto di trasferimento e consegna legale per notifica al debitore - Notifica del decreto di trasferimento per l'opposizione - Trascrizione del Decreto di trasferimento definitivo (dopo 20 gg dalla notifica)
5 Presa in carico dell'immobile	
1	Gestione amministrativa immobile - Registrazione cespiti in contabilità e nel registro cespiti - Archiviazione Decreto di Trasferimento e Attivazione scheda Immobile nel DataBase

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili

1 Pianificazione attività	
1	Predisposizione piano degli interventi di manutenzione e Definizione programma di attività - Analisi esigenze di intervento formulate da ACI e ACI Progei - Elaborazione piano annuale - Analisi ed approvazione piano annuale
2 Progettazione lavori	
1	Definizione Piano di progettazione e piano dei fabbisogni tecnico professionali - Redazione capitolato tecnico (caratteristiche, modalità tempi, penali, ecc.)
2	Ricerca/selezione Professionista - Individuazione e selezione Professionisti dall'albo - Richiesta preventivi/offerte al Professionista
3	Conferimento incarico - Valutazione tecnico-economica preventivi/offerte ricevute, nomina del RUP, richiesta CIG - Predisposizione lettera di incarico - Conferimento incarico al Professionista
4	Elaborazione Progetto - Elaborazione Progetto (con l'indicazione della durata e dei costi dei lavori) - Valutazione del Progetto - Redazione Piano Sicurezza e predisposizione fascicolo prevenzione e protezione rischi per i lavoratori - Presentazione DIA all'Uff. Tecnico del Comune competente
3 Affidamento Lavori	
1	Definizione oggetto incarico Perfezionamento capitolato tecnico (caratteristiche, modalità, tempi, penali, ecc.)
2	Ricerca/Selezione Impresa - Individuazione e selezione fornitori dall'albo - Invio Progetto e Piano di Sicurezza a fornitori e richiesta preventivo/offerta
3	Conferimento incarico - Valutazione tecnico-economica preventivi/offerte ricevute, scelta e redazione Verbale di Congruità - Conferimento Incarico - Comunicazione del nominativo del Responsabile dei Lavori al fornitore e viceversa - Richiesta DURC al fornitore e invio DURC in originale al Resp. Lavori e in copia alla Dir. Tecnica - Ricezione DURC per integrazione DIA - Predisposizione ed invio Report mensile impegni per incarichi emessi
4 Esecuzione lavori	
1	Esecuzione prestazione - Trasmissione nominativo del fornitore e DURC all'Uff. Tecnico del Comune, per il completamento della DIA - Invio Notifica Preliminare all'Azienda Sanitaria Locale - Inizio lavori

#	PROCESSI / Sottoprocessi	Descrizione	ORGANIGRAMMA													SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI	DOCUMENTAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO (Policy, norme di processo, procedure operative, manuali)	FAMIGLIE DI REATI EX D. LGS. 231/01 CONFIGURABILI															NOTE	
			ASSEMBLEA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE C.d.A.	DIRETTORE GENERALE	Segreteria	DIREZIONE IMMOBILIARE	Tecnico immobiliare	DIREZIONE TECNICA	Tecnico	DIREZIONE AUTOMOTIVE	Tecnico	DIREZIONE AMM. FIN. CONTR.	Amministrazione e Controllo			Contabilità e Bilancio	Contabilità fornitori	Tesoreria	Amministrazione del personale	Art. 24	Art. 24-bis	Art. 24-ter	Art. 25	Art. 25-ter	Art. 25-quinquies	Art. 25-septies	Art. 25-octies	Art. 25-octies I	Art. 25-novies	Art. 25-decies		Art. 25-undecies

2 Valutazione offerte e negoziazione diretta	
1	Ricezione e Valutazione Offerte di Acquisto - Predisposizione ed invio Proposta d'acquisto - Ricezione e valutazione Offerta d'acquisto - Firma per accettazione Offerta d'acquisto
2	Stipula Compromesso - Stipula Compromesso di vendita con indicazione data del Rogito
3	Stipula del Rogito - Stipula Atto di Compravendita - Consegna fattura attiva all'acquirente - Ricezione fattura e Pagamento saldo - Corresponsione della percentuale dovuta all'Agenzia Immobiliare
3 Consegna immobile all'acquirente	
1	Gestione Amministrativa - Archiviazione Atto di Compravendita - Registrazione fattura attiva
2	Consegna dell'immobile all'acquirente - Consegna immobile all'acquirente - Presa in consegna dell'immobile - Disattivazione scheda immobile nel DataBase - Cancellazione cespiti e inserimento copia fattura attiva nel registro cespiti

B. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI SETTORE AUTOMOTIVE

1. Acquisto impianti e Immobili settore automotive

1	Identificazione immobili ed impianti da acquistare - Raccolta esigenze dell'Ente e ricerca opportunità d'investimento - Contatto con la proprietà dell'immobile e dell'impianto - Esecuzione sopralluoghi per la valutazione dell'immobile e dell'impianto - Richiesta della documentazione relativa ai dati catastali, urbanistici e funzionali dell'immobile e dell'impianto - Accertamento regolarità e valutazione tecnica dell'immobile e dell'impianto
2	Verifica fattibilità tecnico/economica - Verifica congruità prezzo - Analisi fattibilità economica-finanziaria dell'investimento
3	Negoziante e autorizzazione all'acquisto - Predisposizione e invio relazione al CdA - Autorizzazione a procedere con l'iter necessario per effettuare l'operazione - Eventuale predisposizione modulistica necessaria all'approvazione di operazioni societarie rilevanti e trasmissione documentazione al Comitato Esecutivo dell'ACI - Proposta d'acquisto - Negoziazione Finanziamento con Istituto di Credito - Stipula Atto di Compravendita
4	Presa in carico dell'immobile e dell'impianto - Archiviazione Atto di Compravendita - Registrazione cespiti e inserimento copia fattura nel registro cespiti - Registrazione e archiviazione eventuale contratto di Mutuo - Presa in Carico Immobile / Impianto

2. Ammodernamento e Ristrutturazione impianti

1	Pianificazione Attività - Predisposizione piano degli interventi di Ammodernamento e Ristrutturazione - Definizione programma di attività
2	Affidamento Lavori - Ricerca e selezione Professionisti e Ditte terze - Conferimento Incarico
3	Progettazione Lavori - Elaborazione Progetto (con l'indicazione della durata e dei costi dei lavori) - Valutazione del Progetto - Richiesta permessi e redazione documentazione tecnica
4	Esecuzione Lavori - Esecuzione lavori - Controllo avanzamento lavori - Predisposizione ed invio documentazione di fine lavori - Predisposizione Verbale di Collaudo lavoro - Convalida fine lavori ed autorizzazione fornitore ed emissione fatture

3. Locazione impianti e Immobili settore automotive

1	Attivazione nuovo contratto di locazione - Identificazione e valutazione opportunità di locazione immobili e impianti - Ricerca diretta/ indiretta del Conduttore - Manifestazione di interesse e valutazione proposta di locazione - Stipula del Contratto di Locazione - Consegna immobile al conduttore
2	Gestione amministrativa dei contratti di locazione - Registrazione e Archiviazione Contratto di Locazione - Fatturazione attiva e registrazione incassi - Adempimenti annuali - Gestione del credito
3	Cessazione del contratto di locazione - Monitoraggio contratti in scadenza - Riconsegna dell'immobile - Gestione adempimenti contabili - Gestione recesso anticipato
4	Rinnovo del contratto di locazione - Verifica della posizione contrattuale/contabile del conduttore - Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del nuovo contratto - Redazione e stipula del nuovo contratto di locazione

C. PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI

1	Prestazione di servi tecnico-professionali - Identificazione fabbisogni del Cliente - Definizione offerta di servizi immobiliari - Presentazione offerta tecnico-economica - Stipula Contratto di Servizio o Convenzione - Esecuzione servizi - Fatturazione prestazioni di servizio - Messa a reddito immobili di proprietà per conto dell'Ente ACI
---	---

